SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 ottobre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Università di Messina

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 234

Agenzia italiana del farmaco

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Oxycontin» *(10A12771)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Pravastatina Accord Healthcare» *(10A12772)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Giasion» *(10A12773)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Leponex» *(10A12774)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 ottobre 2010, n. **175**.

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernente il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo il comma 5-*bis* sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*.1. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della presente legge, è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

5-*bis*.2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui al comma 5-*bis*.1 è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dal citato comma 5-*bis*.1 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione».

Art. 2.

Effetti della condanna

1. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 10, comma 5-*bis*.2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento.

2. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 ottobre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 783):

Presentato dall'on. Sabina ROSSA ed altri il 6 maggio 2008.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 10 ottobre 2008 con parere della I commissione.

Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 17 e 18 giugno 2009; il 2, 7, 8, 16, 29 e 30 luglio 2009; il 10,15 e 22 settembre 2009; il 13 ottobre 2009; il 12 novembre 2009, il 2, 9, 10 e 16 dicembre 2009; il 4, 10 e 17 febbraio 2010.

Esaminato in aula ed approvato, in un testo unificato con gli atti nn. 825 (on. Angela NAPOLI e on. Gabriella CARLUCCI), 954 (on. Aurelio Salvatore MISITI), 972 (on. Nicodemo Nazzareno OLIVERIO ed altri), 1767 (on. Roberto OCCHIUTO e on. Mario TASSONE), il 24 febbraio 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2038):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 2 marzo 2010 con parere della 2ª commissione.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 2 marzo 2010; il 4 maggio 2010; il 21 e 22 settembre 2010.

Esaminato in aula il 28 settembre 2010 ed approvato il 6 ottobre 2010.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Il testo dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 10. — 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

5-*bis*. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

5-bis.*1. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della presente legge, è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.*

5-bis.*2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui al comma* 5-bis.*1 è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dal citato comma* 5-bis.*1 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione.*

5-*ter*. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale.».

Note all'art. 2:

«Art. 444 *(Applicazione della pena su richiesta)*. — 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51 commi 3-*bis* e 3-*quater*, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo e terzo comma, 600-*quater*, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*, secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, nonché 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti (c.p.p. 445). Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena (c.p. 163). In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.».

10G0196

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 settembre 2010.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni, relativi all'emissione del 30 settembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 74023 del 23 settembre 2010, che ha disposto per il 30 settembre 2010 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 74023 del 23 settembre 2010 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 2010;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 2010, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 182 giorni è risultato pari a 1,061. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,466.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 0,813 ed a 2,059.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2010

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

10A13007

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 marzo 2010.

Revoca ed ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le Agevolazioni alla ricerca. (Prot. 61/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto la domanda di finanziamento presentata, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, dalla Carapelli Firenze S.p.A., per il progetto n. 5631 in data 28 maggio 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 1866 del 12 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002, con il quale è stata disposta la sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2005, n. 120 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2005, con il quale sono state riaperte le attività istruttorie per i predetti progetti, prevedendosi una attività di preselezione a cura del Comitato, finalizzata ad individuare, tra tutti i progetti, quelli da avviare alle successive fasi istruttorie;

Viste le relazioni istruttorie dell'esperto scientifico e dell'istituito convenzionato pervenute in data 31 gennaio 2007 prot. n. 1016;

Tenuto conto del parere formulato dal comitato nella riunione del 21 marzo 2007 e 30 maggio 2007 e riportato nel relativo verbale;

Visto il decreto direttoriale n. 1043 del 25 luglio 2007 con il quale il progetto n. 5631 presentato in data 28 maggio 2002 dalla Carapelli Firenze S.p.A., non è stato ammesso alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Vista la richiesta di riesame presentata dalla Carapelli Firenze S.p.A. in data 5 novembre 2007;

Tenuto conto del parere formulato dal comitato nella riunione del 21 novembre 2007 e riportato nel relativo verbale;

Acquisito il supplemento istruttorio da parte dell'esperto scientifico pervenuto in data 7 febbraio 2008 prot. n. 1045;

Tenuto conto del parere formulato dal comitato nella riunione del 27 febbraio 2008 e riportato nel relativo verbale;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2007 e 2008 di cui al decreto direttoriale n. 560 del 2 ottobre 2009;

Acquisita, per il tramite dell'Ufficio competente della scrivente direzione, in data 4 novembre 2009, la visura camerale relativa ai soggetti proponenti indicati;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto direttoriale n. 1043 del 25 luglio 2007 con il quale il progetto n. 5631 presentato in data 28 maggio 2002 dalla Carapelli Firenze S.p.A., non è stato ammesso alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 deve ritenersi revocato.

2. Il progetto di ricerca n. 5631 presentato in data 28 maggio 2002 dalla Carapelli Firenze S.p.A., ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

3. La stipula del contratto, oltre alle condizioni specifiche riportate nella scheda allegata, è subordinata alla verifica da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato dei seguenti elementi:

attualità dei requisiti e dei contenuti di innovazione e complessiva validità del progetto ovvero necessità di apportare modifiche o integrazioni a ciò funzionali;

persistenza dei requisiti soggettivi e di affidabilità economico-finanziaria dei proponenti.

4. Ove le attività progettuali risultino concluse, la stipula del contratto è subordinata alla verifica, da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato, della validità dei risultati conseguiti e della regolarità delle attività svolte nonché, per i progetti proposti da Grandi Imprese, del mantenimento dell'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca.

5. Ai sensi del comma 35, dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

6. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

7. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

8. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

9. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

10. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

11. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la Circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 1.153.670,00 ripartita in euro 360.580,00 nella forma di contributo nella spesa ed euro 793.090,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2007 e 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 11, foglio n. 325

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 5631

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 5631 del 28/05/2002 Comitato del 27/02/2008
- Progetto di Ricerca

Titolo: Nuovo modello sperimentale per la progettazione di oli extravergini d"oliva con principi nutrizionali stabilizzati.

Inizio: 01/04/2006

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Carapelli Firenze S.p.A.
TAVARNELLE VAL DI PESA (FI)

- Costo Totale ammesso Euro 1.225.600,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.154.600,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 71.000,00

al netto di recuperi pari a Euro 400.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 832.200,00	€ 71.000,00	€ 903.200,00
Non Eleggibile	€ 322.400,00	€ 0,00	€ 322.400,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.154.600,00	€ 71.000,00	€ 1.225.600,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	360.580,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	793.090,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

il progetto dovrà essere monitorato dall'esperto scientifico mediante presentazione al Ministero di relazioni semestrali sullo stato di avanzamento delle attività e sui risultati raggiunti.

10A13010

DECRETO 25 marzo 2010.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. 63/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto la domanda di finanziamento presentata, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, dalla Cerdomus Ceramiche S.p.A., per il progetto n. 7524 in data 23 luglio 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 1866 del 12 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002, con il quale è stata disposta la sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2005, n. 120 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2005, con il quale sono state riaperte le attività istruttorie per i predetti progetti, prevedendosi una attività di preselezione a cura del comitato, finalizzata ad individuare, tra tutti i progetti, quelli da avviare alle successive fasi istruttorie;

Viste le relazioni istruttorie dell'esperto scientifico e dell'istituito convenzionato pervenute in data 3 maggio 2007 prot. n. 4172;

Tenuto conto del parere formulato dal comitato nella riunione del 30 maggio 2007 e riportato nel relativo verbale;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2007 e 2008 di cui al decreto direttoriale n. 560 del 2 ottobre 2009;

Acquisita, per il tramite dell'Ufficio competente della scrivente direzione, in data 5 novembre 2009, la visura camerale relativa ai soggetti proponenti indicati;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca n. 7524 presentato in data 23 luglio 2002 dalla Cerdomus Ceramiche S.p.A., ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. La stipula del contratto, è subordinata alla verifica da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato dei seguenti elementi:

attualità dei requisiti e dei contenuti di innovazione e complessiva validità del progetto ovvero necessità di apportare modifiche o integrazioni a ciò funzionali;

persistenza dei requisiti soggettivi e di affidabilità economico-finanziaria dei proponenti.

3. Ove le attività progettuali risultino concluse, la stipula del contratto è subordinata alla verifica, da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato, della validità dei risultati conseguiti e della regolarità delle attività svolte nonché, per i progetti proposti da Grandi Imprese, del mantenimento dell'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca.

4. Ai sensi del comma 35, dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

6. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

7. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

8. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

9. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

10. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la Circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 1.716.740,00 ripartita in euro 322.200,00 nella forma di contributo nella spesa ed euro 1.394.540,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2007 e 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 11, foglio n. 324

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 7524

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 7524 del 23/07/2002 Comitato del 30/05/2007
- Progetto di Ricerca

Titolo: Analisi e ricerca per la realizzazione di prodotti ceramici a ridotto impatto ambientale con innovative funzionalità estetiche.

Inizio: 01/11/2003

Durata Mesi: 48

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

CERDOMUS CERAMICHE S.P.A.
Castel Bolognese (RA)

- Costo Totale ammesso Euro 1.897.600,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.324.400,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 573.200,00

al netto di recuperi pari a Euro 390.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 1.324.400,00	€ 573.200,00	€ 1.897.600,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.324.400,00	€ 573.200,00	€ 1.897.600,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	20 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	20 %	10 %	75 %	70 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	322.200,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.394.540,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

10A13011

DECRETO 25 marzo 2010.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. 64/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto la domanda di finanziamento presentata, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, dalla CMZ SRL, per il progetto n. 7983 in data 2 agosto 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 1866 del 12 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002, con il quale è stata disposta la sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2005, n. 120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2005, con il quale sono state riaperte le attività istruttorie per i predetti progetti, prevedendosi una attività di preselezione a cura del Comitato, finalizzata ad individuare, tra tutti i progetti, quelli da avviare alle successive fasi istruttorie;

Viste le relazioni istruttorie dell'esperto scientifico e dell'istituito convenzionato pervenute in data 6 novembre 2006, prot. n. 13465;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato nella riunione del 18 gennaio 2007 e riportato nel relativo verbale;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2007 e 2008 di cui al D.D. n. 560 del 2 ottobre 2009;

Acquisita, per il tramite dell'Ufficio competente della scrivente Direzione, in data 5 novembre 2009, la visura camerale relativa ai soggetti proponenti indicati;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

l. Il progetto di ricerca n. 7983 presentato in data 2 agosto 2002 dalla CMZ SRL, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. La stipula del contratto, oltre alle condizioni specifiche riportate nella scheda allegata, è subordinata alla verifica da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato dei seguenti elementi:

attualità dei requisiti e dei contenuti di innovazione e complessiva validità del progetto ovvero necessità di apportare modifiche o integrazioni a ciò funzionali;

persistenza dei requisiti soggettivi e di affidabilità economico-finanziaria dei proponenti.

3. Ove le attività progettuali risultino concluse, la stipula del contratto è subordinata alla verifica, da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato, della validità dei risultati conseguiti e della regolarità delle attività svolte nonché, per i progetti proposti da Grandi Imprese, del mantenimento dell'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca.

4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

6. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

7. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

8. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

9. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

10. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 1.183.614,50 ripartita in euro 354.573,00 nella forma di contributo nella spesa ed euro 829.041,50 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2007 e 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 323

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 7983

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 7983 del 02/08/2002 Comitato del 18/01/2007
- Progetto di Ricerca

Titolo: Analisi e sviluppo di un sistema integrato HW e SW per il controllo di sistemi ad attuazione ibrida

Inizio: 01/06/2004

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Cmz S.R.L. - Sistemi Elettronici
CARBONERA (TV)

- Costo Totale ammesso Euro 1.303.510,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 938.710,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 364.800,00

al netto di recuperi pari a Euro 37.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 938.710,00	€ 364.800,00	€ 1.303.510,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 938.710,00	€ 364.800,00	€ 1.303.510,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 7983

*** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)**

10 % Progetti presentati da PMI

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	354.573,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	829.041,50

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alla presentazione del rendiconto contabile dei costi sostenuti fino al 31/7/2006.

10A13012

DECRETO 25 marzo 2010.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. 65/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto la domanda di finanziamento presentata, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, dalla Marazzi Group SpA, per il progetto n. 2194 in data 21 febbraio 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 1866 del 12 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002, con il quale è stata disposta la sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2005, n. 120, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2005, con il quale sono state riaperte le attività istruttorie per i predetti progetti, prevedendosi una attività di preselezione a cura del Comitato, finalizzata ad individuare, tra tutti i progetti, quelli da avviare alle successive fasi istruttorie;

Viste le relazioni istruttorie dell'esperto scientifico e dell'istituito convenzionato pervenute in data 2 aprile 2003, prot. n. 2929;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato nella riunione del 20 settembre 2006 e riportato nel relativo verbale;

Acquisito il supplemento istruttorio da parte dell'istituto convenzionato e dell'esperto scientifico e pervenuto in data 2 ottobre 2007;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato nella riunione del 31 ottobre 2007 e riportato nel relativo verbale;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2007 e 2008 di cui al D.D. n. 560 del 2 ottobre 2009;

Acquisita, per il tramite dell'Ufficio competente della scrivente direzione, in data 4 novembre 2009, la visura camerale relativa ai soggetti proponenti indicati;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca n. 2194 presentato in data 21 febbraio 2002 dalla Marazzi Group SpA, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.2. La stipula del contratto è subordinata alla verifica da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato dei seguenti elementi:attualità dei requisiti e dei contenuti di innovazione e complessiva validità del progetto ovvero necessità di apportare modifiche o integrazioni a ciò funzionali;persistenza dei requisiti soggettivi e di affidabilità economico-finanziaria dei proponenti.

3. Ove le attività progettuali risultino concluse, la stipula del contratto è subordinata alla verifica, da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato, della validità dei risultati conseguiti e della regolarità delle attività svolte nonché, per i progetti proposti da Grandi Imprese, del mantenimento dell'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca.

4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

6. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

7. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

8. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

9. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

10. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 4.054.020,00 ripartita in euro 1.260.795,00 nella forma di contributo nella spesa ed euro 2.793.225,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2007 e 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 322

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 2194

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 2194 del 21/02/2002 Comitato del 31/10/2007
- Progetto di Ricerca

Titolo: Ricerca teorico sperimentale di un nuovo ciclo integrato per la realizzazione di manufatti ceramici caratterizzato da elevato utilizzo di materiali eterogenei di risulta.

Inizio: 22/05/2002

Durata Mesi: 60

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Marazzi Group S.p.A.
MODENA (MO)

- Costo Totale ammesso Euro 4.568.400,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.662.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.906.400,00

  al netto di recuperi pari a Euro 1.400.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 1.114.400,00	€ 503.900,00	€ 1.618.300,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 1.547.600,00	€ 1.402.500,00	€ 2.950.100,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.662.000,00	€ 1.906.400,00	€ 4.568.400,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 2194

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.260.795,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	2.793.225,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

10A13013

DECRETO 25 marzo 2010.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. 66/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Vista la domanda di finanziamento presentata, ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, dalla Basell Poliolefine Italia Srl, per il progetto n. 6311/F in data 27 giugno 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 1866 del 12 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002, con il quale è stata disposta la sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2005, n. 120, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2005, con il quale sono state riaperte le attività istruttorie per i predetti progetti, prevedendosi una attività di preselezione a cura del Comitato, finalizzata ad individuare, tra tutti i progetti, quelli da avviare alle successive fasi istruttorie;

Viste le relazioni istruttorie dell'esperto scientifico e dell'istituito convenzionato pervenute in data 23 aprile 2008, prot. n. 3864;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato nella riunione del 21 maggio 2008 e riportato nel relativo verbale;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2007 e 2008 di cui al decreto direttoriale n. 560 del 2 ottobre 2009;

Acquisita, per il tramite dell'Ufficio competente della scrivente Direzione, in data 5 novembre 2009, la visura camerale relativa ai soggetti proponenti indicati;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca n. 6311/F presentato in data 27 giugno 2002 dalla Basell Poliolefine Italia Srl, ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.2. La stipula del contratto, è subordinata alla verifica da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato dei seguenti elementi:attualità dei requisiti e dei contenuti di innovazione e complessiva validità del progetto ovvero necessità di apportare modifiche o integrazioni a ciò funzionali;persistenza dei requisiti soggettivi di affidabilità economico-finanziaria dei proponenti;3. Ove le attività progettuali risultino concluse, la stipula del contratto è subordinata alla verifica, da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato, della validità dei risultati conseguiti e della regolarità delle attività svolte nonché, per i progetti proposti da Grandi Imprese, del mantenimento dell'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca.

4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

6. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla, prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

7. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

8. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

9. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

10. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 886.670,15 ripartita in euro 280.001,09 nella forma di contributo nella spesa ed euro 606.669,06 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2007 e 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 321

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 8 • Protocollo N. 6311/F

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 6311/F del 27/06/2002 Comitato del 21/05/2008

• Progetto di Formazione

Titolo: Master in Scienza Tecnologie e Management - MaSTeM

Inizio: 01/10/2002

Durata Mesi: 8

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Basell Poliolefine Italia S.R.L.

MILANO (MI)

• Costo Totale ammesso Euro 933.337,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

• **Formazione**

Eleggibile lettera a)	€	0,00
Eleggibile lettera c)	€	933.337,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€	0,00
Non Eleggibile	€	0,00
Extra UE	€	0,00
Totale	€	933.337,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata (*)	Credito Agevolato nella misura sotto indicata (*)
Eleggibile lettera a)	35 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	70 %
Non Eleggibile	25 %	70 %
Extra UE	25 %	70 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:

5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

Legge 297/1999 Art. 8 • Protocollo N. 6311/F

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa	fino a Euro	280.001,09
Credito agevolato	fino a Euro	606.669,06

Sezione D - Condizioni Specifiche

10A13014

DECRETO 25 marzo 2010.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. 67/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto la domanda di finanziamento presentata, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, dalla Basell Poliolefine Italia. Srl, per il progetto n. 7698 in data 29 luglio 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 1866 del 12 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002, con il quale è stata disposta la sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2005 n. 120 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2005, con il quale sono state riaperte le attività istruttorie per i predetti progetti, prevedendosi una attività di preselezione a cura del Comitato, finalizzata ad individuare, tra tutti i progetti, quelli da avviare alle successive fasi istruttorie;

Viste le relazioni istruttorie dell'esperto scientifico e dell'istituito convenzionato pervenute in data 9 aprile 2008 prot. n. 3205;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato nella riunione del 21 maggio 2008 e riportato nel relativo verbale;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'esercizio 2007 e 2008 di cui al decreto direttoriale n. 560 del 2 ottobre 2009;

Acquisita, per il tramite dell'Ufficio competente della scrivente Direzione, in data 5 novembre 2009, la visura camerale relativa ai soggetti proponenti indicati;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca n. 7698 presentato in data 29 luglio 2002 dalla Basell Poliolefine Italia Srl, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252.

2. La stipula del contratto, è subordinata alla verifica da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato dei seguenti elementi:

attualità dei requisiti e dei contenuti di innovazione e complessiva validità del progetto ovvero necessità di apportare modifiche o integrazioni a ciò funzionali;

persistenza dei requisiti soggettivi e di affidabilità economico-finanziaria dei proponenti;

3. Ove le attività progettuali risultino concluse, la stipula del contratto è subordinata alla verifica, da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato, della validità dei risultati conseguiti e della regolarità delle attività svolte nonché, per i progetti proposti da Grandi Imprese, del mantenimento dell'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato alla Ricerca.

4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, di pari importo.

5. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

6. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

7. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

8. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

9. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

10. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la Circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 2.850.883,50 ripartita in euro 686.327,00 nella forma di contributo nella spesa ed euro 2.164.556,50 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo Agevolazioni per la Ricerca per l'anno 2007 e 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali Registro n. 11, foglio n. 320

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 7698

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 7698 del 29/07/2002 Comitato del 21/05/2008
- Progetto di Ricerca

Titolo: Ricerca di un nuovo processo innovativo per la produzione dei catalizzatori impegnati nella produzione delle poliolefine.

Inizio: 01/01/2002

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 29/07/2002

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Basell Poliolefine Italia S.R.L.
MILANO (MI)

- Costo Totale ammesso Euro 3.167.640,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.111.810,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.055.830,00

  al netto di recuperi pari a Euro 1.100.830,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 2.111.810,00	€ 1.055.830,00	€ 3.167.640,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.111.810,00	€ 1.055.830,00	€ 3.167.640,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	20 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	20 %	10 %	75 %	70 %

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 7698

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	686.327,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	2.164.556,50

Sezione D - Condizioni Specifiche

2.850.883,50

10A13015

DECRETO 25 marzo 2010.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. 68/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni, urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *G.U.* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *G.U.* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n.297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato sulla *G.U.* del 25 novembre 2003, n.274;

Vista la domanda di finanziamento presentata, ai sensi dell'articolo 6 del DM 8 agosto 2000, n. 593, dalla Basell Poliolefine Italia Srl, per il progetto n. 7697 in data 29 luglio 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 1866 del 12 dicembre 2002, pubblicato sulla *G.U.* n. 296 del 18 dicembre 2002, con il quale è stata disposta la sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2005, n. 120 pubblicato nella *G.U.* n. 45 del 24 febbraio 2005, con il quale sono state riaperte le attività istruttorie per i predetti progetti, prevedendosi una attività di preselezione a cura del Comitato, finalizzata ad individuare, tra tutti i progetti, quelli da avviare alle successive fasi istruttorie;

Viste le relazioni istruttorie dell'esperto scientifico e dell'istituito convenzionato pervenute in data 8 marzo 2007, prot. n. 2176;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato nella riunione del 18 aprile 2007 e riportato nel relativo verbale;

Acquisito il supplemento istruttorio espletato dall'esperto scientifico in data 30 luglio 2007, prot. n. 8100;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato nella riunione del 20 settembre 2007 e riportato nel relativo verbale;

Vista la nota in data in data 3 aprile 2008, prot. n. 2660, con la quale l'esperto scientifico ha trasmesso delle precisazioni in merito alla proposta di rimodulazione inoltra dall'azienda;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato nella riunione del 21 maggio 2008 e 29 ottobre 2008 e riportato nel relativo verbale;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009, prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2007 e 2008 di cui al D. D. n. 560 del 2 ottobre 2009;

Acquisita, per il tramite dell'Ufficio competente della scrivente Direzione, in data 5 novembre 2009, la visura camerale relativa ai soggetti proponenti indicati;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al DPR del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca n. 7697 presentato in data 29 luglio 2002 dalla Basell Poliolefine Italia Srl, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998, n. 252.

2. La stipula del contratto, è subordinata alla verifica da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato dei seguenti elementi:

attualità dei requisiti e dei contenuti di innovazione e complessiva validità del progetto ovvero necessità di apportare modifiche o integrazioni a ciò funzionali;

persistenza dei requisiti soggettivi e di affidabilità economico-finanziaria dei proponenti;

3. Ove le attività progettuali risultino concluse, la stipula del contratto è subordinata alla verifica, da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato, della validità dei risultati conseguiti e della regolarità delle attività svolte nonché, per i progetti proposti da Grandi Imprese, del mantenimento dell'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato alla Ricerca.

4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

6. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

7. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

8. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

9. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

10. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la Circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 1.509.800,00 ripartita in euro 365.600,00 nella forma di contributo nella spesa ed euro 1.144.200,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2007 e 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 319

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 7697

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 7697 del 29/07/2002 Comitato del 29/10/2008
- Progetto di Ricerca

Titolo: Trattamento innovativo dei sottoprodotti derivanti dalla produzione dei catalizzatori impiegati nella produzione delle poliolefine, con recupero del titanio.

Inizio: 22/10/2002

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 29/07/2002

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Basell Poliolefine Italia S.R.L.
MILANO (MI)

- Costo Totale ammesso Euro 1.672.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.148.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 524.000,00

al netto di recuperi pari a Euro 613.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 1.148.000,00	€ 524.000,00	€ 1.672.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.148.000,00	€ 524.000,00	€ 1.672.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	20 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	20 %	10 %	75 %	70 %

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 7697

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	365.600,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.144.200,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

10A13016

DECRETO 21 aprile 2010.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. 98/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni, urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *G.U.* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *G.U.* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato sulla *G.U.* del 25 novembre 2003, n.274;

Vista la domanda di finanziamento presentata, ai sensi dell'articolo 6 del DM 8 agosto 2000, n. 593, dalla Zanotti Spa + altri, per il progetto n. 6728 in data 5 luglio 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 1866 del 12 dicembre 2002, pubblicato sulla *G.U.* n. 296 del 18 dicembre 2002, con il quale è stata disposta la sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2005, n. 120 pubblicato nella *G.U.* n. 45 del 24 febbraio 2005, con il quale sono state riaperte le attività istruttorie per i predetti progetti, prevedendosi una attività di preselezione a cura del Comitato, finalizzata ad individuare, tra tutti i progetti, quelli da avviare alle successive fasi istruttorie;

Viste le relazioni istruttorie dell'esperto scientifico e dell'istituito convenzionato pervenute in data 6 novembre 2006, prot. n. 13462;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato nella riunione del 18 aprile 2007 e riportato nel relativo verbale;

Acquisito il supplemento istruttorio da parte dall'esperto scientifico in data 6 aprile 2007;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato nella riunione del 9 maggio 2007 e riportato nel relativo verbale;

Acquisito il supplemento istruttorio da parte dall'esperto scientifico in data 31 luglio 2007;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato nella riunione del 20 settembre 2007 e riportato nel relativo verbale;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009, prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2007 e 2008 di cui al D. D. n. 560 del 2 ottobre 2009;

Acquisita, per il tramite dell'Ufficio competente della scrivente Direzione, in data 4 novembre 2009, la visura camerale relativa ai soggetti proponenti indicati;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al DPR del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca n. 6728 presentato in data 5 luglio 2002 dalla Zanotti Spa + altri, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998, n. 252.

2. La stipula del contratto, è subordinata alla verifica da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato dei seguenti elementi:

attualità dei requisiti e dei contenuti di innovazione e complessiva validità del progetto ovvero necessità di apportare modifiche o integrazioni a ciò funzionali;

persistenza dei requisiti soggettivi e di affidabilità economico-finanziaria dei proponenti;

3. Ove le attività progettuali risultino concluse, la stipula del contratto è subordinata alla verifica, da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato, della validità dei risultati conseguiti e della regolarità delle attività svolte nonché, per i progetti proposti da Grandi Imprese, del mantenimento dell'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato alla Ricerca.

4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà ai soggetti proponenti di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

6. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

7. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

8. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

9. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

10. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la Circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 1.011.563,17 ripartita in euro 505.821,17 nella forma di contributo nella spesa ed euro 505.742,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2007 e 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 69

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 6728

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 6728 del 05/07/2002 Comitato del 20/09/2007

- Progetto di Ricerca

Titolo: Refrigerazione magnetica, owero ricerca relativa all''utilizzo dell''effetto magnetocalorico in solidi ferromagnetici, come alternativa alla convenzionale compressione dei gas nei cicli di refrigerazione

Inizio: 01/09/2006

Durata Mesi: 37

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

ZANOTTI S.P.A.
PEGOGNAGA (MN)

CNR-IMEM
FONTANINI (PR)

UNIVERSITÀ DI PARMA-CHIMICA
Parma (PR)

UNIVERSITÀ DI PARMA-DIPARTIMENTO DI FISICA
Parma (PR)

UNIVERSITA' DI GENOVA - DCCI - DIP. DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE
GENOVA (GE)

- Costo Totale ammesso Euro 1.312.391,55

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.013.648,50

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 298.743,05

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 521.400,00	€ 298.743,05	€ 820.143,05
Non Eleggibile	€ 492.248,50	€ 0,00	€ 492.248,50
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.013.648,50	€ 298.743,05	€ 1.312.391,55

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 6728

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	505.821,17
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	505.742,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

10A13017

DECRETO 21 aprile 2010.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le Agevolazioni alla ricerca. (Prot. 99/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Vista la domanda di finanziamento presentata, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, dalla Lati Industria Termoplastici SpA, per il progetto n. 3211 in data 12 marzo 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 1866 del 12 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002, con il quale è stata disposta la sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2005, n. 120 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2005, con il quale sono state riaperte le attività istruttorie per i predetti progetti, prevedendosi una attività di preselezione a cura del Comitato, finalizzata ad individuare, tra tutti i progetti, quelli da avviare alle successive fasi istruttorie;

Viste le relazioni istruttorie dell'esperto scientifico e dell'istituito convenzionato pervenute in data 20 febbraio 2007 prot. n. 1556;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato nella riunione del 21 marzo 2007 e riportato nel relativo verbale;

Acquisito il supplemento istruttorio da parte dell'esperto scientifico pervenuto in data 20 giugno 2007 prot. n. 7116;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato nella riunione dell'11 luglio 2007 e riportato nel relativo verbale;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 luglio 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2007 e 2008 di cui al decreto direttoriale n. 560 del 2 ottobre 2009;

Acquisita, per il tramite dell'Ufficio competente della scrivente Direzione, in data 4 novembre 2009, la visura camerale relativa ai soggetti proponenti indicati;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca n. 3211 presentato in data 12 marzo 2002 dalla Lati Industria Termoplastici SpA, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. La stipula del contratto, è subordinata alla verifica da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato dei seguenti elementi:

attualità dei requisiti e dei contenuti di innovazione e complessiva validità del progetto ovvero necessità di apportare modifiche o integrazioni a ciò funzionali;

persistenza dei requisiti soggettivi e di affidabilità economico-finanziaria dei proponenti.

3. Ove le attività progettuali risultino concluse, la stipula del contratto è subordinata alla verifica, da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato, della validità dei risultati conseguiti e della regolarità delle attività svolte nonché, per i progetti proposti da Grandi Imprese, del mantenimento dell'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato alla Ricerca.

4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

6. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

7. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

8. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

9. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

10. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 4.266.900,00 ripartita in euro 1.279.600,00 nella forma di contributo nella spesa ed euro 2.987.300,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo Agevolazioni per la Ricerca per l'anno 2007 e 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 208

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 3211

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 3211 del 12/03/2002 Comitato del 11/07/2007
- Progetto di Ricerca

Titolo: Nuova gamma di tecnopolimeri per applicazioni nei settori elettrico ed elettronico.

Inizio: 10/06/2002

Durata Mesi: 60

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

LATI INDUSTRIA TERMOPLASTICI S.P.A.
Vedano Olona (VA)

- Costo Totale ammesso Euro 4.731.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 3.214.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.517.000,00

al netto di recuperi pari a Euro 2.500.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 3.094.000,00	€ 1.517.000,00	€ 4.611.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 3.214.000,00	€ 1.517.000,00	€ 4.731.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

*** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)**

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.279.600,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	2.987.300,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

10A13018

DECRETO 21 aprile 2010.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le Agevolazioni alla ricerca.(Prot. 100/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Vista la domanda di finanziamento presentata, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, dalla Marangoni Tyre SpA, per il progetto n. 7965 in data 1° agosto 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 1866 del 12 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002, con il quale è stata disposta la sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2005, n. 120 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2005, con il quale sono state riaperte le attività istruttorie per i predetti progetti, prevedendosi una attività di preselezione a cura del Comitato, finalizzata ad individuare, tra tutti i progetti, quelli da avviare alle successive fasi istruttorie;

Viste le relazioni istruttorie dell'esperto scientifico e dell'istituito convenzionato pervenute in data 19 ottobre 2006 prot. n. 12776;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato nella riunione del 18 gennaio 2007 e riportato nel relativo verbale;

Acquisito il supplemento istruttorio da parte dell'esperto scientifico pervenuto in data 19 aprile 2007;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato nella riunione del 9 maggio 2007 e riportato nel relativo verbale;

Vista la direttiva del Ministro dell'1l giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'esercizio 2007 e 2008 di cui al decreto direttoriale n. 560 del 2 ottobre 2009;

Acquisita, per il tramite dell'Ufficio competente della scrivente Direzione, in data 5 novembre 2009, la visura camerale relativa ai soggetti proponenti indicati;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca n. 7965 presentato in data 1° agosto 2002 dalla Marangoni Tyre SpA, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate, che formano parte integrante del presente decreto,

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. La stipula del contratto, è subordinata alla verifica da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato dei seguenti elementi:

attualità dei requisiti e dei contenuti di innovazione e complessiva validità del progetto ovvero necessità di apportare modifiche o integrazioni a ciò funzionali;

persistenza dei requisiti soggettivi e di affidabilità economico-finanziaria dei proponenti.

3. Ove le attività progettuali risultino concluse, la stipula del contratto è subordinata alla verifica, da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato, della validità dei risultati conseguiti e della regolarità delle attività svolte nonché, per i progetti proposti da Grandi Imprese, del mantenimento dell'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato alla Ricerca.

4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

6. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

7. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

8. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

9. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

10. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 2.996.900,00 ripartita in euro 719.900,00 nella forma di contributo nella spesa ed euro 2.277.000,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo Agevolazioni per la Ricerca per l'anno 2007 e 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 207

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 7965

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 7965 del 01/08/2002 Comitato del 09/05/2007
- Progetto di Ricerca

Titolo: Risparmio energetico e riduzione dell"inquinamento ambientale attraverso l"uso di materiali innovativi nella costruzione di pneumatici a bassa resistenza al rotolamento.

Inizio: 01/04/2004

Durata Mesi: 48

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Marangoni Tyre S.p.A.
ANAGNI (FR)

- Costo Totale ammesso Euro 3.334.000,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.198.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.136.000,00

al netto di recuperi pari a Euro 2.100.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 2.198.000,00	€ 1.136.000,00	€ 3.334.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.198.000,00	€ 1.136.000,00	€ 3.334.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	20 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	20 %	10 %	75 %	70 %

*** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)**

5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	719.900,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	2.277.000,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

10A13019

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 17 settembre 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione dell'«Organismo di mediazione e conciliazione forense», organismo non autonomo costituito dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bari, in Bari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 21 giugno 2010 prot. DAG 24 giugno 2010, n. 89534.E, con la quale il dott. Virgintino Emmanuele, nato a Bari il 26 aprile 1960, in qualità di legale rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bari, ha chiesto l'iscrizione dell'«Organismo di mediazione e conciliazione forense», organismo non autonomo costituito dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bari, con sede legale in Bari, piazza Enrico de Nicola n.1, codice fiscale n. 80019470725, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Atteso che i requisiti dell'organismo non autonomo «Organismo di mediazione e conciliazione forense», dichiarati dal legale rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bari, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in: Bari, piazza Enrico de Nicola n.1;

che i formatori nelle persone di:

prof. Dalfino Domenico, nato a Bari il 5 settembre 1970;

prof . Miccolis Giuseppe, nato a Bari il 31 ottobre 1960;

prof. Patroni Griffi Ugo, nato a Bari il 28 luglio 1966,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone:

L'accreditamento dell'«Organismo di mediazione e conciliazione forense», organismo non autonomo costituito dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bari, con sede legale in Bari, piazza Enrico de Nicola n.1, codice fiscale n. 80019470725, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 17 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13008

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 settembre 2010.

Ricostituzione delle sottocommissioni speciali e del comitato provinciale INPS di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASCOLI PICENO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 44 che disciplina la composizione dei Comitati Provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e in particolare, gli articoli 1, 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica stesso;

Viste le circolari del Ministero del lavoro e della P.S. - Div. III, n. 31/1989 del 14 aprile 1989 e n. 33/1989 del 14 aprile 1989 diramate in materia di composizione e competenze degli Organi di Gestione dell'I.N.P.S.;

Esaminata la circolare del Ministero del lavoro e della P.S. n. 13/3PS/127644 del 29 agosto 1970 con la quale vengono impartite direttive per costituzione dei Comitati Provinciali I.N.P.S. e forniti criteri per la ripartizione settoriale delle rappresentanze dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

Vista la lettera del Ministero del lavoro e della P.S. - D.G. Impiego n. 1/538 del 1° settembre 1987 con la quale vengono impartite istruzioni circa la individuazione del requisito della «maggiore rappresentatività»;

Vista la lettera del Ministero del lavoro e della P.S. - D.G. Rapporti di Lavoro, n. 13199/87/RS.LA.75 del 2 giugno 1987, con la quale vengono forniti dati sulla consistenza a livello nazionale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, dei dirigenti d'azienda, dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti, quali elementi di giudizio in ordine di grado di rappresentatività delle stesse organizzazioni;

Visto il precedente decreto n. 14 del 16 aprile 1998 di costituzione del Comitato Provinciale I.N.P.S. di Ascoli Piceno, ai sensi della normativa sopra richiamata;

Vista la necessità di ricostituirlo per scadenza;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge n. 30 luglio 2010, n. 122 art. 7, comma 10 di riduzione dei componenti nella misura non inferiore al 30%;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette Organizzazioni Sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione e che, detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole Organizzazioni Sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative sul territorio provinciale;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione di Contratti Collettivi, Integrativi e aziendali di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

5) partecipazione all'attività di assistenza sociale svolta dai Patronati in favore dei lavoratori;

Tenuto conto dei dati forniti dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ascoli Piceno in ordine ai settori economici interessati all'attività dell'I.N.P.S. e, in particolare, alle funzioni del Comitato Provinciale in relazione ai tre elementi di cui al secondo comma dell'art. 35 del succitato decreto presidenziale;

Tenuto conto delle notizie e dei dati acquisiti in merito da questa Direzione;

Visto che, ai sensi del penultimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i membri rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi debbono essere designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali più rappresentative, operanti nella Provincia;

Considerato che le designazioni di cui sopra sono state rimesse a questa Direzione Provinciale del Lavoro alla data del 10 maggio 2002;

Considerato che dalle risultanze dagli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative risultano maggiormente rappresentative le seguenti Organizzazioni sindacali:

per i lavoratori dipendenti:

Camera del Lavoro Territoriale (C.G.I.L.);

Unione Sindacale Territoriale (C.I.S.L.);

Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.);

Unione Generale del Lavoro (U.G.L.);

Confederazione Italiana Dirigenti d'Azienda (Manageritalia);

per i datori di lavoro:

Confindustria della Provincia di Ascoli Piceno (Confindustria);

Associazione Commercio, Turismo e Servizio (Confcommercio);

per i lavoratori autonomi:

Associazione Artigiani (Confartigianato);

Federazione Provinciale Coltivatori Diretti (C.N.C.D.);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali più rappresentative, operanti nella Provincia di Ascoli Piceno;

Considerato che faranno parte del Comitato provinciale dell'I.N.P.S.:

il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro;

il Direttore della locale Ragioneria Provinciale dello Stato;

il Dirigente della sede Provinciale dell'I.N.P.S.;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito, presso la sede provinciale dell'I.N.P.S., il Comitato Provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Ascoli Piceno, ai sensi del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, composto come segue:

Rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei Dirigenti d'Azienda:

Teresa Cirillo, nata il 14 settembre 1950 a Bellante (Teramo) (designato CGIL);

Paola Giovannozzi, nata il 9 settembre 1961 ad Ascoli Piceno (designato CGIL);

Paola Federici, nata il 6 maggio 1964 a Roccafluvione (Ascoli Piceno) (designato CISL);

Vincenzo de Angelis, nato il 23 maggio 1941 a Montegallo (Ascoli Piceno) (designato CISL);

Giovanni Camaioni, nato il 24 gennaio 1946 a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) (designato *UIL)*;

Francesco Armandi, nato il 5 aprile 1959 ad Offida (Ascoli Piceno) (designato *UGL)*;

Domenico Castelli, nato il 1° agosto 1944 a Venarotta (Ascoli Piceno) (designato Manageritalia);

Rappresentanti dei datori di lavoro:

Luciano Vizioli, nato il 2 marzo 1953 a Chieti (designato Confindustria);

Giorgio Fiori, nato l'8 settembre 1953 a Bari (designato Confcommercio);

Rappresentanti dei lavoratori autonomi:

Danilo Specchi, nato il 1° novembre 1952 ad Ascoli Piceno (designato Confartigianato);

Marco Marini, nato il 25 maggio 1967 ad Ascoli Piceno (designato Coldiretti);

Membri di diritto:

Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro;

Direttore della locale Ragioneria Provinciale dello Stato;

Dirigente della sede Provinciale dell'I.N.P.S..

Art. 2.

Commissioni speciali

Sono costitute, presso la sede dell'INPS di Ascoli Piceno, le speciali Commissioni previste dall'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989, presiedute rispettivamente dal rappresentante dei Coltivatori Diretti Mezzadri e Coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al Comitato stesso, composte dai seguenti rappresentanti oltre che dai membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 del 1° comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, come sostituito dall'art. 44 della legge n. n. 88/1989.

Commissione Coltivatori Diretti Mezzadri e Coloni:

Mauro Mreschini, nato l'8 gennaio 1975 ad Appianano del Tronto (designato *CIA)*;

Ivo Guaiani, nato il 20 agosto 1952 ad Acquasanta Terme (designato dall'UPA);

Commissione Artigiani:

Caterina Mancini, nata il 29 febbraio 1968 ad Ascoli Piceno (designato *CNA)*;

Andrea Fusco, nato il 7 ottobre 1962 in Kenia (designato UPA-CASA);

Commissione Esercenti Attività Commerciali:

Igino Cacciatori, nato il 1° ottobre 1956 ad Ascoli Piceno (designato della Confcommercio);

Ilenia Illuminati, nata il 18 novembre 1974 a San Benedetto del Tronto (designato dalla Confesercenti).

Art. 3.

Il Comitato durerà in carica quattro anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* parte seconda della Repubblica italiana.

Art. 4.

La seduta di insediamento dovrà essere convocata, dal membro più anziano di età, entro quindici giorni dalla predetta pubblicazione.

Ascoli Piceno, 8 settembre 2010

Il direttore provinciale: NATALI

10A12927

DECRETO 14 settembre 2010.

Ricostituzione delle sottocommissioni speciali e del comitato provinciale INPS di Fermo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ASCOLI PICENO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 44 che disciplina la composizione dei Comitati Provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e in particolare, gli articoli 1, 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica stesso;

Viste le circolari del Ministero del lavoro e della P.S. – Div. III, n. 31/1989 del 14 aprile 1989 e n. 33/89 del 14 aprile 1989 diramate in materia di composizione e competenze degli Organi di Gestione dell'I.N.P.S.;

Esaminata la circolare del Ministero del lavoro e della P.S. n. 13/3PS/127644 del 29 agosto 1970 con la quale vengono impartite direttive per costituzione dei Comitati Provinciali I.N.P.S. e forniti criteri per la ripartizione settoriale delle rappresentanze dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

Vista la lettera del Ministero del lavoro e della P.S. – D.G. Impiego n. 1/538 del 1° settembre 1987 con la quale vengono impartite istruzioni circa la individuazione del requisito della «maggiore rappresentatività»;

Vista la lettera del Ministero del lavoro e della P.S. – D.G. Rapporti di Lavoro, n. 13199/87/RS.LA.75 del 2 giugno 1987, con la quale vengono forniti dati sulla consistenza a livello nazionale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, dei dirigenti d'azienda, dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti, quali elementi di giudizio in ordine di grado di rappresentatività delle stesse organizzazioni;

Visto il precedente decreto n. 14 del 16 aprile 1998 di costituzione del Comitato Provinciale I.N.P.S. di Ascoli Piceno, ai sensi della normativa sopra richiamata;

Vista la necessità di ricostituirlo per scadenza;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge n. 30 luglio 2010, n. 122 art. 7, comma 10 di riduzione dei componenti nella misura non inferiore al 30%;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette Organizzazioni Sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione e che, detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole Organizzazioni Sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative sul territorio provinciale;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione di Contratti Collettivi, Integrativi e aziendali di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

5) partecipazione all'attività di assistenza sociale svolta dai Patronati in favore dei lavoratori;

Tenuto conto dei dati forniti dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Fermo in ordine ai settori economici interessati all'attività dell'I.N.P.S. e, in particolare, alle funzioni del Comitato Provinciale in relazione ai tre elementi di cui al secondo comma dell'art. 35 del succitato decreto presidenziale;

Tenuto conto delle notizie e dei dati acquisiti in merito da questa Direzione;

Visto che, ai sensi del penultimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i membri rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi debbono essere designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali più rappresentative, operanti nella Provincia;

Considerato che le designazioni di cui sopra sono state rimesse a questa Direzione Provinciale del Lavoro alla data del 10 maggio 2002;

Considerato che dalle risultanze dagli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative risultano maggiormente rappresentative le seguenti Organizzazioni sindacali:

per i lavoratori dipendenti:

Camera del Lavoro Territoriale (C.G.I.L.);

Unione Sindacale Territoriale (C.I.S.L.);

Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.);

Confederazione Italiana Dirigenti d'Azienda (Manageritalia);

per i datori di lavoro:

Confindustria della Provincia di Fermo (Confindustria);

Associazione Commercio, Turismo e Servizio (Confcommercio);

per i lavoratori autonomi:

UAPI (Confartigianato);

Federazione Provinciale Coltivatori Diretti (C.N.C.D.);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali più rappresentative, operanti nella Provincia di Fermo;

Considerato che faranno parte del Comitato provinciale dell'I.N.P.S.:

il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro;

il Direttore della locale Ragioneria Provinciale dello Stato;

il Dirigente della sede Provinciale dell'I.N.P.S.;

Decreta:

Art. 1.

È costituita, presso la sede provinciale dell'I.N.P.S., il Comitato Provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Fermo, ai sensi del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, composto come segue:

Rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei Dirigenti d'Azienda:

Ernesto Tassotti, nato il 31 luglio 1950 a Monterubbiano (designato CGIL);

Guglielmo Malaspina, nato il 15 dicembre 1955 a Fermo (designato CGIL);

Giuseppe Meconi, nato il 7 giugno 1971 a Fermo (Ascoli Piceno) (designato CGIL);

Antonio Porto, nato il 29 dicembre 1943 a Fermo (designato CISL) ;

Cristiano Fiori, nato il 4 gennaio 1981 a Fermo (designato CISL);

Giulio Simoni, nato il 1° luglio 1952 a Fermo (designato *UIL)*;

Eraldo Rossini, nato il 20 luglio 1950 ad ancona (designato Manageritalia);

Rappresentanti dei datori di lavoro:

Nicolai Claudia, nata il 14 luglio 1964 ad Ascoli Piceno (designato Confindustria);

Maria Teresa Scriboni, nata il 13 dicembre 1955 a Falerone (designato Confcommercio);

Rappresentanti dei lavoratori autonomi:

Luigi Troiani, nato il 18 gennaio 1963 a Rotella (Ascoli Piceno) (designato Coldiretti);

Novello di Battista, nato il 2 gennaio 1951 a Montegranaro (designato Confartigianato);

Membri di diritto:

Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro;

Direttore della locale Ragioneria Provinciale dello Stato;

Dirigente della sede Provinciale dell'I.N.P.S..

Art. 2.

Commissioni speciali

Sono costitute, presso la sede dell'INPS di Fermo, le speciali Commissioni previste dall'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989, presiedute rispettivamente dal rappresentante dei Coltivatori Diretti Mezzadri e Coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al Comitato stesso, composte dai seguenti rappresentanti oltre che dai membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 del 1° comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989.

Commissione Coltivatori Diretti Mezzadri e Coloni:

Rosella Stortini, nata il 9 aprile 1978 ad Amandola (designato *CIA)*;

Massimo Viozzi, nato il 19 maggio 1957 a Belmonte Piceno (designato dall'UPA);

Commissione artigiani:

Felice Monsignori, nato il 16 marzo 1950 a Montefortino (designato *CNA)*;

Claudio Massa, nato il 24 settembre 1945 a Roma (designato UPA-CASA);

Commissione Esercenti Attività Commerciali:

Moira Magro, nata il 21 maggio 1982 a San Severo FG (designato della Confcommercio);

Lambertucci Daniela, nata il 28 agosto 1958 a Porto San Giorgio (designato dalla Confesercenti).

Art. 3.

Il Comitato durerà in carica quattro anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* parte seconda della Repubblica italiana.

Art. 4.

La seduta di insediamento dovrà essere convocata, dal membro più anziano di età, entro quindici giorni dalla predetta pubblicazione.

Ascoli Piceno, 14 settembre 2010

Il direttore provinciale: NATALI

10A12928

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 settembre 2010.

Designazione dell'«Agenzia Laore Sardegna», quale autorità pubblica ad effettuare i controlli sulla denominazione «Carciofo Spinoso di Sardegna» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 29 marzo 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto il decreto 29 marzo 2010, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione «Carciofo Spinoso di Sardegna», il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta con nota n. 20252 del 28 dicembre 2009;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerato che con deliberazione n. 51/19 del 24 settembre 2008 la giunta regionale della Sardegna ha designato l'«Agenzia Laore Sardegna» quale organismo pubblico di controllo sulle produzioni a marchio comunitario di qualità;

Considerato che il Consorzio per la tutela della DOP Carciofo Spinoso di Sardegna ha indicato per il controllo sulla denominazione «Carciofo Spinoso di Sardegna» l'«Agenzia Laore Sardegna» con sede in Cagliari, via Caprera n. 8;

Considerato che l'«Agenzia Laore Sardegna» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Carciofo Spinoso di Sardegna» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/99, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 22 settembre 2010;

Visti la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'«Agenzia Laore Sardegna» con sede in Cagliari, via Caprera n. 8, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Carciofo Spinoso di Sardegna» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 29 marzo 2010.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'«Agenzia Laore Sardegna» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'«Agenzia Laore Sardegna» non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Carciofo Spinoso di Sardegna», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'«Agenzia Laore Sardegna», comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'«Agenzia Laore Sardegna» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione all'esame dei Servizi comunitari e consultabile nel sito istituzionale del Ministero e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Carciofo Spinoso di Sardegna», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Carciofo Spinoso di Sardegna» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'«Agenzia Laore Sardegna» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'«Agenzia Laore Sardegna» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Carciofo Spinoso di Sardegna» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'«Agenzia Laore Sardegna» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'«Agenzia Laore Sardegna» è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Autonoma Sardegna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2010, l'adesione al sistema dei controlli è consentita entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Dal momento che l'autorizzazione all'«Agenzia Laore Sardegna» a eseguire il controllo sulla denominazione «Carciofo Spinoso di Sardegna» viene concessa mentre il processo produttivo della denominazione è in atto, l'«Agenzia Laore Sardegna» potrà accettare da ciascun aderente al circuito tutelato, sotto la loro propria responsabilità, autodichiarazioni di conformità per le fasi produttive precedenti l'avvio del controllo ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A12398

DECRETO 5 ottobre 2010.

Iscrizione della varietà di peperone «Quadrato di Carmagnola» al registro nazionale delle varietà da conservazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, n. 1065, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, in particolare l'art. 2-*bis* che sostituisce l'art. 19-*bis* della citata legge n. 1096/71 e con il quale è prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro nazionale della varietà da conservazione, così come definite dal medesimo art. 2-*bis*;

Visto il decreto ministeriale del 18 aprile 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 maggio 2008 recante disposizioni applicative per la commercializzazione di sementi di varietà da conservazione ed, in particolare, l'art. 2, comma 3 che stabilisce le modalità per ciò che concerne la presentazione della domanda di iscrizione al registro e l'esame delle varietà;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il D.P.R. 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il parere favorevole della regione Piemonte espresso con nota del 6 luglio 2009;

Vista la nota aggiuntiva della Regione Piemonte del 13 ottobre 2009 con la quale vengono forniti dati integrativi relativi alle notizie storiche della coltura, all'ambito locale e all'area tradizionale di coltivazione interessate alla produzione di semente della varietà di peperone «Quadrato di Carmagnola»;

Vista la nota aggiuntiva della Regione Piemonte dell'8 aprile 2010 con la quale vengono forniti dati integrativi in relazione agli investimenti unitari di semente e alle superfici destinate alla produzione dei relativi ortaggi;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 22 settembre 2010 ha preso atto delle conclusioni cui è pervenuta la regione Piemonte per ciò che concerne l'esame della varietà di peperone indicata all'art. 1 del presente decreto;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varietà:

PEPERONE

Codice	Denominazione	Sinonimo	Responsabile della conservazione in purezza
3197	Quadrato di Carmagnola	Quadrato	Consorzio di ricerca e sviluppo per l'ortofrutticoltura piemontese (CReSO) - Cuneo

Art. 2.

La zona di origine e di produzione della semente della varietà da conservazione di peperone «Quadrato di Carmagnola» coincide con i territori dei comuni di Carmagnola, Candiolo, Cambiano, Carignano, Castagnole Piemonte, Cercenasco, Chieri, Isolabella, La Loggia, Lombriasco, Moncalieri, Nichelino, Osasio, Pancalieri, Piobesi Torinese, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena, Scalenghe, Trofarello, Vigone, Villafranca Piemonte, Villastellone, Vinovo e Virle Piemonte, situati nella provincia di Torino, e dei comuni di Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Cavallerleone, Ceresole Alba, Faule, Murello, Polonghera, Racconigi e Sommaria del Bosco, situati nella provincia di Cuneo.

Art. 3.

La zona di coltivazione della varietà di peperone «Quadrato di Carmagnola» coincide con la zona di origine della varietà. Considerato l'investimento unitario tipico e la superficie totale della zona di coltivazione, pari a circa 15 ettari, i limiti quantitativi per la produzione di sementi è fissata in 3,5 kg per anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2010

Il direttore generale: BLASI

Avvertenza: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

10A12572

DECRETO 5 ottobre 2010.

Iscrizione della varietà di peperone «Cuneo» al registro nazionale delle varietà da conservazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, n. 1065, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, in particolare l'art. 2-*bis* che sostituisce l'art. 19-*bis* della citata legge n. 1096/71 e con il quale è prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro nazionale della varietà da conservazione, così come definite dal medesimo art. 2-*bis*;

Visto il decreto ministeriale del 18 aprile 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 maggio 2008 recante disposizioni applicative per la commercializzazione di sementi di varietà da conservazione ed, in particolare, l'art. 2, comma 3 che stabilisce le modalità per ciò che concerne la presentazione della domanda di iscrizione al registro e l'esame delle varietà;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il D.P.R. 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il parere favorevole della regione Piemonte espresso con nota del 6 luglio 2009;

Vista la nota aggiuntiva della Regione Piemonte del 13 ottobre 2009 con la quale vengono forniti dati integrativi relativi alle notizie storiche della coltura, all'ambito locale e all'area tradizionale di coltivazione interessate alla produzione di semente della varietà di peperone «Cuneo»;

Vista la nota aggiuntiva della Regione Piemonte dell'8 aprile 2010 con la quale vengono forniti dati integrativi in relazione agli investimenti unitari di semente e alle superfici destinate alla produzione dei relativi ortaggi;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 22 settembre 2010 ha preso atto delle conclusioni cui è pervenuta la regione Piemonte per ciò che concerne l'esame della varietà di peperone indicata all'art. 1 del presente decreto;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varietà:

PEPERONE

Codice	Denominazione	Sinonimo	Responsabile della conservazione in purezza
3198	Cuneo	Trottola	Consorzio di ricerca e sviluppo per l'ortofrutticoltura piemontese (CReSo) - Cuneo

Art. 2.

La zona di origine e di produzione della semente della varietà da conservazione di peperone «Cuneo» coincide con i territori dei comuni di Cuneo e di Boves, Peveragno, Castelletto Stura, Mondovì, Fossano, Levaldigi, Centallo, Bra, Marene, Cervere, Racconigi, Cavallermaggiore, Cavallerleone, Sommariva Bosco e Ceresole d'Alba situati nella provincia di Cuneo.

Art. 3.

La zona di coltivazione della varietà di peperone «Cuneo» coincide con la zona di origine della varietà. Considerato l'investimento unitario tipico e la superficie totale della zona di coltivazione, pari a circa 35 ettari, i limiti quantitativi per la produzione di sementi è fissata in 15 kg per anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2010

Il direttore generale: BLASI

Avvertenza: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

10A12573

DECRETO 8 ottobre 2010.

Riconoscimento della indicazione geografica tipica «Costa Toscana» e approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la richiesta presentata dall'Ente Tutela Vini di Toscana intesa a ottenere il riconoscimento della indicazione tipica geografica «Costa Toscana» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Livorno il 10 giugno 2010, con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana in merito alla proposta dell'Ente sopra indicato, di riconoscimento della indicazione tipica geografica «Costa Toscana» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini;

Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Costa Toscana» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 24 agosto 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto di dover procedere al riconoscimento della indicazione geografica tipica «Costa Toscana» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in conformità al parere ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. L'indicazione geografica tipica «Costa Toscana» è riconosciuta ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. L'indicazione geografica tipica «Costa Toscana» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

I soggetti che intendono rivendicare, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini ad indicazione geografica tipica «Costa Toscana» provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell' annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la IGT in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, e conformemente alle disposizioni di cui alla circolare ministeriale del 30 luglio 2010, n. 11960, recante disposizioni sulle rivendicazioni delle produzioni DOCG, DOC e IGT provenienti dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Costa Toscana» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

All'allegato «A» sono riportati i codici di tutte le tipologie dei vini a indicazione geografica tipica «Costa Toscana» di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica
“ Costa Toscana”

Articolo 1

Denominazione dei vini

1.L’indicazione geografica tipica “Costa Toscana”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni stabilite dal presente disciplinare, per le seguenti tipologie:

a) Bianco, anche nella tipologia frizzante, abboccato, dolce;
Rosso , anche nella tipologia abboccato e dolce;
Rosato, anche nella tipologia frizzante;
Novello;
Passito, (da uve appassite);
Vendemmia tardiva, (da uve stramature);

b) tipologie con l’indicazione aggiuntiva del nome del o dei vitigni.

Articolo 2

Base ampelografica

1. I vini a indicazione geografica tipica “Costa Toscana”, di cui all’art.1, comma 1, lett.a), devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, in ambito aziendale, dai vitigni idonei alla coltivazione nella regione Toscana, iscritti nel registro nazionale della varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

2. L’indicazione geografica tipica “Costa Toscana” con la specificazione varietale, di cui all’art.1, comma 1, lett.b), è riservata ai vini ottenuti, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, da uve provenienti da vigneti composti, in ambito aziendale, dai corrispondenti vitigni idonei alla coltivazione nella regione Toscana, iscritti nel registro nazionale della varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Costa Toscana" corrisponde all'intero territorio amministrativo dei comuni appresso indicati:

Provincia di Massa Carrara:

Fosdinovo, Carrara, Massa, Montignoso, Aulla, Podenzana, Mulazzo, Pontremoli, Bagnone, Villafranca in Lunigiana, Licciana Nardi, Fivizzano e Filattiera

Provincia di Lucca:

Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore, Viareggio, Capannori, Lucca, Massarosa, Montecarlo, Altopascio, Porcari, Seravezza, Villa Basilica, Pescaglia, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Gallicano, Barga, Fosciandora, Molazzana e Stazzema.

Provincia di Pisa:

Vecchiano, San Giuliano, Pisa, Fauglia, Crespina, Lari, Lorenzana, Casciana Terme, Terricciola, Orciano Pisano, Santa Luce, Chianni, Castellina Marittima, Riparbella, Montescudaio, Guardistallo, Casale Marittimo, Capannoli, Palaia, Peccioli, Laiatico, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Calcinaia, Ponsacco, Pontedera, Cascina.

Provincia di Livorno:

Comuni costituenti l'intero territorio provinciale.

Provincia di Grosseto:

Follonica, Monterotondo Marittimo, Massa Marittima, Scarlino, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Grosseto, Campagnatico, Scansano, Magliano in Toscana, Orbetello, Capalbio, Monte Argentario, Manciano, Isola del Giglio, Roccastrada, Semproniano, Sorano, Pitigliano, Civitella Paganico, Cinigiano, Roccalbegna, Castel del Piano.

Articolo 4

Norme per la viticoltura

Condizioni naturali dell'ambiente

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1

devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche indicate dal presente disciplinare.

Densità d'impianto

I vigneti di nuova realizzazione destinati alla produzione di vini Igt "Costa Toscana" devono avere la densità di impianto dei ceppi per ettaro non inferiore a 4.000.

Resa massima ad ettaro e titolo alcolometrico volumico minimo naturale :

ROSSO – NOVELLO – ROSATO

12 t 11,00%

BIANCO

14 t 10,50%

VENDEMMIA TARDIVA (da uve stramature)

9 t 15,00%

PASSITO (da uve appassite)

12 t 16,00%

Tali rese massime sono già comprensive dell'aumento di cui al D.M. 02/08/96 e sono rispettate anche per le tipologie con riferimento al nome del o dei vitigni costituenti.

Articolo 5

Norme per la vinificazione

Zona di vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delle uve di cui all'articolo 3, tuttavia è consentito che dette operazioni vengano effettuate nell'ambito territoriale della regione Toscana.

Elaborazione

Nella vinificazione sono ammesse le pratiche previste dalla normativa in vigore atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.

Per la produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Costa Toscana" rossi è consentita la pratica del governo all'uso toscano consistente nella rifermentazione del vino mediante l'aggiunta di uve leggermente appassite che, previa ammostatura, hanno iniziato il processo di fermentazione. Tale operazione deve essere eseguita entro il 30 Novembre dell'anno di produzione.

Per le uve stramature il raccolto deve avvenire successivamente al 15 ottobre.

Resa uva/vino

La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

tipologie	Resa in vino finito	Produzione massima vino hl/ha
Rosso - Novello – Rosato	75%	90
Bianco	75%	105
Vendemmia tardiva (da uve stramature)	40%	36
Passito (da uve appassite)	35%	42

Tali rese massime sono rispettate anche in caso di tipologie con impiego della specificazione di vitigno.

Le condizioni suddette hanno applicazione indipendentemente dalle varietà dei vitigni utilizzati.

Immissione al consumo

Rosso, anche per le tipologie abboccato e dolce:

1 febbraio dell'anno successivo a quello del raccolto.

Rosato e bianco, anche per le tipologie frizzante, abboccato e dolce:

1 gennaio dell'anno successivo a quello del raccolto.

Vino da uve stramature e da uve appassite:

1 marzo dell' anno successivo a quello del raccolto:

Novello:

nel rispetto della normativa di legge.

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

ROSSO

Titolo alcolometrico volumico totale: minimo 12%.

NOVELLO

Titolo alcolometrico volumico totale: minimo 11%.

ROSATO

Titolo alcolometrico volumico totale: minimo 11%.

BIANCO

Titolo alcolometrico volumico totale: minimo 11,50%.

Vendemmia tardiva (da uve stramature)

Titolo alcolometrico volumico totale: minimo 15%,

effettivo svolto minimo 12%.

Passito (da uve appassite)

Titolo alcolometrico volumico totale: minimo 16%, effettivo svolto minimo 9%.

Per le tipologie abboccato e dolce: alcool non svolto nei limiti di legge.
Lo stesso titolo alcolometrico volumico totale minimo è previsto per le tipologie con riferimento al nome del o dei vitigni costituenti

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore, e particolari documentazioni e menzioni, distinzioni e condizioni produttive previste dalla normativa comunitaria e nazionale.
Per tutti i vini a indicazione geografica tipica "Costa Toscana", con l'esclusione delle tipologie frizzanti, è obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8

Confezionamento

Volumi nominali
Per le tipologie di vino vendemmia tardiva e passito le capacità previste sono limitate a 0,375, 0,500 e 0,750 litri .
Tappatura e recipienti
I tipi di recipienti utilizzati per il confezionamento dei vini a Igt "Costa Toscana" sono esclusivamente quelli tradizionali.
E' vietato l'uso di tappo a corona e di capsule a strappo. Per tutti i vini a Igt "Costa Toscana" i recipienti devono essere di vetro.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
COSTA TOSCANA BIANCO	C146	X	888	1	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA BIANCO ABBOCCATO	C146	X	888	1	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA BIANCO DOLCE	C146	X	888	1	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA BIANCO FRIZZANTE	C146	X	888	1	X	X	F	0	X
COSTA TOSCANA BIANCO NOVELLO	C146	X	888	1	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA BIANCO PASSITO	C146	X	888	1	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	888	1	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA ROSSO	C146	X	999	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA ROSSO ABBOCCATO	C146	X	999	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA ROSSO DOLCE	C146	X	999	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA ROSSO NOVELLO	C146	X	999	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA ROSSO PASSITO	C146	X	999	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA ROSSO VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	999	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA ROSATO	C146	X	999	3	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA ROSATO FRIZZANTE	C146	X	999	3	X	X	F	0	X
COSTA TOSCANA ROSATO NOVELLO	C146	X	999	3	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA ROSATO PASSITO	C146	X	999	3	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA ROSATO VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	999	3	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA ABRUSCO	C146	X	347	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA ABRUSCO ABBOCCATO	C146	X	347	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA ABRUSCO DOLCE	C146	X	347	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA ABRUSCO NOVELLO	C146	X	347	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA ABRUSCO PASSITO	C146	X	347	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA ABRUSCO VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	347	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA ALBAROLA	C146	X	008	1	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA ALBAROLA ABBOCCATO	C146	X	008	1	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA ALBAROLA DOLCE	C146	X	008	1	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA ALBAROLA FRIZZANTE	C146	X	008	1	X	X	F	0	X
COSTA TOSCANA ALBAROLA NOVELLO	C146	X	008	1	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA ALBAROLA PASSITO	C146	X	008	1	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA ALBAROLA VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	008	1	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA ALEATICO	C146	X	009	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA ALEATICO ABBOCCATO	C146	X	009	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA ALEATICO DOLCE	C146	X	009	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA ALEATICO NOVELLO	C146	X	009	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA ALEATICO PASSITO	C146	X	009	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA ALEATICO VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	009	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA ALICANTE	C146	X	010	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA ALICANTE ABBOCCATO	C146	X	010	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA ALICANTE BOUSCHET	C146	X	011	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA ALICANTE BOUSCHET ABBOCCATO	C146	X	011	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA ALICANTE BOUSCHET DOLCE	C146	X	011	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA ALICANTE BOUSCHET NOVELLO	C146	X	011	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA ALICANTE BOUSCHET PASSITO	C146	X	011	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA ALICANTE BOUSCHET VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	011	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA ALICANTE DOLCE	C146	X	010	2	X	X	E	0	D

COSTA TOSCANA ALICANTE NOVELLO	C146	X	010	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA ALICANTE PASSITO	C146	X	010	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA ALICANTE VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	010	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA ANCELLOTTA	C146	X	012	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA ANCELLOTTA ABBOCCATO	C146	X	012	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA ANCELLOTTA DOLCE	C146	X	012	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA ANCELLOTTA NOVELLO	C146	X	012	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA ANCELLOTTA PASSITO	C146	X	012	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA ANCELLOTTA VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	012	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA ANSONICA	C146	X	013	1	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA ANSONICA ABBOCCATO	C146	X	013	1	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA ANSONICA DOLCE	C146	X	013	1	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA ANSONICA FRIZZANTE	C146	X	013	1	X	X	F	0	X
COSTA TOSCANA ANSONICA NOVELLO	C146	X	013	1	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA ANSONICA PASSITO	C146	X	013	1	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA ANSONICA VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	013	1	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA BARBERA	C146	X	019	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA BARBERA ABBOCCATO	C146	X	019	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA BARBERA DOLCE	C146	X	019	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA BARBERA NOVELLO	C146	X	019	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA BARBERA PASSITO	C146	X	019	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA BARBERA VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	019	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA BARSAGLINA	C146	X	022	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA BARSAGLINA ABBOCCATO	C146	X	022	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA BARSAGLINA DOLCE	C146	X	022	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA BARSAGLINA NOVELLO	C146	X	022	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA BARSAGLINA PASSITO	C146	X	022	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA BARSAGLINA VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	022	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA BIANCONE	C146	X	030	1	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA BIANCONE ABBOCCATO	C146	X	030	1	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA BIANCONE DOLCE	C146	X	030	1	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA BIANCONE FRIZZANTE	C146	X	030	1	X	X	F	0	X
COSTA TOSCANA BIANCONE NOVELLO	C146	X	030	1	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA BIANCONE PASSITO	C146	X	030	1	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA BIANCONE VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	030	1	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA BONAMICO	C146	X	034	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA BONAMICO ABBOCCATO	C146	X	034	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA BONAMICO DOLCE	C146	X	034	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA BONAMICO NOVELLO	C146	X	034	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA BONAMICO PASSITO	C146	X	034	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA BONAMICO VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	034	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA BRACCIOLA NERA	C146	X	039	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA BRACCIOLA NERA ABBOCCATO	C146	X	039	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA BRACCIOLA NERA DOLCE	C146	X	039	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA BRACCIOLA NERA NOVELLO	C146	X	039	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA BRACCIOLA NERA PASSITO	C146	X	039	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA BRACCIOLA NERA VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	039	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA CABERNET FRANC	C146	X	042	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA CABERNET FRANC ABBOCCATO	C146	X	042	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA CABERNET FRANC DOLCE	C146	X	042	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA CABERNET FRANC NOVELLO	C146	X	042	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA CABERNET FRANC PASSITO	C146	X	042	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA CABERNET FRANC VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	042	2	F	X	L	0	X

COSTA TOSCANA CABERNET SAUVIGNON	C146	X	043	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA CABERNET SAUVIGNON ABBOCCATO	C146	X	043	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA CABERNET SAUVIGNON DOLCE	C146	X	043	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA CABERNET SAUVIGNON NOVELLO	C146	X	043	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA CABERNET SAUVIGNON PASSITO	C146	X	043	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA CABERNET SAUVIGNON VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	043	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA CALABRESE	C146	X	046	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA CALABRESE ABBOCCATO	C146	X	046	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA CALABRESE DOLCE	C146	X	046	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA CALABRESE NOVELLO	C146	X	046	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA CALABRESE PASSITO	C146	X	046	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA CALABRESE VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	046	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA CALORIA	C146	X	047	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA CALORIA ABBOCCATO	C146	X	047	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA CALORIA DOLCE	C146	X	047	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA CALORIA NOVELLO	C146	X	047	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA CALORIA PASSITO	C146	X	047	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA CALORIA VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	047	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA CANAIOLO BIANCO	C146	X	048	1	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA CANAIOLO BIANCO ABBOCCATO	C146	X	048	1	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA CANAIOLO BIANCO DOLCE	C146	X	048	1	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA CANAIOLO BIANCO FRIZZANTE	C146	X	048	1	X	X	F	0	X
COSTA TOSCANA CANAIOLO BIANCO NOVELLO	C146	X	048	1	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA CANAIOLO BIANCO PASSITO	C146	X	048	1	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA CANAIOLO BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	048	1	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA CANAIOLO NERO	C146	X	049	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA CANAIOLO NERO ABBOCCATO	C146	X	049	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA CANAIOLO NERO DOLCE	C146	X	049	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA CANAIOLO NERO NOVELLO	C146	X	049	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA CANAIOLO NERO PASSITO	C146	X	049	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA CANAIOLO NERO VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	049	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA CANINA	C146	X	050	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA CANINA ABBOCCATO	C146	X	050	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA CANINA DOLCE	C146	X	050	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA CANINA NOVELLO	C146	X	050	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA CANINA PASSITO	C146	X	050	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA CANINA VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	050	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA CESANESE D'AFFILE	C146	X	061	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA CESANESE D'AFFILE ABBOCCATO	C146	X	061	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA CESANESE D'AFFILE DOLCE	C146	X	061	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA CESANESE D'AFFILE NOVELLO	C146	X	061	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA CESANESE D'AFFILE PASSITO	C146	X	061	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA CESANESE D'AFFILE VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	061	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA CHARDONNAY	C146	X	298	1	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA CHARDONNAY ABBOCCATO	C146	X	298	1	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA CHARDONNAY DOLCE	C146	X	298	1	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA CHARDONNAY FRIZZANTE	C146	X	298	1	X	X	F	0	X
COSTA TOSCANA CHARDONNAY NOVELLO	C146	X	298	1	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA CHARDONNAY PASSITO	C146	X	298	1	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA CHARDONNAY VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	298	1	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA CILIEGIOLO	C146	X	062	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA CILIEGIOLO ABBOCCATO	C146	X	062	2	X	X	E	0	B

COSTA TOSCANA CILIEGIOLO DOLCE	C146	X	062	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA CILIEGIOLO NOVELLO	C146	X	062	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA CILIEGIOLO PASSITO	C146	X	062	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA CILIEGIOLO VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	062	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA CLAIRETTE	C146	X	063	1	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA CLAIRETTE ABBOCCATO	C146	X	063	1	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA CLAIRETTE DOLCE	C146	X	063	1	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA CLAIRETTE FRIZZANTE	C146	X	063	1	X	X	F	0	X
COSTA TOSCANA CLAIRETTE NOVELLO	C146	X	063	1	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA CLAIRETTE PASSITO	C146	X	063	1	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA CLAIRETTE VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	063	1	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA COLOMBANA N.	C146	X	066	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA COLOMBANA N. ABBOCCATO	C146	X	066	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA COLOMBANA N. DOLCE	C146	X	066	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA COLOMBANA N. NOVELLO	C146	X	066	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA COLOMBANA N. PASSITO	C146	X	066	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA COLOMBANA N. VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	066	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA COLORINO	C146	X	067	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA COLORINO ABBOCCATO	C146	X	067	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA COLORINO DOLCE	C146	X	067	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA COLORINO NOVELLO	C146	X	067	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA COLORINO PASSITO	C146	X	067	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA COLORINO VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	067	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA DURELLA	C146	X	077	1	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA DURELLA ABBOCCATO	C146	X	077	1	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA DURELLA DOLCE	C146	X	077	1	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA DURELLA FRIZZANTE	C146	X	077	1	X	X	F	0	X
COSTA TOSCANA DURELLA NOVELLO	C146	X	077	1	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA DURELLA PASSITO	C146	X	077	1	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA DURELLA VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	077	1	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA FIANO	C146	X	081	1	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA FIANO ABBOCCATO	C146	X	081	1	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA FIANO DOLCE	C146	X	081	1	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA FIANO FRIZZANTE	C146	X	081	1	X	X	F	0	X
COSTA TOSCANA FIANO NOVELLO	C146	X	081	1	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA FIANO PASSITO	C146	X	081	1	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA FIANO VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	081	1	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA FOGLIA TONDA	C146	X	082	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA FOGLIA TONDA ABBOCCATO	C146	X	082	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA FOGLIA TONDA DOLCE	C146	X	082	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA FOGLIA TONDA NOVELLO	C146	X	082	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA FOGLIA TONDA PASSITO	C146	X	082	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA FOGLIA TONDA VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	082	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA GAMAY	C146	X	091	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA GAMAY ABBOCCATO	C146	X	091	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA GAMAY DOLCE	C146	X	091	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA GAMAY NOVELLO	C146	X	091	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA GAMAY PASSITO	C146	X	091	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA GAMAY VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	091	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA GRECHETTO	C146	X	095	1	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA GRECHETTO ABBOCCATO	C146	X	095	1	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA GRECHETTO DOLCE	C146	X	095	1	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA GRECHETTO FRIZZANTE	C146	X	095	1	X	X	F	0	X

COSTA TOSCANA GRECHETTO NOVELLO	C146	X	095	1	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA GRECHETTO PASSITO	C146	X	095	1	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA GRECHETTO VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	095	1	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA GRECO	C146	X	097	1	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA GRECO ABBOCCATO	C146	X	097	1	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA GRECO DOLCE	C146	X	097	1	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA GRECO FRIZZANTE	C146	X	097	1	X	X	F	0	X
COSTA TOSCANA GRECO NOVELLO	C146	X	097	1	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA GRECO PASSITO	C146	X	097	1	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA GRECO VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	097	1	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA GROPPELLO DI SANTO STEFANO	C146	X	103	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA GROPPELLO DI SANTO STEFANO ABBOCCATO	C146	X	103	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA GROPPELLO DI SANTO STEFANO DOLCE	C146	X	103	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA GROPPELLO DI SANTO STEFANO NOVELLO	C146	X	103	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA GROPPELLO DI SANTO STEFANO PASSITO	C146	X	103	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA GROPPELLO DI SANTO STEFANO VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	103	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA GROPPELLO GENTILE	C146	X	104	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA GROPPELLO GENTILE ABBOCCATO	C146	X	104	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA GROPPELLO GENTILE DOLCE	C146	X	104	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA GROPPELLO GENTILE NOVELLO	C146	X	104	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA GROPPELLO GENTILE PASSITO	C146	X	104	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA GROPPELLO GENTILE VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	104	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA INCROCIO BRUNI 54	C146	X	108	1	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA INCROCIO BRUNI 54 ABBOCCATO	C146	X	108	1	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA INCROCIO BRUNI 54 DOLCE	C146	X	108	1	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA INCROCIO BRUNI 54 FRIZZANTE	C146	X	108	1	X	X	F	0	X
COSTA TOSCANA INCROCIO BRUNI 54 NOVELLO	C146	X	108	1	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA INCROCIO BRUNI 54 PASSITO	C146	X	108	1	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA INCROCIO BRUNI 54 VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	108	1	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA LIVORNESE	C146	X	122	1	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA LIVORNESE ABBOCCATO	C146	X	122	1	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA LIVORNESE DOLCE	C146	X	122	1	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA LIVORNESE FRIZZANTE	C146	X	122	1	X	X	F	0	X
COSTA TOSCANA LIVORNESE NOVELLO	C146	X	122	1	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA LIVORNESE PASSITO	C146	X	122	1	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA LIVORNESE VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	122	1	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA MALBECH	C146	X	127	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA MALBECH ABBOCCATO	C146	X	127	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA MALBECH DOLCE	C146	X	127	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA MALBECH NOVELLO	C146	X	127	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA MALBECH PASSITO	C146	X	127	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA MALBECH VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	127	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA MAMMOLO	C146	X	142	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA MALVASIA A BACCA BIANCA	C146	X	MAB	1	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA MALVASIA A BACCA BIANCA ABBOCCATO	C146	X	MAB	1	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA MALVASIA A BACCA BIANCA DOLCE	C146	X	MAB	1	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA MALVASIA A BACCA BIANCA FRIZZANTE	C146	X	MAB	1	X	X	C	0	X
COSTA TOSCANA MALVASIA A BACCA BIANCA NOVELLO	C146	X	MAB	1	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA MALVASIA A BACCA BIANCA PASSITO	C146	X	MAB	1	D	X	E	0	X

COSTA TOSCANA MALVASIA A BACCA BIANCA VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	MAB	1	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA MALVASIA A BACCA NERA	C146	X	MAN	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA MALVASIA A BACCA NERA ABBOCCATO	C146	X	MAN	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA MALVASIA A BACCA NERA DOLCE	C146	X	MAN	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA MALVASIA A BACCA NERA NOVELLO	C146	X	MAN	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA MALVASIA A BACCA NERA PASSITO	C146	X	MAN	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA MALVASIA A BACCA NERA VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	MAN	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA MALVASIA BIANCA LUNGA	C146	X	132	1	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA MALVASIA BIANCA LUNGA ABBOCCATO	C146	X	132	1	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA MALVASIA BIANCA LUNGA DOLCE	C146	X	132	1	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA MALVASIA BIANCA LUNGA FRIZZANTE	C146	X	132	1	X	X	F	0	X
COSTA TOSCANA MALVASIA BIANCA LUNGA NOVELLO	C146	X	132	1	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA MALVASIA BIANCA LUNGA PASSITO	C146	X	132	1	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA MALVASIA BIANCA LUNGA VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	132	1	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA MALVASIA N.	C146	X	128	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA MALVASIA N. ABBOCCATO	C146	X	128	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA MALVASIA N. DOLCE	C146	X	128	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA MALVASIA N. NOVELLO	C146	X	128	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA MALVASIA N. PASSITO	C146	X	128	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA MALVASIA N. VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	128	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA MAMMOLO ABBOCCATO	C146	X	142	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA MAMMOLO DOLCE	C146	X	142	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA MAMMOLO NOVELLO	C146	X	142	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA MAMMOLO PASSITO	C146	X	142	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA MAMMOLO VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	142	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA MANZONI BIANCO	C146	X	299	1	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA MANZONI BIANCO ABBOCCATO	C146	X	299	1	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA MANZONI BIANCO DOLCE	C146	X	299	1	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA MANZONI BIANCO FRIZZANTE	C146	X	299	1	X	X	F	0	X
COSTA TOSCANA MANZONI BIANCO NOVELLO	C146	X	299	1	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA MANZONI BIANCO PASSITO	C146	X	299	1	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA MANZONI BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	299	1	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA MARSANNE	C146	X	319	1	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA MARSANNE ABBOCCATO	C146	X	319	1	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA MARSANNE DOLCE	C146	X	319	1	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA MARSANNE FRIZZANTE	C146	X	319	1	X	X	F	0	X
COSTA TOSCANA MARSANNE NOVELLO	C146	X	319	1	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA MARSANNE PASSITO	C146	X	319	1	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA MARSANNE VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	319	1	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA MAZZESE	C146	X	145	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA MAZZESE ABBOCCATO	C146	X	145	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA MAZZESE DOLCE	C146	X	145	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA MAZZESE NOVELLO	C146	X	145	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA MAZZESE PASSITO	C146	X	145	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA MAZZESE VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	145	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA MERLOT	C146	X	146	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA MERLOT ABBOCCATO	C146	X	146	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA MERLOT DOLCE	C146	X	146	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA MERLOT NOVELLO	C146	X	146	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA MERLOT PASSITO	C146	X	146	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA MERLOT VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	146	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA MOSCATO BIANCO	C146	X	153	1	X	X	E	0	X

COSTA TOSCANA MOSCATO BIANCO ABBOCCATO	C146	X	153	1	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA MOSCATO BIANCO DOLCE	C146	X	153	1	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA MOSCATO BIANCO FRIZZANTE	C146	X	153	1	X	X	F	0	X
COSTA TOSCANA MOSCATO BIANCO NOVELLO	C146	X	153	1	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA MOSCATO BIANCO PASSITO	C146	X	153	1	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA MOSCATO BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	153	1	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA MULLER THURGAU	C146	X	158	1	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA MULLER THURGAU ABBOCCATO	C146	X	158	1	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA MULLER THURGAU DOLCE	C146	X	158	1	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA MULLER THURGAU FRIZZANTE	C146	X	158	1	X	X	F	0	X
COSTA TOSCANA MULLER THURGAU NOVELLO	C146	X	158	1	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA MULLER THURGAU PASSITO	C146	X	158	1	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA MULLER THURGAU VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	158	1	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA ORPICCHIO	C146	X	397	1	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA ORPICCHIO ABBOCCATO	C146	X	397	1	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA ORPICCHIO DOLCE	C146	X	397	1	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA ORPICCHIO FRIZZANTE	C146	X	397	1	X	X	F	0	X
COSTA TOSCANA ORPICCHIO NOVELLO	C146	X	397	1	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA ORPICCHIO PASSITO	C146	X	397	1	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA ORPICCHIO VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	397	1	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA PETIT MANSENG	C146	X	402	1	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA PETIT MANSENG ABBOCCATO	C146	X	402	1	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA PETIT MANSENG DOLCE	C146	X	402	1	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA PETIT MANSENG FRIZZANTE	C146	X	402	1	X	X	F	0	X
COSTA TOSCANA PETIT MANSENG NOVELLO	C146	X	402	1	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA PETIT MANSENG PASSITO	C146	X	402	1	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA PETIT MANSENG VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	402	1	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA PETIT VERDOT	C146	X	335	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA PETIT VERDOT ABBOCCATO	C146	X	335	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA PETIT VERDOT DOLCE	C146	X	335	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA PETIT VERDOT NOVELLO	C146	X	335	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA PETIT VERDOT PASSITO	C146	X	335	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA PETIT VERDOT VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	335	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA PINOT BIANCO	C146	X	193	1	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA PINOT BIANCO ABBOCCATO	C146	X	193	1	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA PINOT BIANCO DOLCE	C146	X	193	1	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA PINOT BIANCO FRIZZANTE	C146	X	193	1	X	X	F	0	X
COSTA TOSCANA PINOT BIANCO NOVELLO	C146	X	193	1	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA PINOT BIANCO PASSITO	C146	X	193	1	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA PINOT BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	193	1	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA PINOT GRIGIO	C146	X	194	1	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA PINOT GRIGIO ABBOCCATO	C146	X	194	1	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA PINOT GRIGIO DOLCE	C146	X	194	1	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA PINOT GRIGIO FRIZZANTE	C146	X	194	1	X	X	F	0	X
COSTA TOSCANA PINOT GRIGIO NOVELLO	C146	X	194	1	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA PINOT GRIGIO PASSITO	C146	X	194	1	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA PINOT GRIGIO VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	194	1	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA PINOT NERO	C146	X	195	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA PINOT NERO ABBOCCATO	C146	X	195	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA PINOT NERO DOLCE	C146	X	195	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA PINOT NERO NOVELLO	C146	X	195	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA PINOT NERO PASSITO	C146	X	195	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA PINOT NERO VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	195	2	F	X	L	0	X

COSTA TOSCANA POLLERA NERA	C146	X	197	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA POLLERA NERA ABBOCCATO	C146	X	197	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA POLLERA NERA DOLCE	C146	X	197	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA POLLERA NERA NOVELLO	C146	X	197	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA POLLERA NERA PASSITO	C146	X	197	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA POLLERA NERA VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	197	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA PRUGNOLO GENTILE	C146	X	201	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA PRUGNOLO GENTILE ABBOCCATO	C146	X	201	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA PRUGNOLO GENTILE DOLCE	C146	X	201	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA PRUGNOLO GENTILE NOVELLO	C146	X	201	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA PRUGNOLO GENTILE PASSITO	C146	X	201	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA PRUGNOLO GENTILE VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	201	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA PUGNITELLO	C146	X	371	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA PUGNITELLO ABBOCCATO	C146	X	371	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA PUGNITELLO DOLCE	C146	X	371	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA PUGNITELLO NOVELLO	C146	X	371	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA PUGNITELLO PASSITO	C146	X	371	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA PUGNITELLO VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	371	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA REBO	C146	X	301	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA REBO ABBOCCATO	C146	X	301	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA REBO DOLCE	C146	X	301	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA REBO NOVELLO	C146	X	301	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA REBO PASSITO	C146	X	301	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA REBO VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	301	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO	C146	X	205	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO ABBOCCATO	C146	X	205	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO DOLCE	C146	X	205	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO NOVELLO	C146	X	205	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO PASSITO	C146	X	205	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	205	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA RIESLING ITALICO	C146	X	209	1	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA RIESLING ITALICO ABBOCCATO	C146	X	209	1	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA RIESLING ITALICO DOLCE	C146	X	209	1	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA RIESLING ITALICO FRIZZANTE	C146	X	209	1	X	X	F	0	X
COSTA TOSCANA RIESLING ITALICO NOVELLO	C146	X	209	1	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA RIESLING ITALICO PASSITO	C146	X	209	1	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA RIESLING ITALICO VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	209	1	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA RIESLING RENANO	C146	X	210	1	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA RIESLING RENANO ABBOCCATO	C146	X	210	1	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA RIESLING RENANO DOLCE	C146	X	210	1	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA RIESLING RENANO FRIZZANTE	C146	X	210	1	X	X	F	0	X
COSTA TOSCANA RIESLING RENANO NOVELLO	C146	X	210	1	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA RIESLING RENANO PASSITO	C146	X	210	1	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA RIESLING RENANO VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	210	1	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA ROUSANNE	C146	X	216	1	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA ROUSANNE ABBOCCATO	C146	X	216	1	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA ROUSANNE DOLCE	C146	X	216	1	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA ROUSANNE FRIZZANTE	C146	X	216	1	X	X	F	0	X
COSTA TOSCANA ROUSANNE NOVELLO	C146	X	216	1	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA ROUSANNE PASSITO	C146	X	216	1	D	X	E	0	X

COSTA TOSCANA ROUSANNE VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	216	1	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA SANFORTE	C146	X	412	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA SANFORTE ABBOCCATO	C146	X	412	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA SANFORTE DOLCE	C146	X	412	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA SANFORTE NOVELLO	C146	X	412	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA SANFORTE PASSITO	C146	X	412	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA SANFORTE VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	412	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA SANGIOVESE	C146	X	218	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA SANGIOVESE ABBOCCATO	C146	X	218	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA SANGIOVESE DOLCE	C146	X	218	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA SANGIOVESE NOVELLO	C146	X	218	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA SANGIOVESE PASSITO	C146	X	218	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA SANGIOVESE VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	218	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA SAUVIGNON	C146	X	221	1	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA SAUVIGNON ABBOCCATO	C146	X	221	1	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA SAUVIGNON DOLCE	C146	X	221	1	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA SAUVIGNON FRIZZANTE	C146	X	221	1	X	X	F	0	X
COSTA TOSCANA SAUVIGNON NOVELLO	C146	X	221	1	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA SAUVIGNON PASSITO	C146	X	221	1	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA SAUVIGNON VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	221	1	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA SCHIAVA GENTILE	C146	X	222	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA SCHIAVA GENTILE ABBOCCATO	C146	X	222	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA SCHIAVA GENTILE DOLCE	C146	X	222	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA SCHIAVA GENTILE NOVELLO	C146	X	222	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA SCHIAVA GENTILE PASSITO	C146	X	222	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA SCHIAVA GENTILE VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	222	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA SEMILLON	C146	X	227	1	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA SEMILLON ABBOCCATO	C146	X	227	1	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA SEMILLON DOLCE	C146	X	227	1	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA SEMILLON FRIZZANTE	C146	X	227	1	X	X	F	0	X
COSTA TOSCANA SEMILLON NOVELLO	C146	X	227	1	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA SEMILLON PASSITO	C146	X	227	1	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA SEMILLON VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	227	1	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA SYRAH	C146	X	231	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA SYRAH ABBOCCATO	C146	X	231	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA SYRAH DOLCE	C146	X	231	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA SYRAH NOVELLO	C146	X	231	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA SYRAH PASSITO	C146	X	231	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA SYRAH VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	231	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA TEMPRANILLO	C146	X	345	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA TEMPRANILLO ABBOCCATO	C146	X	345	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA TEMPRANILLO DOLCE	C146	X	345	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA TEMPRANILLO NOVELLO	C146	X	345	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA TEMPRANILLO PASSITO	C146	X	345	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA TEMPRANILLO VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	345	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA TEROLDEGO	C146	X	232	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA TEROLDEGO ABBOCCATO	C146	X	232	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA TEROLDEGO DOLCE	C146	X	232	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA TEROLDEGO NOVELLO	C146	X	232	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA TEROLDEGO PASSITO	C146	X	232	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA TEROLDEGO VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	232	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA TRAMINER AROMATICO	C146	X	238	1	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA TRAMINER AROMATICO ABBOCCATO	C146	X	238	1	X	X	E	0	B

COSTA TOSCANA TRAMINER AROMATICO DOLCE	C146	X	238	1	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA TRAMINER AROMATICO FRIZZANTE	C146	X	238	1	X	X	F	0	X
COSTA TOSCANA TRAMINER AROMATICO NOVELLO	C146	X	238	1	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA TRAMINER AROMATICO PASSITO	C146	X	238	1	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA TRAMINER AROMATICO VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	238	1	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA TREBBIANO TOSCANO	C146	X	244	1	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA TREBBIANO TOSCANO ABBOCCATO	C146	X	244	1	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA TREBBIANO TOSCANO DOLCE	C146	X	244	1	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA TREBBIANO TOSCANO FRIZZANTE	C146	X	244	1	X	X	F	0	X
COSTA TOSCANA TREBBIANO TOSCANO NOVELLO	C146	X	244	1	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA TREBBIANO TOSCANO PASSITO	C146	X	244	1	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA TREBBIANO TOSCANO VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	244	1	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA VERDEA	C146	X	251	1	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA VERDEA ABBOCCATO	C146	X	251	1	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA VERDEA DOLCE	C146	X	251	1	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA VERDEA FRIZZANTE	C146	X	251	1	X	X	F	0	X
COSTA TOSCANA VERDEA NOVELLO	C146	X	251	1	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA VERDEA PASSITO	C146	X	251	1	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA VERDEA VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	251	1	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA VERDELLO	C146	X	253	1	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA VERDELLO ABBOCCATO	C146	X	253	1	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA VERDELLO DOLCE	C146	X	253	1	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA VERDELLO FRIZZANTE	C146	X	253	1	X	X	F	0	X
COSTA TOSCANA VERDELLO NOVELLO	C146	X	253	1	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA VERDELLO PASSITO	C146	X	253	1	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA VERDELLO VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	253	1	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA VERDICCHIO	C146	X	254	1	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA VERDICCHIO ABBOCCATO	C146	X	254	1	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA VERDICCHIO DOLCE	C146	X	254	1	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA VERDICCHIO FRIZZANTE	C146	X	254	1	X	X	C	0	X
COSTA TOSCANA VERDICCHIO NOVELLO	C146	X	254	1	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA VERDICCHIO PASSITO	C146	X	254	1	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA VERDICCHIO VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	254	1	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA VERMENTINO	C146	X	258	1	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA VERMENTINO ABBOCCATO	C146	X	258	1	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA VERMENTINO B. NOVELLO	C146	X	258	1	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA VERMENTINO B. PASSITO	C146	X	258	1	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA VERMENTINO B. VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	258	1	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA VERMENTINO DOLCE	C146	X	258	1	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA VERMENTINO FRIZZANTE	C146	X	258	1	X	X	F	0	X
COSTA TOSCANA VERMENTINO NERO	C146	X	259	2	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA VERMENTINO NERO ABBOCCATO	C146	X	259	2	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA VERMENTINO NERO DOLCE	C146	X	259	2	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA VERMENTINO NERO NOVELLO	C146	X	259	2	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA VERMENTINO NERO PASSITO	C146	X	259	2	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA VERMENTINO NERO VENDEM.TARDIVA	C146	X	259	2	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA VERNACCIA	C146	X	261	1	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA VERNACCIA ABBOCCATO	C146	X	261	1	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA VERNACCIA DOLCE	C146	X	261	1	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA VERNACCIA FRIZZANTE	C146	X	261	1	X	X	F	0	X
COSTA TOSCANA VERNACCIA NOVELLO	C146	X	261	1	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA VERNACCIA PASSITO	C146	X	261	1	D	X	E	0	X

COSTA TOSCANA VERNACCIA VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	261	1	F	X	L	0	X
COSTA TOSCANA VIOGNER	C146	X	346	1	X	X	E	0	X
COSTA TOSCANA VIOGNER ABBOCCATO	C146	X	346	1	X	X	E	0	B
COSTA TOSCANA VIOGNER DOLCE	C146	X	346	1	X	X	E	0	D
COSTA TOSCANA VIOGNER FRIZZANTE	C146	X	346	1	X	X	F	0	X
COSTA TOSCANA VIOGNER NOVELLO	C146	X	346	1	C	X	E	0	X
COSTA TOSCANA VIOGNER PASSITO	C146	X	346	1	D	X	E	0	X
COSTA TOSCANA VIOGNER VENDEMMIA TARDIVA	C146	X	346	1	F	X	L	0	X

10A12599

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERAZIONE 7 ottobre 2010.

Modifica all'articolo 7 del Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio.

IL CONSIGLIO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 6, commi 9 e 11, e 8, comma 4 che disciplinano il potere sanzionatorio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pubblicato nel S.O. n. 56 della *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 2010, n. 66;

Considerato di dover apportare delle modifiche al predetto regolamento al fine di consentire agli uffici competenti per materia di disporre l'archiviazione anche in seguito all'avvio del procedimento sanzionatorio, ove ne ricorrano i presupposti;

Nell'adunanza del 6-7 ottobre 2010;

Delibera:

Di sostituire l'art. 7 del predetto regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio con il seguente:

«Art. 7 *(Conclusione della fase istruttoria del procedimento).* — 1. Il direttore generale competente, su proposta del dirigente dell'Ufficio sanzioni, analizzata la documentazione agli atti, può disporre:

l'archiviazione del procedimento, nei casi in cui sia verificata la non sussistenza del presupposto per la comminazione della sanzione o dell'annotazione;

la sottoposizione della questione al consiglio, per la relativa decisione.

2. Delle archiviazioni effettuate in tale fase, il responsabile del procedimento dà comunicazione alle parti; provvede altresì a darne notizia riassuntiva trimestrale al consiglio.

3. Prima di sottoporre la questione al consiglio per la decisione, il responsabile del procedimento invia alle parti del procedimento una comunicazione contenente una indicazione sintetica delle principali risultanze istruttorie, nonché la data del termine, non superiore a quindici giorni, per l'acquisizione di eventuali ulteriori elementi probatori e/o memorie a difesa, e per la richiesta motivata di audizione in consiglio».

Roma, 7 ottobre 2010

Il presidente: BRIENZA

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 ottobre 2010

Il segretario: ESPOSITO

10A13009

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 5 ottobre 2010.

Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 relative ai servizi trasmissivi a capacità dedicata (circuiti *terminating*, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale) ed ai circuiti diretti *wholesale* e circuiti parziali. (Deliberazione n. 73/10/CIR).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 5 ottobre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 19 e 44;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 153 del 27 giugno 2002;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, recante il "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 19/06/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2006", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 luglio 2006, n. 152;

VISTA la delibera n. 45/06/CONS, recante "Mercati dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercati n. 13 e 14 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2006;

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007;

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 15 ottobre 2008, "relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica", pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

VISTA la delibera n. 42/08/CIR, recante "Approvazione delle condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento 2006 di Telecom Italia relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata di cui alla delibera n. 45/06/CONS e definizione delle condizioni tecniche ed economiche transitorie per il 2008", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 24 luglio 2008 - Suppl. Ordinario n.181;

VISTA la delibera n. 718/08/CONS recante "Approvazione della proposta di impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2008;

VISTA la delibera n. 81/09/CIR, recante "Approvazione delle Offerte di Riferimento di Telecom Italia, per gli anni 2007, 2008 e 2009, di servizi trasmissivi a capacità dedicata relativi ai mercati 13 e 14 (circuiti terminating e *trunk*, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale) ed ai circuiti diretti *wholesale* e circuiti

parziali per l'anno 2009", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2010;

VISTA la delibera n. 731/09/CONS, recante "Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010 - Suppl. Ordinario n. 13;

VISTA la delibera n. 2/10/CONS, recante "Mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate (Mercato n. 6 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE) e mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (Mercato n. 14 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 del 15 febbraio 2010, Supplemento Ordinario n. 30;

VISTA l'Offerta di Riferimento per l'anno 2009 relativa ai circuiti trasmissivi a capacità dedicata del nuovo quadro regolamentare (Circuiti *Terminating* e *Trunk*, Flussi di Interconnessione e Raccordi Interni di Centrale) che Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 5, comma 1, della delibera n. 81/09/CIR, ha pubblicato, in data 11 febbraio 2010;

VISTA l'Offerta di Riferimento per l'anno 2010 relativa ai circuiti trasmissivi del nuovo quadro regolamentare che Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 5, comma 2, della delibera n. 45/06/CONS, ha pubblicato, in data 30 ottobre 2009;

CONSIDERATO che Telecom Italia ha rappresentato (con nota del 30 ottobre 2009) di aver formulato, nelle more della conclusione delle nuove analisi di mercato ed in virtù del fatto che il periodo di applicazione del *network cap* si è concluso nel 2008, le condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento 2010, di cui sopra, determinando i prezzi 2009 sulla base del *trend* medio dei costi che la stessa ha registrato per i servizi di trasporto dei circuiti trasmissivi *terminating* tra gli esercizi 2007 e 2008;

CONSIDERATO che la delibera n. 81/09/CIR (art. 5, comma 3) ha disposto che Telecom Italia integri l'Offerta di Riferimento per l'anno 2010 introducendo, con riferimento alla gestione dei degradi, opportuni SLA e relative penali, allineati a quelli relativi ai "Tempi di ripristino" di cui all'Offerta di Riferimento 2009. La delibera n. 81/09/CIR ha altresì disposto che Telecom Italia riformuli, per il 2010, le condizioni economiche relative agli "interventi a vuoto" secondo quanto indicato al punto 39 delle premesse alla stessa delibera;

CONSIDERATO che Telecom Italia, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 3, della delibera n. 81/09/CIR sopra richiamato, ha ripubblicato, in data 26 febbraio 2010, l'Offerta di Riferimento per l'anno 2010 per i servizi trasmissivi a capacità dedicata (Circuiti *Terminating* e *Trunk*, Flussi di Interconnessione e Raccordi Interni di Centrale);

CONSIDERATO che Telecom Italia, con nota del 26 febbraio 2010, ha comunicato che l'Offerta di Riferimento 2010, pubblicata in seconda istanza in data 26 febbraio 2010, sarebbe stata successivamente ripubblicata in coerenza con la delibera n. 2/10/CONS;

VISTA l'Offerta di Riferimento per l'anno 2010 per i servizi trasmissivi a capacità dedicata (Circuiti *Terminating*, Flussi di Interconnessione e Raccordi Interni di Centrale) che Telecom Italia ha ripubblicato in data 30 aprile 2010, ai sensi della delibera n. 2/10/CONS;

CONSIDERATO che Telecom Italia, nelle more del completamento della migrazione tecnica/amministrativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata del nuovo quadro, ha pubblicato, in data 6 novembre 2009, la propria Offerta di Riferimento relativa ai collegamenti diretti *wholesale* e circuiti parziali per l'anno 2010;

CONSIDERATO che Telecom Italia, nelle more del completamento della migrazione tecnica/amministrativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata del nuovo quadro, ha mantenuto in vigore per il 2010 il listino di interconnessione di cui all'Offerta di Riferimento di interconnessione del 27 settembre 2006;

VISTA la delibera n. 34/10/CIR, recante "Consultazione pubblica concernente l'approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 relative ai servizi trasmissivi a capacità dedicata (circuiti *terminating*, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale) ed ai circuiti diretti *wholesale* e circuiti parziali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 24 giugno 2010;

SENTITE in data 28 luglio 2010 le società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali Italia S.p.A. e Wind telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITA in data 15 settembre 2010 la società Telecom Italia S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

CONSIDERATO quanto segue:

QUADRO REGOLAMENTARE

Individuazione dei mercati rilevanti

1. L'Autorità, con delibera n. 2/10/CONS (art. 2, comma 1) ha identificato i seguenti tre mercati rilevanti:

    a. il mercato dei segmenti interurbani di linee affittate, ossia dei segmenti *trunk*, costituito da circuiti di capacità dedicata tra nodi di Telecom Italia appartenenti a bacini trasmissivi differenti;

    b. il mercato dei segmenti terminali (*terminating*) di linee affittate per il rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una sede d'utente (Mercato A);

    c. il mercato dei segmenti terminali (*terminating*) di linee affittate per il rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una BTS (Stazione Radio Base) di un operatore di rete mobile (Mercato B).

Identificazione degli operatori aventi significativo potere di mercato

2. Con riferimento all'individuazione degli operatori aventi significativo potere di mercato, la delibera n. 2/10/CONS (artt. 3 e 4) ha disposto che:

    a. il mercato dei segmenti interurbani di linee affittate, ossia dei segmenti *trunk*, non è suscettibile di regolamentazione *ex ante*, non risultando soddisfatti i tre criteri di cui al punto 2 della Raccomandazione della Commissione europea 2007/879/CE;

    b. nel mercato dei segmenti terminali (*terminating*) di linee affittate per il rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una sede d'utente (Mercato A), non sussistono condizioni di concorrenza effettiva e Telecom Italia è identificato quale operatore detentore di significativo potere di mercato;

    c. nel mercato dei segmenti terminali (*terminating*) di linee affittate per il rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una BTS di un operatore di rete mobile (Mercato B), sussistono condizioni di concorrenza effettiva e nessun operatore è identificato quale operatore detentore di significativo potere di mercato.

3. La delibera n. 2/10/CONS ha, quindi, circoscritto il mercato suscettibile di regolamentazione *ex ante* al solo mercato dei segmenti terminali (*terminating*) di linee affittate per il rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una sede d'utente (Mercato A).

Revoca degli obblighi

4. In virtù della effettiva concorrenzialità del mercato relativo ai segmenti *trunk*, la delibera n. 2/10/CONS (art. 5, comma 1) ha proceduto a revocare i relativi obblighi di cui alla delibera n. 45/06/CONS.

5. Per ciò che concerne il Mercato B, la Commissione europea ha concordato con la valutazione dell'Autorità, secondo cui gli ostacoli dell'accesso – se presenti – sono di natura transitoria, tenuto conto degli investimenti in infrastrutture alternative che gli operatori di rete mobile stanno realizzando. La stessa Commissione ha, peraltro, rilevato che "*almeno in questa fase, alcune aree geografiche del mercato devono ancora essere coperte attraverso linee di rete fissa affittate dall'operatore storico*" ed, al fine di evitare che in seguito alla revoca degli obblighi, con effetto immediato, Telecom Italia possa essere in grado di abusare del proprio potere di mercato, ha invitato l'Autorità a fissare un ragionevole periodo di preavviso, per le parti interessate, rispetto alla data di revoca degli obblighi, in modo che gli operatori di rete mobile, durante tale periodo, siano in grado di eliminare le restrizioni all'accesso ancora presenti nelle loro reti. L'Autorità ha quindi ritenuto che il ragionevole periodo di preavviso richiesto dalla Commissione europea possa essere fissato in un anno e cioè fino al 31 dicembre 2010.

6. La delibera n. 2/10/CONS ha pertanto disposto (art. 5, comma 2, ed art. 20, comma 5) che nel Mercato B sono revocati, con decorrenza dal 31 dicembre 2010, gli obblighi di cui alla delibera n. 45/06/CONS in capo a Telecom Italia, in quanto sussistono condizioni di concorrenza effettiva.

Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

7. Ai sensi dell'art. 7, comma 1 e 2, della delibera n. 2/10/CONS, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di accesso e di uso delle risorse necessarie alla fornitura dei servizi dei segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una sede d'utente (Mercato A) e dei relativi servizi accessori (ovvero i flussi di interconnessione alle reti trasmissive locali e regionali nonché i raccordi interni di centrale) ed aggiuntivi (collegamenti multi punto, servizi di protezione e multiplazione).

8. I flussi di interconnessione alle reti di transito regionale e locale, nonché i raccordi interni di centrale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della delibera n. 2/10/CONS, sono impiegati per l'accesso a tutti i servizi all'ingrosso fruibili dai nodi di Telecom Italia.

9. L'Offerta di Riferimento, ai sensi dell'art. 15 della delibera n. 2/10/CONS, include, in particolare, le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura di:

   a. circuiti *terminating* in tecnologia analogica;

   b. circuiti *terminating* in tecnologia digitale PDH/SDH per le capacità trasmissive pari a: 1,2 kbit/s, 2,4 kbit/s, 4,8 kbit/s, 9,6 kbit/s, 19,2 kbit/s, 64 kbit/s, 128 kbit/s, 256 kbit/s, 384 kbit/s, 512 kbit/s, 768 kbit/s, 2 Mbit/s, 34 Mbit/s, 155 Mbit/s, 622 Mbit/s e 2,5 Gbit/s;

   c. circuiti *terminating* in tecnologia *Ethernet*;

   d. altri servizi accessori.

Obblighi di controllo dei prezzi

10. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della delibera n. 2/10/CONS, Telecom Italia è sottoposta, con riferimento ai circuiti *terminating* per il rilegamento di sedi d'utente, ad un meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (*Network Cap*) per gli anni 2010, 2011 e 2012, che consiste nella fissazione di un vincolo complessivo alla modifica del valore economico dei relativi panieri. Per i servizi accessori i prezzi sono orientati ai costi risultanti dalla contabilità regolatoria.

11. In particolare, l'art. 18, comma 2, della delibera n. 2/10/CONS definisce i seguenti panieri:

    a. Paniere A dei segmenti *terminating* su tecnologia PDH e SDH con capacità trasmissive fino a 155 Mbps inclusa, composto da:

       i. canone di accesso distinto per ciascuna capacità, indifferenziato in relazione alla distanza;

       ii. canone chilometrico della tratta di trasporto, distinto per ciascuna capacità trasmissiva.

    b. Paniere B dei segmenti *terminating* su tecnologia PDH e SDH con capacità trasmissive da 155 Mbps, esclusa, fino a 2,5 Gbps inclusa, composto da:

       iii. canone di accesso distinto per ciascuna capacità, indifferenziato in relazione alla distanza;

       iv. canone chilometrico della tratta di trasporto, distinto per ciascuna capacità trasmissiva.

    c. Paniere C dei segmenti *terminating* offerti su tecnologia *Ethernet*.

12. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della delibera n. 2/10/CONS, i valori iniziali, validi ai fini della applicazione del *network cap* per l'anno 2010, dei vincoli di *cap* da applicarsi ai Panieri A, B e C, sono costituiti dai prezzi fissati per l'anno 2009 dalla delibera n. 81/09/CIR.

13. Ai sensi dell'art. 18, comma 4, della delibera n. 2/10/CONS, Telecom Italia deve praticare al valore dei panieri, sopra riportati, le variazioni percentuali annuali di tipo IPC-X, per le Offerte di Riferimento 2010-2012, di seguito riportate:

    a. Paniere A: IPC - 9,6%;

    b. Paniere B: IPC - 0%;

    c. Paniere C: IPC - 0%.

14. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della delibera n. 2/10/CONS "*l'Offerta approvata ha validità a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'Offerta. Nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, Telecom Italia pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorità*".

Migrazione dal vecchio al nuovo quadro regolatorio

15. La delibera n. 81/09/CIR, all'art. 4, disciplina le condizioni per la migrazione dei circuiti trasmissivi a capacità dedicata dal vecchio[1] al nuovo quadro regolamentare.

16. In particolare, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della delibera n. 81/09/CIR, Telecom Italia ha comunicato nell'Offerta di Riferimento 2009 (ripubblicata in data 11 febbraio 2010) e 2010 (cfr. sez. 18) di aver reso disponibile, dal 28 gennaio 2010, la bozza contrattuale che disciplina le condizioni tecniche ed economiche dei servizi a capacità dedicata di cui al "nuovo quadro regolatorio".

17. Ai sensi dell'art. 4, comma 10, della delibera n. 81/09/CIR, gli operatori possono quindi richiedere la migrazione dei circuiti trasmissivi a capacità dedicata entro 15 mesi a partire dal 28 gennaio 2010.

18. Il comma 16 dell'art. 4 della delibera n. 81/09/CIR dispone che, nel caso di migrazione amministrativa, le condizioni economiche della vigente Offerta di Riferimento si applicano dalla data di ricezione della richiesta di migrazione e di negoziazione del contratto da parte dell'operatore, fatto salvo quanto previsto da precedenti accordi tra le Parti. Nel caso di migrazione tecnica, le condizioni economiche previste dalla vigente Offerta di Riferimento si applicano dalla data di avvenuta migrazione, fatto salvo quanto previsto da precedenti accordi tra le Parti.

---

[1] Collegamenti diretti *wholesale*, per l'acquisto di capacità trasmissiva tra Point Of Presence -PoP- degli Operatori; circuiti parziali, per l'acquisto di capacità dedicata dal PoP alla sede d'utente in ambito distrettuale; collegamenti trasmissivi/raccordi di centrale, per il collegamento del PoP al nodo di consegna di Telecom Italia.

19. Telecom Italia, ai sensi della delibera n. 45/06/CONS, nelle more del completamento della migrazione tecnica/amministrativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata del nuovo quadro, ha pubblicato in data 6 novembre 2009 le condizioni tecnico economiche dei collegamenti diretti *wholesale* e dei circuiti parziali per l'anno 2010.

20. Come premesso, ai sensi della delibera n. 45/06/CONS, nelle more della migrazione ai servizi definiti dal nuovo quadro normativo, Telecom Italia ha mantenuto in vigore, dal 2006, le condizioni economiche *dell'Infrastruttura Trasmissiva di Interconnessione*, contenute nell'Offerta di Riferimento pubblicata il 26 luglio 2006 ai sensi della delibera n. 19/06/CIR e ripubblicata il 27 settembre 2006 ai sensi della delibera n. 417/06/CONS.

Considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 34/10/CIR

21. Come richiamato, Telecom Italia, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della delibera n. 45/06/CONS, ha pubblicato in data 30 ottobre 2009 la propria Offerta di Riferimento per l'anno 2010 relativa ai circuiti trasmissivi a capacità dedicata del nuovo quadro regolamentare. Ai sensi della delibera n. 81/09/CIR Telecom Italia ha ripubblicato suddetta offerta in data 26 febbraio 2010 al fine di ottemperare a quanto disposto dall'Autorità, con detta delibera, in merito alla gestione dei degradi e agli interventi a vuoto. Tuttavia, le condizioni tecniche ed economiche dell'offerta 2010, del 26 febbraio 2010, non tengono conto di quanto stabilito dalla nuova analisi di mercato, adottata con delibera n. 2/10/CONS, ovvero l'introduzione della tecnologia *Ethernet,* la deregolamentazione dei circuiti *trunk,* nonché la definizione dei prezzi dei circuiti *terminating* mediante il meccanismo di *network cap.* Telecom Italia ha pertanto, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla delibera n. 2/10/CONS, ripubblicato, in data 30 aprile 2010, l'offerta 2010 relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata.

22. Sulla base della premessa normativa sopra richiamata, l'Autorità aveva ritenuto opportuno svolgere la valutazione delle condizioni di offerta per l'anno 2010 sulla base di quanto pubblicato da Telecom Italia, in data 30 aprile 2010, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla delibera n. 2/10/CONS. Nell'ambito di tale consultazione pubblica, quindi, l'Autorità aveva espresso l'orientamento di intervenire al fine di:

    - valutare le condizioni economiche, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, dei servizi inclusi nei panieri a *Network cap* di cui alla delibera n. 2/10/CONS;

    - valutare le condizioni economiche, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, dei servizi accessori, come premesso, orientati ai costi (flussi di interconnessione regionali e locali);

- valutare, nelle more della migrazione ai circuiti del nuovo quadro, le condizioni economiche dei servizi trasmissivi del vecchio quadro regolamentare (circuiti diretti *wholesale* e circuiti parziali) per l'anno 2010.

23. L'Autorità, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 20, comma 5, dalla delibera n. 2/10/CONS, ove è previsto che la revoca degli obblighi regolamentari per il mercato B decorre dal 31 dicembre 2010, aveva ritenuto opportuno valutare le condizioni della fornitura all'ingrosso dei segmenti terminali di linee affittate (circuiti *terminating*) senza distinzioni relative alla finalità di utilizzo (cliente finale o stazione BTS), come del resto già previsto per il 2009.

24. In ottemperanza alle previsioni normative di cui alla delibera n. 2/10/CONS, l'Autorità aveva espresso l'orientamento di non valutare, nel presente provvedimento, le condizioni di fornitura dei circuiti trasmissivi *trunk* alla luce della revoca degli obblighi cui Telecom Italia era soggetta ai sensi della delibera n. 45/06/CONS.

25. Si evidenzia, inoltre, che l'Offerta di Riferimento 2009, approvata con delibera n. 81/09/CIR non include le condizioni economiche dei circuiti *terminating* in tecnologia *ethernet,* non avendo Telecom Italia alcun relativo obbligo di fornitura nell'ambito del precedente quadro regolamentare (sancito dalla delibera n. 45/06/CONS). Atteso che le condizioni economiche di tali servizi sono soggette, ai sensi della delibera n. 2/10/CONS, al meccanismo di *network cap*, l'Autorità aveva ritenuto opportuno determinare i prezzi iniziali del meccanismo di *network cap* dei circuiti *terminating* in tecnologia *ethernet* sulla base dell'architettura di rete sottostante e dei relativi costi. Tale approccio si pone, in applicazione del principio di neutralità tecnologica, in coerenza con quanto effettuato per i circuiti in tecnologia PDH/SDH i cui prezzi 2009, calcolati sulla base dell'orientamento al costo con delibera n. 81/09/CIR, sono utilizzati, ai sensi della delibera n. 2/10/CONS, come valori iniziali del *network cap* ai fini del calcolo dei prezzi validi per il 2010.

Le osservazioni degli Operatori

D.1 Alcuni Operatori hanno rappresentato che il mercato del rilegamento delle BTS non è ancora concorrenziale essendo in alcuni casi costretti a realizzare siti BTS in zone nelle quali l'unica rete fissa disponibile è quella di Telecom Italia. Viene pertanto richiesto che sia mantenuta in vigore la regolamentazione dei circuiti *terminating* su BTS anche successivamente al 31 dicembre 2010.

Le valutazioni finali dell'Autorità

D.2 L'Autorità, nel prendere atto delle osservazioni degli operatori su riportate, ritiene che l'intervento richiesto esuli dagli ambiti del presente provvedimento.

II. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE 2010 RELATIVE AI CIRCUITI *TERMINATING*

Considerazioni di Telecom Italia di cui alla delibera n. 34/10/CIR

26. Telecom Italia, con nota del 30 aprile 2010, ha rappresentato di aver definito i prezzi dell'Offerta di Riferimento 2010 relativi ai servizi dei panieri A (*circuiti terminating analogici e PDH/SDH fino a 155 Mbps*) e B (*circuiti terminating SDH da 622 Mbps fino a 2,5 Gbps)* in applicazione del criterio di *network cap*, ai sensi dell'art. 18 della delibera n. 2/10/CONS.

27. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, della delibera n. 2/10/CONS, la stessa ha comunicato, relativamente ai suddetti servizi, che le quantità vendute nel periodo 1 luglio 2008 – 30 giugno 2009 corrispondono ad un valore nullo non essendo ancora iniziata, in tale periodo, la migrazione dal vecchio al nuovo quadro regolamentare. In maniera analoga non sono disponibili, relativamente al suddetto periodo di riferimento, le quantità vendute dei circuiti *terminating* in tecnologia *ethernet* (di cui al paniere C), essendo tale servizio di nuova introduzione (lo stesso è stato infatti introdotto con la delibera n. 2/10/CONS, del 15 gennaio 2010). Tanto premesso, Telecom Italia ha applicato, per i servizi del paniere A, una riduzione, rispetto ai prezzi 2009 di cui alla delibera n. 81/09/CIR, del 7,5% (IPC-9,6%), mentre per i servizi del paniere B Telecom Italia ha lasciato invariati i prezzi 2009, a fronte di un valore di *cap* pari ad IPC-0%.

28. Con riferimento ai circuiti *ethernet* di cui al paniere C, Telecom Italia, su specifiche richieste da parte dell'Autorità, ha chiarito (con nota del 30 marzo 2010) che ad oggi la stessa fornisce agli operatori un servizio *end-to-end* che impiega tecnologie di trasporto *ethernet* su SDH (servizio ElioS). La stessa ha chiarito che affinché tale servizio, ad oggi di tipo *end-to-end,* possa essere utilizzabile nell'Offerta di Riferimento come servizio di "*circuiti terminating in tecnologia ethernet*", sono necessarie alcune attività di ingegnerizzazione, attualmente in corso.

29. Sempre con riferimento ai circuiti trasmissivi in tecnologia *Ethernet*, in considerazione del fatto che, come premesso, non è stato definito un prezzo 2009 da utilizzare come valore iniziale del vincolo di *cap* per l'anno 2010, Telecom Italia ha rappresentato (con nota del 30 aprile 2010) di aver definito le relative condizioni economiche sulla base dei costi, tenendo conto che i circuiti *Ethernet* utilizzano, come strato trasmissivo sottostante, lo *standard* SDH (si parla infatti di *Ethernet over SDH*). Ciò premesso, Telecom Italia ha calcolato i costi dei circuiti *terminating Ethernet* allineandoli ai costi dei circuiti SDH, salvo effettuare gli opportuni adattamenti legati all'utilizzo di diverse interfacce e velocità trasmissive. Maggiori dettagli su quanto proposto da Telecom Italia sono di seguito riportati:

    - Circuiti a 10, 20, 30, 48, 96 Mbps (interfaccia *fast ethernet*):

        - Il canone d'accesso è stato calcolato sulla base dell'analogo costo del circuito *terminating* PDH/SDH a 34 Mbps (per i circuiti con interfaccia *ethernet* a 10, 20 e 30 Mbps) e del costo dell'accesso del circuito *terminating* SDH a 155 Mbps (per i circuiti con interfaccia *ethernet* a 48 e 96 Mbps), seppur tenendo conto della sostituzione dell'interfaccia SDH con una interfaccia *fast ethernet*;

- Il canone di trasporto è stato calcolato stimando, a partire dal canone di trasporto del circuito *terminating* SDH 155 Mbps-21VC12, il costo del trasporto di un VC12 a 2 Mbps. Da quest'ultimo valore, applicando un fattore moltiplicativo pari, rispettivamente, a 5, 10, 15, 24, e 48, è stato determinato il costo del trasporto *ethernet* a velocità 10Mbps, 20Mbps, 30Mbps, 48Mbps e 96Mbps.

- Circuito a 150 Mbps (interfaccia *Gigabit ethernet*):
  - Il canone d'accesso è stato calcolato sulla base dell'analogo costo del circuito *terminating* SDH a 155 Mbps tenendo conto della differenza di canone dovuta alla sostituzione dell'interfaccia SDH con quella *gigabit ethernet*;
  - Il canone di trasporto è pari a quello del circuito *terminating* SDH a 155 Mbps.

30. Telecom Italia ha altresì rappresentato che per poter gestire tali nuovi circuiti *terminating* (ed i relativi flussi di interconnessione) in tecnologia *ethernet over* SDH è necessario lo sviluppo dei sistemi informativi e di rete. Pertanto la relativa commercializzazione potrà avvenire, presumibilmente, a partire da settembre 2010.

Considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 34/10/CIR

31. L'Autorità, sulla base dei dati forniti da Telecom Italia in merito ai volumi di traffico, ha effettuato le verifiche concernenti le condizioni economiche, per l'anno 2010 (Offerta di Riferimento del 30 aprile 2010), dei circuiti trasmissivi a capacità dedicata, soggetti al *network cap*, di cui all'art. 18 della delibera n. 2/10/CONS. Nello specifico, Telecom Italia è tenuta, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della delibera n. 2/10/CONS, ad applicare, per il 2010, al valore nominale dei panieri, di cui all'art. 18, comma 2, della su citata delibera, le seguenti variazioni percentuali annuali di tipo IPC – X:

- Paniere A: IPC – 9,6 %;
- Paniere B: IPC - 0 %;
- Paniere C: IPC – 0 %.

Ai fini dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2010, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della delibera n. 2/10/CONS, la variazione del valore economico di ciascun paniere è calcolato come differenza tra il valore del paniere ottenuto dal prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi vigenti (2009) ed il valore del medesimo paniere ottenuto dal prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi proposti (2010). A tal riguardo si rammenta che, ai sensi dell'art. 11, comma 9, della delibera n. 2/10/CONS, i prezzi dei servizi a volume nullo inclusi nei vari panieri (come nel caso in specie per quanto richiamato al punto 27) sono definiti applicando al valore dell'anno precedente una riduzione almeno pari alla variazione complessiva del paniere di appartenenza.

Il valore IPC, ai sensi dell'art. 11, comma 8, della delibera n. 2/10/CONS, rappresenta la variazione percentuale media su base annua dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT (senza tabacchi) nello stesso periodo a cui si riferiscono le quantità di riferimento. L'Autorità ha pertanto utilizzato, ai fini dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2010, un valore dell'Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) pari al 2,1%, ottenuto dai dati forniti dall'ISTAT e calcolato come variazione percentuale della media sui dodici mesi del periodo di riferimento (luglio 2008- giugno 2009) dell'indice dei prezzi al consumo (senza tabacchi) per famiglie di operai ed impiegati.

L'applicazione di quanto sopra richiamato ai prezzi proposti da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento 2010 (del 30 aprile 2010) ha consentito di accertare, relativamente ai servizi di cui ai panieri A e B, il rispetto dei vincoli di *network cap* imposti dalla delibera n. 2/10/CONS (art. 18, comma 4) per l'anno 2010, essendo state verificate le seguenti variazioni del valore economico di detti panieri:

- Paniere A: -7,5%
- Paniere B: 0%

32. Come premesso l'Offerta di Riferimento 2009, approvata con delibera n. 81/09/CIR, non include le condizioni di fornitura dei circuiti *terminating* in tecnologia *ethernet* (Paniere C). L'Autorità ha verificato che, ai fini della applicazione del meccanismo di *network cap* previsto dalla delibera n. 2/10/CONS, Telecom Italia ha determinato i prezzi iniziali, funzionali al calcolo dei prezzi 2010, sulla base dell'orientamento al costo, in conformità con il modello di costo adottato per la determinazione dei prezzi 2009 dei corrispondenti circuiti in tecnologia SDH (approvati, per l'appunto, con delibera n. 81/09/CIR). L'Autorità ha altresì verificato che l'architettura sottostante i circuiti *terminating* in tecnologia *ethernet* è di tipo SDH, fatta

eccezione delle interfacce lato cliente ed NTR di tipo *fast/gigabit ethernet*[2]. Tale considerazione consente di determinare i prezzi iniziali di tali circuiti, fatti salvi i necessari fattori di conversione per rendere congruenti le velocità trasmissive, sulla base delle valutazioni di costo svolte per i circuiti PDH/SDH in sede di approvazione delle relative condizioni economiche 2009[3]. L'Autorità ha inoltre verificato che, essendo le architetture, e di conseguenza i costi sottostanti i servizi dei panieri A e C analoghi (accesso e trasporto SDH), al fine di rendere, per l'anno 2010, congruenti i prezzi dei circuiti *terminating ethernet* con quelli dei circuiti PDH/SDH, Telecom Italia ha applicato ai prezzi dei circuiti con interfaccia *ethernet* (paniere C), ottenuti come premesso sulla base dei costi PDH/SDH 2009, il fattore di riduzione IPC-9,6% previsto per il paniere A, a maggior favore del mercato potendo la stessa limitarsi ad applicare una variazione fino a + 2,1% (IPC -0%).

33. Premesso quanto sopra in merito alla impostazione metodologica e procedendo con la relativa valutazione delle condizioni economiche, si richiama che l'offerta di Circuiti *Terminating ETHERNET over SDH* proposta da Telecom Italia prevede collegamenti con velocità pari a 10 Mbit/s, 20 Mbit/s, 30 Mbit/s, 48 Mbit/s, 96 Mbit/s e 150 Mbit/s, forniti con le interfacce di tipo *fast ethernet* e *gigabit ethernet*. La relativa catena impiantistica si compone di: apparato terminale presso la sede utente; linea di accesso in fibra ottica attestata alla prima centrale della rete trasmissiva di Telecom Italia; servizio di trasporto su rete trasmissiva di Telecom Italia fino al nodo NTR; consegna su ripartitore fisico.

34. Di seguito sono riportate le condizioni economiche proposte da Telecom Italia, per il 2010, per i suddetti circuiti in tecnologia *ethernet*.

	PANIERE C						
CIRCUITI TERMINATING	Canone mensile d'accesso	Canone mensile trasmissivo per la tratta di trasporto					
		Fino a 5 km	da 6 km a 20 km		da 21 km a 60 km		oltre 60 km
		Quota per km	Quota fissa	Quota per km	Quota fissa	Quota per Km	Quota fissa
10 Mbit/s (i/f Fast Ethernet)	585,31	45,80	36,89	38,42	436,32	18,45	1.543,32
20 Mbit/s (i/f Fast Ethernet)	585,31	91,60	73,79	76,84	872,65	36,90	3.086,65
30 Mbit/s (i/f Fast Ethernet)	585,31	137,40	110,68	115,26	1.308,97	55,35	4.629,97
48 Mbit/s (i/f Fast Ethernet)	2.278,51	219,84	177,09	184,42	2.094,35	88,56	7.407,95
96 Mbit/s (i/f Fast Ethernet)	2.278,51	439,68	354,17	368,85	4.188,68	177,12	14.815,88
150 Mbit/s (i/f Gigabit Ethernet)	2.276,24	577,09	464,95	484,10	5.497,75	232,46	19.445,35

[2] Di fatti la struttura di trasporto dei circuiti *terminating* in tecnologia *ethernet* è del tutto simile a quella dei circuiti SDH. L'unica differenza risiede nell'interfaccia lato cliente e lato NTR, che in un caso è di tipo *ethernet* e nell'atro è di tipo SDH.

3 Si richiama che tale approccio si è reso necessario in considerazione del fatto che le attuali contabilità regolatorie (al momento l'ultima a disposizione dell'Autorità è quella 2009) non riportano evidenze dei servizi *ethernet* essendo stati questi ultimi regolamentati a partire dal 2010.

35. Come premesso, Telecom Italia ha determinato il canone d'accesso dei circuiti *terminating ethernet* a 10, 20, 30, 48, 96 Mbps allineando il costo d'accesso dei circuiti a 10-20-30 Mbps al canone di accesso del circuito *terminating* PDH/SDH a 34 Mbps proposto per il 2010[4], ed il costo d'accesso dei circuiti a 48-96 Mbps al canone di accesso del circuito *terminating* SDH a 155 Mbps proposto per il 2010. I costi così ottenuti sono stati corretti tenendo conto della differenza di costo dovuta alla presenza dell'interfaccia *fast ethernet* in sostituzione di quella SDH. Il canone di trasporto di tali circuiti è stato calcolato applicando un fattore moltiplicativo X/21 al canone di trasporto del circuito *terminating* SDH 155 Mbps-21VC12 (in modo da ottenere il costo del trasporto di 1 VC12 a 2 Mbps) proposto per il 2010, con X pari a 5, 10, 15, 24, 48, rispettivamente per le velocità a 10Mbps, 20Mbps, 30Mbps, 48Mbps e 96Mbps.

    Il canone d'accesso del circuito a 150 Mbps (interfaccia *Gigabit ethernet*) è stato calcolato, da Telecom Italia, a partire dall'analogo costo del circuito *terminating* SDH 155 Mbps proposto per il 2010, tenendo conto della differenza di costo dovuta alla presenza dell'interfaccia *gigabit ethernet* in luogo di quella SDH. Il canone di trasporto del circuito con interfaccia *ethernet* a 150 Mbps è stato posto, da Telecom Italia, pari a quello del circuito *terminating* SDH 155 Mbps proposto per il 2010.

36. L'Autorità ha verificato che i prezzi relativi ai circuiti *terminating* con interfaccia *Ethernet* sono stati ottenuti da Telecom Italia, con la metodologia su indicata, a partire dai prezzi dei circuiti PDH/SDH proposti per il 2010 (quindi già a valle della riduzione di prezzo prevista dal *network cap* per il paniere A per il 2010, pari complessivamente al 7,5%). Alla luce di quanto premesso al punto 32 (laddove è stato chiarito che i prezzi dei circuiti *terminating ethernet* sono allineati a quelli SDH, fatte salve le differenze di costo legate alle interfacce e velocità trasmissive), l'Autorità aveva ritenuto che quanto proposto da Telecom Italia, nell'ambito dell'Offerta di Riferimento del 30 aprile 2010, fornisse una adeguata valutazione dei costi dei circuiti *terminating ethernet* per il 2010.

37. A tal riguardo si richiama peraltro che, per gli anni 2011 e 2012, mentre i prezzi dei servizi del paniere A sono soggetti ad una ulteriore riduzione dell'ordine di IPC-9,6% annuo, tale riduzione non è prevista per i servizi del paniere C.

Le osservazioni degli Operatori

D.3 Alcuni Operatori hanno evidenziato che le condizioni economiche relative alla componente di trasporto dei circuiti *terminating* PDH/SDH, di cui all'Offerta di Riferimento 2010 pubblicata in data 26 febbraio, erano inferiori rispetto alle

[4] A seguito della riduzione di costo conseguente all'applicazione del *network cap* per il paniere A per il 2010.

corrispondenti condizioni economiche pubblicate, dalla stessa Telecom Italia, il 30 aprile 2010. Gli Operatori, nel ritenere che le condizioni economiche pubblicate da Telecom Italia in prima istanza siano state ottenute dalla stessa sulla base dell'orientamento al costo, chiedono all'Autorità di imporre a Telecom Italia di allineare i prezzi della componente di trasporto dei circuiti *terminating* dell'Offerta di Riferimento del 30 aprile 2010 a quelle pubblicate il 26 febbraio 2010.

D.4 Alcuni Operatori ritengono che il prezzo iniziale di applicazione del *network cap* per l'anno 2010 dei circuiti *terminating ethernet* debba essere valutato, oltre che sulla base della catena impiantistica sottostante la fornitura del servizio, anche sulla base dei dati di costo derivanti dalla contabilità regolatoria.

D.5 Alcuni Operatori lamentano che l'offerta di Telecom Italia relativa ai circuiti *terminating Ethernet* include solo alcuni profili dell'offerta "*Elios Fast*". In particolare include quelli a 10-20-30-48-96 Mbit/s e non anche quelli a 40-50-60-70-80-90-100 Mbit/s. Si evidenzia altresì che non sono previsti i profili dell'offerta "*ElioS Giga"* a 300-450-600-750-900-1000 Mbit/s. Si richiede pertanto, anche ai sensi dell'art. 14, comma 2, della delibera n. 2/10/CONS, l'inserimento in Offerta di Riferimento dei suddetti profili di servizio.

Ulteriori osservazioni di Telecom Italia

D.6 Telecom Italia rappresenta di aver inserito in Offerta di Riferimento, conformemente a quanto richiesto dalla delibera n. 2/10/CONS (art. 14, comma 2), i circuiti *Terminating Ethernet over* SDH a 10-20-30-48-96-150 Mbit/s in quanto le suddette velocità sono quelle impiegate nelle proprie offerte *retail* di circuiti in tecnologia *Ethernet*.

Telecom Italia chiarisce altresì che "*Elios Fast*" e "*Elios Giga*" sono offerte *wholesale* di circuiti *end-to-end*. Esse prevedono, oltre alle suddette velocità indicate nell'Offerta di Riferimento, anche le velocità a 40-50-60-70-80-90-100 Mbit/s (*Elios Fast*) ed a 300-450-600-750-900-1000 Mbit/s (*Elios Giga)* che, attualmente, non sono impiegate nelle offerte *retail* di Telecom Italia.

Le valutazioni finali dell'Autorità

D.7 Con riferimento alle osservazioni degli OLO di cui al precedente punto D.3 in merito alle condizioni economiche dei servizi inclusi nei Panieri A e B, l'Autorità evidenzia che Telecom Italia, nell'Offerta di Riferimento 2010 pubblicata il 26 febbraio, aveva applicato, rispetto alle corrispondenti condizioni economiche 2009 di cui alla delibera n. 81/09/CIR, le seguenti variazioni percentuali medie:

⇒ Componente d'accesso dei circuiti *terminating* PDH/SDH: + 4,2% (per tutte le velocità fino a 2,5 Gbps);

⇒ Componente di trasporto dei circuiti *terminating* PDH/SDH: - 11,2% (per tutte le velocità fino a 2,5 Gbps).

Come richiamato in premessa, l'applicazione del *network cap* stabilito dalla delibera n. 2/10/CONS comporta, con riferimento all'anno 2010, per la componente d'accesso e di trasporto dei circuiti *terminating* PDH/SDH con velocità fino a 155 Mbps (incluse), una riduzione del 7,5% e per la componente d'accesso e di trasporto dei circuiti *terminating* PDH/SDH con velocità da 622 Mbps fino a 2,5 Gbps un aumento del 2,1%. L'Offerta di Riferimento del 26 febbraio mostra pertanto, rispetto a quanto previsto dalla delibera n. 2/10/CONS, una maggiore riduzione dei costi di trasporto, tuttavia compensata da un aumento dei costi di accesso, per i quali è, viceversa, prevista (per i circuiti fino a 155 Mbps) una riduzione del 7,5%. L'Offerta di Riferimento (del 30 aprile 2010), pubblicata a valle dell'analisi di mercato, allinea pertanto i valori dei prezzi di accesso e trasporto dei circuiti *terminating* PDH/SDH alla riduzione del 7,5% prevista, riequilibrando la sensibile riduzione dell'accesso (che passa dal +4,2% del 26 febbraio 2010 al – 7,5% del 30 aprile) con una minore riduzione del trasporto (che passa da -11,2% a – 7,5%). Tanto premesso, rientrando i valori di riduzione proposti da Telecom Italia nei limiti stabiliti dal *network cap* definito dalla delibera n. 2/10/CONS, l'Autorità, indipendentemente da quanto proposto da Telecom Italia antecedentemente all'adozione della stessa, ritiene di approvare le condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento 2010 di Telecom Italia del 30 aprile 2010 di cui alle tabelle 7 (canoni mensili per circuiti *terminating* analogici), 8 (canoni mensili per circuiti *terminating PDH/SDH*) e 9 (canoni mensili per circuiti *terminating SDH*).

D.8 Con riferimento alle condizioni economiche iniziali dei circuiti *terminating ethernet* per l'applicazione del *network cap* per l'anno 2010*,* si richiama quanto già chiarito nelle premesse dello schema di provvedimento posto in consultazione pubblica (allegato B alla delibera n. 34/10/CIR, punti 32-37, su riportati). In particolare, si ribadisce che le attuali contabilità regolatorie (al momento l'ultima a disposizione dell'Autorità è quella 2009) non riportano evidenze dei circuiti *ethernet,* essendo stati questi ultimi regolamentati a partire dal 2010. Pertanto, ai fini delle presenti valutazioni, si è reso necessario seguire un approccio basato sui costi della catena impiantistica sottostante la fornitura di detti circuiti, in conformità con il modello di costo adottato per la determinazione dei prezzi 2009 dei corrispondenti circuiti in tecnologia SDH.

D.9 Con riferimento ai profili di servizio, a detta degli Operatori, mancanti nell'offerta dei circuiti *terminating ethernet*, si richiama che l'Offerta di Riferimento, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della delibera n. 2/10/CONS, deve includere, in particolare, le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura dei:

a. circuiti *terminating* in tecnologia analogica;

b. circuiti *terminating* in tecnologia digitale PDH/SDH per le capacità trasmissive pari a: 1,2 kbit/s, 2,4 kbit/s, 4,8 kbit/s, 9,6 kbit/s, 19,2 kbit/s, 64 kbit/s, 128 kbit/s, 256 kbit/s, 384 kbit/s, 512 kbit/s, 768 kbit/s, 2 Mbit/s, 34 Mbit/s, 155 Mbit/s, 622 Mbit/s e 2,5 Gbit/s;

c. circuiti *terminating* in tecnologia *Ethernet*;

d. altri servizi accessori.

La delibera succitata, pertanto, non specifica all'art. 15 l'elenco dei profili *ethernet* che devono essere inclusi in Offerta di Riferimento. Tuttavia, l'art. 14, comma 2, della stessa delibera prevede che "*Telecom Italia, in Offerta di Riferimento, per il servizio di segmenti terminating fornisce accesso a tutte le velocità trasmissive ed interfacce al punto terminale di rete impiegate nelle proprie offerte di circuiti diretti analogici e numerici al dettaglio, inclusi quelli in tecnologia Ethernet*". Tanto premesso, l'Autorità, stante anche quanto rappresentato da Telecom Italia nel corso del procedimento istruttorio, ovvero che le proprie offerte *retail* di servizi trasmissivi a capacità dedicata *ethernet* impiegano attualmente le stesse velocità trasmissive disponibili a livello *wholesale* e presenti in Offerta di Riferimento, ritiene di approvare quanto proposto a riguardo da Telecom Italia.

D.10 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Autorità conferma le disposizioni di cui all'art. 2 dello schema di provvedimento posto a consultazione[5].

III. CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE AI FLUSSI DI INTERCONNESSIONE

Considerazioni di Telecom Italia di cui alla delibera n. 34/10/CIR

38. Telecom Italia, nelle more della conclusione delle nuove analisi di mercato, ha rappresentato (con nota del 30 ottobre 2009) di aver formulato le condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento 2010, del 30 ottobre 2009, applicando ai prezzi 2009 il *trend* medio di variazione, 2007- 2008, dei costi che la stessa ha registrato per la componente di trasporto dei circuiti trasmissivi *terminating*. Tali valori sono stati confermati nella successiva ripubblicazione del 26 febbraio 2010, conseguente all'adozione della delibera n. 81/09/CIR.

39. A seguito della adozione della delibera n. 2/10/CONS, Telecom Italia, ha comunicato, nell'ambito della ripubblicazione dell'offerta 2010 del 30 aprile, con

---

[5] Nella presente delibera gli articoli citati mantengono la stessa numerazione dell'allegato B alla delibera n. 34/10/CIR, fatto salvo l'art. 4, rinominato, nel presente provvedimento, come art. 5.

particolare riferimento alle condizioni economiche dei flussi di interconnessione, quanto segue:

- *Flussi di Interconnessione PDH/SDH (regionali e locali)*
  - I prezzi dei flussi di interconnessione PDH/SDH pubblicati nell'Offerta di Riferimento 2010, del 30 aprile 2010, confermano quanto precedentemente pubblicato per il 2010 (listino del 30 ottobre 2009 e del 26 febbraio 2010), essendo detti prezzi già stati determinati sulla base dell'orientamento al costo e non avendo la delibera n. 2/10/CONS modificato tale previsione.
- *Flussi di Interconnessione Ethernet over SDH (regionali e locali)* a 10, 20, 30, 48, 96 Mbps (interfaccia *fast ethernet*)
  - Il costo di tali circuiti è stato definito, *ex novo*, nell'Offerta di Riferimento 2010 del 30 aprile 2010 pubblicata in esito all'adozione della delibera n. 2/10/CONS, in coerenza con l'impostazione metodologica sopra descritta (punto 29) ed applicata per il calcolo dei costi dei circuiti *terminating ethernet over SDH*.
  - In particolare, il canone d'accesso di tali flussi è stato calcolato allineando il costo dell'accesso dei flussi con interfaccia *ethernet* a 10-20-30 Mbps al costo dell'accesso del flusso PDH/SDH a 34 Mbps proposto per il 2010 ed il costo dell'accesso dei flussi con interfaccia *ethernet* a 48-96 Mbps al costo dell'accesso del flusso SDH a 155 Mbps proposto per il 2010. A tali costi è stata poi apportata una correzione per tener conto della presenza dell'interfaccia *fast ethernet* (non ridondata) installata in luogo di quella SDH (ridondata);
  - Il canone di trasporto di tali flussi, analogamente a quanto effettuato per i circuiti *terminating*, è stato calcolato applicando il fattore di conversione X/21 al canone di trasporto del flusso di interconnessione SDH 155 Mbps-21VC12, proposto per il 2010, con X pari a 5, 10, 15, 24, 48, rispettivamente per le velocità a 10Mbps, 20Mbps, 30Mbps, 48Mbps e 96Mbps.
- *Flussi di Interconnessione Ethernet over SDH (regionali e locali)* a 150 Mbps (interfaccia *Gigabit ethernet*):
  - Il canone d'accesso di tali flussi è stato allineato all'analogo costo del flusso di interconnessione SDH 155 Mbps, proposto per il 2010, tenuto conto della differenza di costo dovuta alla presenza dell'interfaccia *gigabit ethernet* (non ridondata) installata in sostituzione di quella SDH (ridondata);
  - Il canone di trasporto è stato posto pari a quello del flusso di interconnessione SDH 155 Mbps, proposto per il 2010.

Considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 34/10/CIR

40. Con particolare riferimento alle condizioni economiche 2010[6] dei flussi di interconnessione PDH/SDH regionali e locali, l'Autorità ha verificato che Telecom Italia ha applicato, rispetto alle corrispondenti condizioni economiche 2009 approvate con delibera n. 81/09/CIR, le seguenti variazioni percentuali:

⇒ Canone mensile d'accesso dei Flussi di Interconnessione Regionali e Locali PDH/SDH:

i. 2 Mbit/s: +5,25 %;
ii. per velocità superiori o uguali a 34 Mbit/s: +11,11% (per tutte le interfacce previste).

⇒ Canone mensile di trasporto dei Flussi di Interconnessione Regionali e Locali PDH/SDH:

i. 2 Mbit/s: -10,35 % (per tutte le quote fisse e a km);
ii. 34 Mbit/s: -8,42 % (per tutte le quote fisse e a km e per tutte le interfacce previste);
iii. per velocità superiori o uguali a 155 Mbit/s: -7,45% (per tutte le quote fisse e a km e per tutte le interfacce previste).

41. Ciò premesso, l'Autorità aveva espresso l'orientamento, alla luce dell'obbligo di orientamento al costo di cui alla delibera n. 2/10/CONS (art. 11, comma 2), ed in coerenza con l'approccio seguito con delibera n. 81/09/CIR (punto 26), che le condizioni economiche per l'anno 2010 dei flussi di interconnessione PDH/SDH dovessero essere valutate sulla base dei dati contabili di consuntivo 2007 (ultima contabilità regolatoria certificata) e 2008 (in corso di certificazione).

42. Pertanto, l'Autorità, effettuate le verifiche di competenza, aveva ritenuto, alla luce dei *trend* di costo 2007 – 2008*,* che Telecom Italia dovesse riformulare le condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento 2010 relativamente ai flussi di interconnessione PDH/SDH, apportando, rispetto ai prezzi proposti per il 2010, le riduzioni di seguito riportate:

[6] Come premesso, i prezzi dei flussi di interconnessione PDH/SDH pubblicati nell'Offerta di riferimento 2010, del 30 aprile 2010, sono rimasti uguali ai corrispondenti prezzi presenti nelle precedenti pubblicazioni dell'offerta 2010.

⇒ Canone mensile d'accesso dei Flussi di Interconnessione Regionali PDH/SDH (tabella 11 dell'Offerta di Riferimento 2010) e Locali PDH/SDH (tabella 13 dell'Offerta di Riferimento 2010):

i. 2 Mbit/s: -10% (corrispondente ad una riduzione di circa il 5,3% rispetto al 2009);
ii. per velocità superiori o uguali a 34 Mbit/s: -15% (per tutte le interfacce previste) - corrispondente ad una riduzione di circa il 5,6% rispetto al 2009.

⇒ Canone mensile di trasporto dei Flussi di Interconnessione Regionali PDH/SDH (tabella 11 dell'Offerta di Riferimento 2010) e Locali PDH/SDH (tabella 13 dell'Offerta di Riferimento 2010):

i. per velocità superiori o uguali a 155 Mbit/s: -1% (per tutte le quote fisse e a km e per tutte le interfacce previste), (corrispondente ad una riduzione di circa l'8,4% rispetto al 2009).

43. Con riferimento alle condizioni economiche dei Flussi di interconnessione regionali e locali *ethernet over SDH,* l'Autorità, ritenuto opportuno utilizzare l'approccio metodologico descritto al precedente punto 32, ha svolto le valutazioni di competenza tenendo conto che l'architettura di rete sottostante è di tipo SDH, fatta eccezione della sostituzione dell'interfaccia SDH con una interfaccia *Ethernet*.

44. A tal riguardo, si evidenzia che l'offerta dei flussi di interconnessione *ETHERNET over SDH* proposta da Telecom Italia per il 2010 prevede collegamenti con velocità pari a 10 Mbit/s, 20 Mbit/s, 30 Mbit/s, 48 Mbit/s, 96 Mbit/s e 150 Mbit/s, forniti con le interfacce di tipo *fast ethernet* e *gigabit ethernet*.

45. Di seguito sono riportate le condizioni economiche proposte da Telecom Italia, per l'anno 2010, per i flussi di interconnessione regionali e locali in tecnologia *ethernet over SDH*.

ICR Ethernet over SDH	Canone mensile d'accesso	Canone mensile trasmissivo per la tratta di trasporto						
		fino a 20 km		Da 21 km a 60 km		da 61 km a 120 km		oltre 120 km
		Quota per km		Quota fissa	Quota per km	Quota fissa	Quota per Km	Quota fissa
10 Mbit/s (i/f Fast Ethernet)	558,92	23,48		310,76	7,94	771,33	0,26	802,76
20 Mbit/s (i/f Fast Ethernet)	558,92	46,95		621,52	15,88	1.542,66	0,52	1.605,52
30 Mbit/s (i/f Fast Ethernet)	558,92	70,43		932,29	23,81	2.314,00	0,79	2.408,29
48 Mbit/s (i/f Fast Ethernet)	1.024,47	112,69		1.491,66	38,10	3.702,40	1,26	3.853,26
96 Mbit/s (i/f Fast Ethernet)	1.024,47	225,37		2.983,31	76,21	7.404,80	2,51	7.706,51
150 Mbit/s (i/f Gigabit Ethernet)	1.022,20	295,81		3.915,80	100,02	9.720,20	3,28	10.113,80

ICL Ethernet over SDH	Canone mensile d'accesso	Canone mensile trasmissivo per la tratta di trasporto			
		fino a 5 km	da 6 km a 20 km		oltre 20 km
		Quota per km	Quota fissa	Quota per km	Quota fissa
10 Mbit/s (i/f Fast Ethernet)	658,37	25,95	43,99	17,15	387,04
20 Mbit/s (i/f Fast Ethernet)	658,37	51,90	87,98	34,30	774,08
30 Mbit/s (i/f Fast Ethernet)	658,37	77,85	131,96	51,46	1.161,10
48 Mbit/s (i/f Fast Ethernet)	1.205,93	124,56	211,14	82,33	1.857,77
96 Mbit/s (i/f Fast Ethernet)	1.205,93	249,12	422,29	164,66	3.715,55
150 Mbit/s (i/f Gigabit Ethernet)	1.203,66	326,99	554,25	216,14	4.877,05

46. Come premesso, Telecom Italia ha determinato il canone d'accesso dei flussi a 10, 20, 30, 48, 96 Mbps a partire dagli analoghi costi dei flussi di interconnessione PDH/SDH 34 Mbps (per i circuiti a 10, 20 e 30 Mbps) ed SDH 155 Mbps (per i circuiti a 48 e 96Mbps), proposti per il 2010, tenuto conto della differenza di costo dell'interfaccia *fast ethernet* (non ridondata) che sostituisce quella SDH (ridondata). Il canone di trasporto di tali flussi è stato calcolato applicando il fattore moltiplicativo X/21 al canone di trasporto del flusso di interconnessione SDH 155 Mbps-21VC12, proposto per il 2010, con X pari a 5, 10, 15, 24, 48, rispettivamente per le velocità a 10Mbps, 20Mbps, 30Mbps, 48Mbps e 96Mbps.

    Il canone d'accesso del circuito a 150 Mbps (interfaccia *Gigabit ethernet*) è stato calcolato sulla base dell'analogo costo del flusso di interconnessione SDH 155 Mbps, proposto per il 2010, tenuto conto della differenza di costo dell'interfaccia *gigabit ethernet* (non ridondata) che sostituisce quella SDH (ridondata). Il corrispondente canone di trasporto è stato posto pari a quello del flusso di interconnessione SDH 155 Mbps.

47. L'Autorità, in linea con l'impostazione metodologica richiamata al punto 32 aveva ritenuto condivisibile l'approccio adottato da Telecom Italia consistente nell'allineare i costi dei circuiti con interfaccia *Ethernet* ai corrispondenti costi dei circuiti SDH. Tuttavia, alla luce di quanto riportato al punto 42 in merito alle riduzioni di costo dei flussi di interconnessione PDH/SDH desumibili dalle contabilità regolatorie 2007-2008, l'Autorità aveva ritenuto che Telecom Italia dovesse riformulare le condizioni economiche 2010 dei flussi di interconnessione *ethernet over* SDH, apportando, rispetto ai prezzi proposti per il 2010, le riduzioni di seguito indicate:

    ⇒ Canone mensile d'accesso dei Flussi di Interconnessione Regionali *ethernet over* SDH (tabella 12 dell'Offerta di Riferimento 2010) e Locali *ethernet over* SDH (tabella 14 dell'Offerta di Riferimento 2010):

        i. -28% (per le velocità a 10, 20 e 30 Mbps).

Suddetta riduzione, in particolare, consente di allineare la componente d'accesso dei flussi con interfaccia *ethernet* a 10, 20, 30 Mbps a quella del flusso PDH/SDH a 34 Mbps.

ii. -15% (per le velocità a 48, 96 e 150 Mbps).

Suddetta riduzione, in particolare, consente di allineare la componente d'accesso dei flussi con interfaccia *ethernet* a 48, 96 e 150 Mbps a quella del flusso SDH a 155 Mbps.

⇒ Canone mensile di trasporto dei Flussi di Interconnessione Regionali *ethernet over* SDH (tabella 12 dell'Offerta di Riferimento 2010) e Locali *ethernet over* SDH (tabella 14 dell'Offerta di Riferimento 2010):

i. -1% (per tutte le velocità ed interfacce previste e per tutte le quote fisse e a km).

Suddetta riduzione, in particolare, consente di allineare la componente di trasporto dei flussi con interfaccia *ethernet* a quella dei flussi SDH a 155 Mbps.

Le osservazioni degli Operatori

D.11 Gli Operatori concordano, in via generale, con l'orientamento dell'Autorità volto ad una riduzione delle condizioni economiche dei flussi di interconnessione PDH/SDH (cfr. punto 42 dell'allegato B alla delibera n. 34/10/CIR, su riportato) ed *ethernet over SDH* (cfr. punto 47 dell'allegato B alla delibera n. 34/10/CIR, su riportato). Tuttavia gli stessi, evidenziando che i prezzi italiani dei flussi a 2 e 34 Mbps risulterebbero essere superiori rispetto alla media europea, richiedono un intervento dell'Autorità volto ad una ulteriore riduzione delle suddette condizioni economiche.

D.12 Un Operatore, viceversa, ritiene che le riduzioni proposte dall'Autorità, con riferimento ai flussi di interconnessione regionali e locali *ethernet over SDH,* siano eccessive. Secondo tale Operatore, infatti, tali riduzioni, qualora confermate, potrebbero determinare, soprattutto per le capacità più basse (10, 20, 30 Mbps), dei livelli di prezzo tali da limitare la possibilità da parte degli OLO di competere con Telecom Italia su tale mercato *wholesal*e, penalizzando, quindi, quegli operatori che hanno sostenuto investimenti nelle infrastrutture di trasporto.

Le valutazioni finali dell'Autorità

D.13 L'Autorità, preso atto delle osservazioni degli operatori su riportate, richiama integralmente le considerazioni metodologiche svolte nelle premesse del presente provvedimento (punti 40-47). Si evidenzia, in particolare, che ai sensi della delibera n. 2/10/CONS la valutazione dei prezzi dei flussi di interconnessione deve essere basata sull'orientamento al costo. Ogni valutazione che tenga conto di *benchmark* internazionali o di particolari condizioni del mercato italiano non è prevista dalla vigente regolamentazione ed esula, quindi, dagli scopi del presente provvedimento.

D.14 Alla luce delle considerazioni su esposte, l'Autorità conferma le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1 e 2, dello schema di provvedimento posto a consultazione.

IV. CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE AGLI INTERVENTI A VUOTO

Considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 34/10/CIR

48. In via preliminare si richiama quanto previsto dall'Offerta di Riferimento 2010 (cfr. sez. 10.3.1 del documento relativo agli SLA) in merito agli interventi a vuoto per attività di *provisioning*:

    "Nei casi in cui durante la fase realizzativa del circuito, per cause riconducibili all'Operatore o ad un suo rappresentante/cliente, si verifichino (presso una qualsiasi delle sedi afferenti il circuito) degli interventi a vuoto da parte del personale incaricato Telecom Italia, sarà addebitato all'Operatore un importo pari a 90,48 Euro a titolo di rimborso dei costi sostenuti".

    Con riferimento agli intervento a vuoto per *assurance* (sez. 10.3.2) Telecom Italia riporta altresì:

    "A fronte di una segnalazione di malfunzionamento da parte dell'Operatore, TI svolge le seguenti attività:

    - *gestione/verifica contrattuale e amministrativa della segnalazione inoltrata dall'Operatore verso TI;*
    - *verifica tecnica (analisi/diagnosi/collaudo finale) della segnalazione.*

    La verifica tecnica può dare luogo a:

    a. *presenza di malfunzionamento su rete TI: il reclamo viene gestito nell'ambito delle procedure di Assurance definite nel "Manuale delle procedure di Telecom Italia 2010: Servizi trasmissivi a capacità dedicata";*
    b. *assenza di malfunzionamento su rete TI, ma presenza di malfunzionamento indotto da eventuali prodotti presenti presso il cliente finale o da un'errata configurazione o da un malfunzionamento generico della rete*

dell'Operatore interconnesso: TI interviene, laddove possibile, per ripristinare il servizio, addebitando comunque all'Operatore l'intervento come un intervento a vuoto;

c. *assenza di malfunzionamento: il reclamo è addebitato all'Operatore come un intervento a vuoto.*

Per gli interventi a vuoto, di cui ai casi b) e c), dovuti a disservizi trasmissivi o a degradi trasmissivi, sono previsti gli importi riportati rispettivamente nella Tabella 40 e nella Tabella 41, a ristoro dei costi sostenuti per le attività amministrative, tecniche (analisi/diagnosi/collaudo finale) e manutentive che TI effettua per la chiusura della segnalazione di malfunzionamento".

	Euro
Gestione/verifica contrattuale e amministrativa della segnalazione inoltrata dall'OLO verso Telecom Italia	16,45
Verifica tecnica (analisi/diagnosi/collaudo finale) della segnalazione	24,68
Intervento manutentivo per malfunzione su rete Operatore	98,70
Totale	**139,83**

Tabella 40: "Interventi a vuoto per disservizi trasmissivi" e "Segnalazione di guasto in prima attivazione"

	Euro
Gestione/verifica contrattuale e amministrativa della segnalazione inoltrata dall'OLO verso Telecom Italia	16,45
Verifica tecnica (analisi/diagnosi/collaudo finale) della segnalazione	24,68
Intervento manutentivo su rete Operatore	148,05
Totale	**189,18**

Tabella 41: "Interventi a vuoto per degradi trasmissivi"

49. Telecom Italia, specifica altresì (cfr. pag. 46 del documento relativo agli SLA) che "*nelle more degli approfondimenti in corso con gli Operatori circa processi e strumenti per l'identificazione e certificazione degli "Interventi a Vuoto" relativi ai servizi di accesso, ne sospende cautelativamente la fatturazione".*

50. L'Autorità ha evidenziato che gli aumenti proposti da Telecom Italia per il 2010 relativamente agli interventi a vuoto sono dovuti principalmente all'aggiornamento del costo orario della manodopera proposto dalla stessa per il 2010 (da 46,22 €/h a 49,35 €/h).

51. Pertanto, alla luce degli orientamenti espressi nell'ambito della consultazione pubblica relativa all'Offerta di Riferimento ULL 2010 (delibera n. 16/10/CIR), ove in relazione al costo della manodopera era stata prevista una conferma del costo approvato per il 2009 (46,22 €/h), l'Autorità aveva ritenuto che Telecom Italia dovesse riformulare, fermo restando gli approfondimenti in corso tra la stessa Telecom Italia e gli Operatori, le sez. 10.3.1 e 10.3.2 del documento relativo agli SLA ripristinando, per gli interventi a vuoto, le condizioni economiche approvate per il 2009 con delibera n. 81/09/CIR.

Le osservazioni degli Operatori

D.15 Gli Operatori concordano, fatte salve le considerazioni espresse nell'ambito della consultazione pubblica di approvazione dell'Offerta di Riferimento ULL 2010 circa il costo della manodopera, l'orientamento dell'Autorità volto a ripristinare per il 2010 le condizioni economiche 2009 degli interventi a vuoto (cfr. punto 51 dell'allegato B alla delibera n. 34/10/CIR, su riportato). Tuttavia gli stessi ritengono che il costo di "*intervento a vuoto per degradi trasmissivi*" debba essere allineato al costo dell' "*intervento a vuoto per disservizi trasmissivi*".

D.16 Alcuni Operatori richiedono all'Autorità di porre l'onere in capo a Telecom Italia di produrre dettagliata evidenza degli interventi a vuoto che intende fatturare all'operatore, identificando l'evento (data e ora della segnalazione e dell'intervento svolto) e fornendo evidenza delle motivazioni per le quali il guasto non è di competenza di Telecom Italia.

Le valutazioni finali dell'Autorità

D.17 Con riferimento alla prima delle su riportate osservazioni, l'Autorità prende atto di quanto da Telecom Italia rappresentato nella propria Offerta di Riferimento "*…nelle more degli approfondimenti in corso con gli Operatori circa processi e strumenti per l'identificazione e certificazione degli "Interventi a Vuoto" relativi ai servizi di accesso, ne sospende cautelativamente la fatturazione"*. Si ritiene, pertanto, fermo restando le valutazioni circa il costo della manodopera per l'anno 2010 di cui alla delibera n. 53/10/CIR, che una specifica rivalutazione del costo degli interventi a vuoto per degradi trasmissivi possa essere svolta in esito agli approfondimenti sul tema, attualmente in corso.

D.18 Relativamente al secondo punto su riportato, si richiama che tale previsione è stata già introdotta per i servizi ULL e WLR (delibere n. 53/10/CIR e 54/10/CIR). L'Autorità ritiene pertanto ragionevole, anche in relazione ai servizi trasmissivi a capacità dedicata, che, nel rispetto del principio di trasparenza, le fatture prodotte da Telecom Italia in merito agli interventi a vuoto debbano essere adeguatamente dettagliate in relazione alle attività svolte, alla identificazione dell'evento (data e ora della segnalazione e dell'intervento svolto) ed alla evidenza che il guasto non è di competenza di Telecom Italia.

D.19 Alla luce delle considerazioni sopra esposte l'Autorità, nel confermare le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ritiene proporzionato introdurre una specifica disposizione (comma 4 dell'art.3) inerente l'obbligo di trasparenza delle fatture prodotte da Telecom Italia per interventi a vuoto, in linea con quanto già fatto in altri mercati regolamentati.

V. CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE AI CIRCUITI DIRETTI *WHOLESALE* E CIRCUITI PARZIALI PER L'ANNO 2010

Considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 34/10/CIR

52. Telecom Italia, nelle more del completamento della migrazione tecnica/amministrativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata del nuovo quadro regolamentare, che terminerà ai sensi della delibera n. 81/09/CIR nel mese di aprile 2011, ha pubblicato, in data 6 novembre 2009, le proprie Offerte di Riferimento relative ai collegamenti diretti *wholesale* e circuiti parziali per l'anno 2010.

53. L'Autorità, nelle more di suddetta migrazione, ha valutato le condizioni economiche 2010 dei circuiti diretti *wholesale* e dei circuiti parziali in linea con quanto effettuato per il 2009 e tenendo conto di quanto previsto dalla delibera n. 45/06/CONS (si richiama a tale proposito che, differentemente dalla delibera n. 45/06/CONS, la delibera n. 2/10/CONS non fornisce ulteriori indicazioni in merito ai servizi trasmissivi a capacità dedicata del vecchio quadro regolatorio).

54. Telecom Italia, in relazione all'Offerta 2010 dei CDN *wholesale,* ha apportato, rispetto al 2009 (Offerta del 31 ottobre 2008), una riduzione media dell'1% per la componente di accesso e trasporto dei circuiti a 2 Mbps; del 20% (per l'accesso e il trasporto) per i circuiti a 34 Mbps e del 30% (per l'accesso e trasporto) per i circuiti a 155 Mbps. Le condizioni economiche dei circuiti parziali per il 2010 risultano invariate rispetto a quelle 2009. Telecom Italia ha, infine, mantenuto in vigore per il 2010 le condizioni d'offerta dei flussi di interconnessione dell'OIR del 27 settembre 2006, confermate anche per il 2009, ai sensi della delibera n. 81/09/CIR (art. 1, comma 2).

55. L'Autorità aveva ritenuto, per quanto sopra premesso, di approvare quanto proposto da Telecom Italia relativamente alle condizioni di fornitura dei servizi trasmissivi a capacità dedicata del vecchio quadro (CDN *wholesale* e circuiti parziali) per l'anno 2010. L'Autorità aveva ritenuto altresì condivisibile il mantenimento in vigore dell'offerta dei flussi di interconnessione dell'OIR del 27 settembre 2006.

Le osservazioni degli Operatori

D.20 Gli Operatori, concordando, in via generale, con le valutazioni espresse dall'Autorità ai punti 52- 55 dell'allegato B alla delibera n. 34/10/CIR, su riportati, ritengono che le offerte del vecchio quadro (CDN *Wholesale* e Circuiti Parziali) debbano rimanere in vigore almeno fino al completamento della migrazione tecnica/amministrativa.

D.21 Un Operatore, in particolare, ritiene che i prezzi dei circuiti parziali e dei CDN *wholesale* a 2 Mbps debbano essere ulteriormente ridotti (rispetto alla proposta di approvazione effettuata dall'Autorità nello schema di provvedimento in consultazione pubblica) alla luce dei presumibili guadagni di efficienza conseguiti, a propria detta, da Telecom Italia negli ultimi anni.

Le osservazioni di Telecom Italia

D.22 Telecom Italia ha rappresentato la propria intenzione di mantenere in vigore, fino all'avvenuta migrazione ai circuiti del nuovo quadro regolamentare, le condizioni economiche delle offerte di Circuiti Diretti *Wholesale* e di Circuiti Parziali, che pubblicherà per l'anno 2011.

Le valutazioni finali dell'Autorità

D.23 Con riferimento a quanto riportato al punto D.20, in via preliminare si richiama quanto già indicato in premessa relativamente alla migrazione dal vecchio al nuovo quadro regolamentare (cfr. punti 15-20). In particolare, si evidenzia che ai sensi dell'art. 4, comma 10, della delibera n. 81/09/CIR, gli Operatori possono richiedere la migrazione dei circuiti trasmissivi a capacità dedicata entro 15 mesi a partire dal 28 gennaio 2010 (e quindi fino ad aprile 2011). Inoltre, si richiama che il comma 16, dell'art. 4, della delibera n. 81/09/CIR, dispone che, nel caso di migrazione amministrativa, le condizioni economiche della vigente Offerta di Riferimento (relativa al nuovo quadro) si applicano dalla data di ricezione della richiesta di migrazione e di negoziazione del contratto da parte dell'operatore. Nel caso di migrazione tecnica, le condizioni economiche previste dalla vigente Offerta di Riferimento (relativa al nuovo quadro) si applicano dalla data di avvenuta migrazione. Ciò premesso, l'Autorità ritiene opportuno, nelle more del completamento della migrazione tecnica/amministrativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata del nuovo quadro, svolta ai sensi della vigente normativa, che Telecom Italia mantenga in vigore le offerte del vecchio quadro (collegamenti diretti *wholesale*, circuiti parziali ed infrastruttura Trasmissiva di Interconnessione[7]). In particolare dette offerte dovranno rimanere in vigore almeno fino ad aprile 2011. Per coloro che entro tale data hanno chiesto la migrazione, la validità delle offerte si estende, oltre detta data, almeno fino al completamento della stessa (sia essa tecnica

[7] Di cui all'Offerta di Riferimento pubblicata il 26 luglio 2006 ai sensi della delibera n. 19/06/CIR e ripubblicata il 27 settembre 2006 ai sensi della delibera n. 417/06/CONS.

che amministrativa). Si ritiene, in ottica di ragionevolezza, che le condizioni economiche, per il 2011, delle suddette offerte del vecchio quadro, debbano porsi in continuità con i prezzi approvati con il presente provvedimento.

D.24 Con riferimento alla richiesta di rivalutazione dei costi dei circuiti parziali e dei CDN *wholesale* a 2 Mbps (punto D.21), l'Autorità ritiene di confermare quanto proposto nello schema di provvedimento a consultazione pubblica, atteso che le valutazioni svolte hanno tenuto già conto delle riduzioni dei relativi costi sottostanti.

D.25 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Autorità ritiene di confermare le disposizioni contenute nell'art. 1 dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica.

VI. CONFRONTO TRA LE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI SERVIZI DEL VECCHIO E DEL NUOVO QUADRO REGOLAMENTARE

56. Al fine di una visione complessiva degli effetti economici del passaggio dal vecchio al nuovo quadro regolamentare, si riporta, negli annessi alla presente delibera, un confronto tra i costi sostenuti dagli Operatori per i collegamenti a capacità dedicata nell'ambito del vecchio quadro regolamentare ed i corrispondenti costi sostenuti in applicazione delle condizioni economiche del nuovo quadro, come modificate dal presente provvedimento.

57. In particolare nella tabella A, riportata nell'annesso, è mostrato un confronto, a parità di distanza chilometrica, tra i prezzi 2010 dei circuiti parziali, i prezzi 2009 dei circuiti *terminating* PDH/SDH, i prezzi 2010 dei circuiti *terminating* PDH/SDH ed i prezzi 2010 dei circuiti *terminating ethernet over SDH*.

58. La tabella B riportata nell'annesso mostra, per varie fasce chilometriche, un confronto tra i costi (€/mese) di interconnessione relativi al vecchio quadro regolamentare (OIR 2006 del 27 settembre 2006), quelli derivanti dall'applicazione dell'Offerta di Riferimento 2009 relativa al nuovo quadro (di cui alla delibera n. 81/09/CIR), ed i costi che deriverebbero dall'applicazione dei prezzi dei flussi (sia PDH/SDH che *ethernet*) rivalutati dall'Autorità nel presente provvedimento.

VII. ULTERIORI CONDIZIONI D'OFFERTA

Le osservazioni degli Operatori

D.26 Alcuni Operatori evidenziano che, nel caso in cui il Punto di Consegna (PdC) ed il PoP dell'OLO appartengono ad aree locali diverse, Telecom Italia richiede la corresponsione dei costi di un Flusso di Interconnessione Locale (tra il PdC ed il corrispondente nodo di Livello 1) e di un Flusso di Interconnessione Regionale (tra il suddetto nodo di Livello 1 ed il PoP OLO), richiedendo per essi sia la componente d'accesso che quella di trasporto. Nella figura seguente è descritta la configurazione in oggetto.

A tal riguardo gli Operatori ritengono che non sia giustificata la richiesta da parte di Telecom Italia di un canone di accesso per il flusso di interconnessione locale, in considerazione del fatto che tale flusso interconnette due centrali Telecom Italia. Si richiede pertanto che nell'Offerta di Riferimento sia specificato che, in tale configurazione, non sia dovuto il canone di accesso del flusso di interconnessione locale.

D.27 Alcuni Operatori lamentano che Telecom Italia non ha previsto nell'Offerta di Riferimento relativa al mercato 6, la fornitura dei cosiddetti "collegamenti temporanei" che viceversa erano previsti nella precedente Offerta CDN *Wholesale*. Gli Operatori ne richiedono pertanto l'introduzione, con modalità analoghe, anche nell'Offerta di Riferimento relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata del nuovo quadro.

D.28 Gli Operatori ritengono che le fatture prodotte da Telecom Italia debbano contenere tutte le informazioni necessarie a consentire agli OLO di riconciliare quanto dalla stessa fatturato. Ciò premesso, gli Operatori richiedono che suddette fatture siano corredate, per ogni circuito, dai seguenti dettagli:

- Identificativo, TD, del circuito;
- Capacità trasmissiva;
- Stadio di Linea (SL) di attestazione del circuito;
- Distanza tra SL e punto di consegna di riferimento;
- Data di attivazione del circuito;
- Listino applicato.

D.29 Alcuni Operatori al fine di poter determinare per ogni circuito, preventivamente all'invio di un ordine, la relativa configurazione ottimale (quella cioè a costo minimo), richiedono che Telecom Italia fornisca tutte le informazioni necessarie alla identificazione geografica delle centrali cui sono attestate le sedi terminali dei circuiti.

Gli Operatori, in particolare, richiedono che Telecom Italia fornisca:

1. un file[8] "anagrafica" delle centrali di Telecom Italia contenente, per ogni nodo trasmissivo, le informazioni di seguito riportate:
   - Nome nodo;
   - Codice GAT e/o IDBRE univoco per l'identificazione della sede del nodo (coerente con quelli utilizzati per gli altri *database* di TI, quale per esempio quello degli spazi di colocazione);
   - Livello gerarchico (0, 1 o 2);
   - Coordinate geografiche metriche (formato UPS, in modo da facilitare il calcolo delle distanze);
   - Nodo di livello 1 di riferimento (per i nodi di livello 0);
   - Nodi di livello 2 di riferimento (per i nodi di livello 1);
   - BTR di riferimento;
   - Indicazione dei servizi *wholesale* disponibili presso il nodo (qualora sia un PdC di servizi regolamentati all'ingrosso);
2. un DB (certificato per i servizi del mercato 6) contenente la centrale di Telecom Italia di attestazione di un generico punto terminale di rete (compresi i PoP dell'Operatore) su base indirizzo e/o arco di numerazione.

D.30 Alcuni Operatori evidenziano che nel calcolo delle penali relative allo SLA di *provisioning 95% dei casi* (cfr. sez. 3.1.2 OR SLA 2010) Telecom Italia prevede

[8] Compatibile con *excel*.

l'esclusione, dal relativo conteggio, dei casi di consegna fuori SLA per i quali è stata già pagata la penale relativa allo SLA 100%[9]. A tal riguardo, viceversa, gli Operatori ritengono che non vadano esclusi dal calcolo della penale sullo SLA di consegna per il *95% dei casi* quelli per i quali non è stato rispettato neanche lo SLA di consegna al 100%. A supporto di quanto sostenuto, gli Operatori evidenziano che in alcuni casi Telecom Italia potrebbe volontariamente ritardare la consegna del circuito per non pagare la penale sul superamento dello SLA 95% che potrebbe risultare essere più alta. Ad esempio, gli Operatori si riportano al caso di un circuito a 2 Mbit/s, ove lo SLA di consegna è di 26gg nel *95% dei casi* e di 51gg nel *100% dei casi*. Ipotizzando, quindi, che Telecom Italia consegni il circuito al 50° giorno (e nell'ipotesi che questo rientri fuori dallo SLA 95%) la stessa pagherebbe una penale relativa a 50-26=24gg di ritardo per il 50% del canone giornaliero e quindi il 40% (24*0,5/30) del canone mensile. Se ritardasse la consegna al 53°gg, comunque fuoriuscendo dal 95% dei casi di consegna entro 26 gg, pagherebbe una penale solo su 2 giorni di ritardo, pari al 30% del canone mensile (come riportato in OR) senza pagare alcuna penale per il ritardo accumulato rispetto al giorno 26. Una corretta applicazione dello SLA comporterebbe invece, a detta degli Operatori, il pagamento del 45% (27 gg di ritardo*0,5/30) del canone mensile, per il primo ritardo accumulato, più il 30% del canone mensile, per il secondo ritardo accumulato.

Alla luce delle considerazioni su esposte, gli Operatori richiedono che non siano esclusi dal calcolo della penale sullo SLA di consegna per il *95% dei casi*, quelli consegnati anche oltre i tempi dello *SLA al 100%.*

D.31 Alcuni Operatori evidenziano che in Offerta di Riferimento le penali di *assurance* sono definite per le singole tratte (*terminating*, flusso di interconnessione o Raccordo interno di centrale (RDC)) oggetto del guasto. Gli Operatori ritengono tale modalità di calcolo delle penali inefficace nei casi dei collegamenti multitratta (ad esempio nel caso di un *terminating* attestato su un flusso di interconnessione). Infatti, in tali casi, anche se il guasto è riferito ad una sola tratta (ad es. sul *terminating* o sul flusso di Interconnessione) viene comunque inficiato l'utilizzo del collegamento "*end to end*". Si ritiene quindi che, nei casi di collegamenti multitratta con un solo *terminating* attestato (1 *Terminating* + flusso di Interconnessione o 1 *Terminating* + RDC), la penale debba essere calcolata tenendo in conto dello SLA della tratta effettivamente guasta e valorizzando la penale sulla base del canone complessivo del collegamento, dato dalla somma dei canoni di tutte le tratte componenti il collegamento "*end to end*".

[9] *"nel caso in cui la percentuale di consegne che rispettano i tempi sia inferiore al 95%, per tutti i circuiti fuori SLA, e fino al raggiungimento del 95% dei casi, si paga la penale della Tabella 4 con l'eccezione di quelli per i quali è stata già pagata la penale di cui alla Tabella 3 e al netto della franchigia del 5% calcolata come di seguito indicato"* (cfr. pag. 14 SLA 2010).

Nei casi, invece, di collegamenti multitratta con più *terminating* attestati su una infrastruttura di consegna, gli Operatori ritengono che[10]:

- se il disservizio riguarda uno solo dei circuiti *Terminating*, non essendo inficiato il funzionamento dei restanti *terminating,* la penale andrebbe calcolata in analogia al precedente caso (ovvero tenendo conto dello SLA del circuito *Terminating* e considerando, nel calcolo della penale, come canone mensile un canone complessivo dato dalla somma del canone del *Terminating* più una quota parte di canone dell'infrastruttura di consegna (Flusso di Interconnessione o Raccordo di Centrale) in proporzione alla banda utilizzata dal *terminating* disservito);
- se il disservizio riguarda l'infrastruttura di consegna (Flusso di Interconnessione o Raccordo di Centrale), venendo inficiato il funzionamento dell'intera rete, la penale andrebbe calcolata tenendo conto dello SLA dell'infrastruttura di consegna e considerando come canone mensile il canone complessivo dell'intera rete.

D.32 Gli Operatori lamentano che Telecom Italia consente agli stessi di richiedere le penali entro 3 mesi dalla fatturazione del circuito, o dalla data del degrado o dalla data del disservizio, a seconda che si tratti, rispettivamente, di una penale di *provisioning,* di degrado o di disservizio. Si richiede la rimozione di tale vincolo.

D.33 Alcuni Operatori evidenziano che l'Offerta di Riferimento 2010 (sez. 13.3) prevede, con riferimento alla prestazione aggiuntiva di multiplazione, quanto segue: "*L'Operatore interconnesso o colocato in un PdC* ***all'atto dell'ordine del Flusso di Interconnessione (o del Raccordo Interno di Centrale),*** *deve richiedere la prestazione di Multiplazione se vuole raccogliere, in tale nodo, tutti o parte dei servizi all'ingrosso per i quali Telecom Italia ha obbligo di offerta. In seguito l'Operatore dovrà definire, in fase di ordine, per ogni servizio che intende raccogliere, la velocità di accesso e la posizione (time-slot all'interno della trama a 2 Mbit/s, oppure KLM nel caso di flussi SDH di capacità superiore) su cui attestare il collegamento in oggetto*". Gli Operatori chiedono che la prestazione di multiplazione sia richiedibile anche non contestualmente all'ordine di attivazione del flusso di Interconnessione o del Raccordo Interno di Centrale (ad esempio anche in fase di invio dell'ordine di attivazione di un determinato servizio che si intende raccogliere).

D.34 Alcuni Operatori evidenziano che l'Offerta di Riferimento 2010 (cfr. pag. 5) prevede che "*All'atto della formalizzazione del Contratto, l'Operatore deve fornire l'elenco dei suoi Point of Presence (PoP), anche quelli eventualmente colocati in*

---

[10] Gli Operatori evidenziano che la presente richiesta circa la modalità di calcolo delle penali di *assurance* si pone in linea a quanto già attualmente previsto nell'Offerta CDN *Wholesale* nei casi di Rete Privata Virtuale Permanente (RPVD).

sedi di Telecom Italia, dettagliati con località ed indirizzo, dai quali l'Operatore potrà raccogliere i servizi all'ingrosso regolamentati. La lista dei PoP è dinamica e potrà successivamente essere aggiornata con l'aggiunta di ulteriori PoP comunicati ***con anticipo di 3 mesi*** *a Telecom Italia*". A riguardo, gli Operatori richiedono che sia rimossa dall'Offerta di Riferimento la previsione del preavviso di 3 mesi con cui l'OLO deve comunicare l'aggiornamento dei propri PoP.

D.35 Alcuni Operatori richiedono di estendere le procedure di attivazione/migrazione di cui alla delibera n. 274/07/CONS, attualmente previste per gli altri servizi *wholesale* (ULL, *bitstream* e WLR), anche ai clienti attestati su circuiti trasmissivi a capacità dedicata (ex CDN ora *terminating*).

D.36 Alcuni Operatori evidenziano quanto riportato da Telecom Italia nella sez. 13.4.2 dell'Offerta di Riferimento 2010 in merito alla prestazione di diversità di instradamento di coppie di collegamenti: "*A fronte della prestazione di diversità di instradamento, l'Operatore dovrà corrispondere, oltre i relativi canoni mensili dei due collegamenti, una maggiorazione* **del 10% del canone** *di uno dei due collegamenti richiesti in diversità di instradamento*". A tal riguardo, gli Operatori richiedono dei chiarimenti sull'ammontare della maggiorazione, ovvero se è da calcolarsi sul canone annuale o sul canone mensile.

D.37 Alcuni Operatori evidenziano quanto riportato da Telecom Italia nella sez. 17 dell'Offerta di Riferimento 2010 circa la decorrenza dei canoni: "*Alla scadenza della durata minima, il servizio si intende tacitamente rinnovato fino alla ricezione da parte di Telecom Italia di un esplicito ordine di cessazione inviato dall'Operatore e contenente la data richiesta di cessazione del servizio, non inferiore alla data di naturale scadenza del servizio stesso"*. Sul punto viene richiesto che sia prevista la possibilità, per gli OLO, di richiedere in ogni momento a Telecom Italia, decorsi i primi 12 mesi corrispondenti alla durata minima contrattuale, la cessazione del servizio senza dover pagare i relativi ratei a scadere.

D.38 Alcuni Operatori evidenziano che Telecom Italia pone una limitazione all'applicabilità dello SLA di *provisioning* al 95% dei casi, prevedendo (cfr. sez. 3.1.1 del documento relativo agli SLA) che "*per gli Operatori che ordinano, nell'arco di un anno solare, un numero di Circuiti Terminating, della stessa classe di velocità, superiore a 20... Telecom Italia garantisce la consegna del 95% di tali circuiti nei tempi previsti dalla Tabella 2*". A tal riguardo, gli Operatori richiedono che suddetta limitazione sia eliminata dall'Offerta di Riferimento non essendo prevista dalla normativa vigente.

D.39 Alcuni Operatori evidenziano che Telecom Italia ha proposto uno SLA di ripristino per i collegamenti degradati pari a 10 giorni solari nel 90% dei casi. Si richiede che tale SLA sia ridotto e che venga esteso almeno al 95% dei casi.

Le osservazioni di Telecom Italia

D.40 Con riferimento alla richiesta di cui al punto D.27, Telecom Italia rappresenta che la normativa vigente non prevede l'obbligo di fornitura dei "collegamenti temporanei" per i circuiti *Terminating*. Tuttavia, la stessa dichiara la propria disponibilità a valutarne l'inserimento in Offerta di Riferimento con condizioni economiche che garantiscano la completa remunerazione dei costi sostenuti dalla stessa.

D.41 Con riferimento alle penali di *assurance* (punto D.31), Telecom Italia rappresenta che l'attuale quadro regolamentare prevede una netta distinzione tra i circuiti *Terminating* e Flussi di Interconnessione, che per l'appunto sono visti come oggetti diversi ed acquistabili in modo indipendente. In particolare – evidenzia Telecom Italia - ciascun Operatore, pur acquisendo da Telecom Italia i *Terminating*, non ha alcun obbligo di acquisire dalla stessa anche i Flussi di Interconnessione, che può invece decidere di realizzare su proprie infrastrutture e/o acquisire da un Operatore terzo. Pertanto, la richiesta formulata a riguardo dagli Operatori porterebbe al paradosso, a detta di Telecom Italia che, nel caso in cui il fornitore del Flusso di Interconnessione fosse la stessa Telecom Italia, quest'ultima dovrebbe rispondere con la penale relativa al flusso ed al *terminating*. Qualora, invece, il fornitore del Flusso di Interconnessione fosse un Operatore terzo questo risponderebbe solo per questo servizio e non per il *terminating* che è fornito da Telecom Italia e sul quale non pagherebbe, in tal caso, alcuna penale.

D.42 Con riferimento all'osservazione di cui al punto D.33, Telecom Italia rappresenta che l'Offerta di Riferimento non impedisce all'Operatore che ha richiesto un Flusso di Interconnessione non dotato di funzionalità di multiplazione, e quindi necessariamente mono servizio, di adottare in un secondo tempo una soluzione multi servizio basata su Flussi di Interconnessione con funzionalità di multiplazione. Tuttavia, Telecom Italia rappresenta che per motivi operativi tale evoluzione non può avvenire mediante mera trasformazione del Flusso preesistente, bensì richiede la realizzazione di un nuovo Flusso di Interconnessione dotato di apparati di multiplazione e adeguata capacità trasmissiva, sul quale poi migrare i servizi di accesso veicolati sui vecchi Flussi mono servizio. Di fatti, il Flusso mono servizio (ad es. un Flusso che raccoglie un solo *Terminating* senza interposizione di apparati di multiplazione) ha una capacità trasmissiva pari a quella del servizio di accesso trasportato, quindi senza disponibilità trasmissiva residua utilizzabile per il trasporto di servizi di accesso aggiuntivi.

Qualora l'Operatore richiedesse di raccogliere nuovi accessi è indispensabile realizzare un nuovo Flusso di Interconnessione che, oltre ad essere dotato di apparati di multiplazione, dovrà essere basato su una gerarchia trasmissiva superiore a quella del Flusso già esistente e di capacità adeguata alle nuove esigenze dell'Operatore. Solo a valle di tale realizzazione sarà possibile trasferire dal primo al secondo

Flusso i servizi di accesso preesistenti ed, eventualmente, richiedere la cessazione del vecchio Flusso.

Alla luce delle considerazioni su riportate, Telecom Italia ritiene indispensabile, come riportato nell'attuale Offerta di Riferimento, prevedere che l'Operatore interconnesso o co-locato in un PdC, all'atto dell'ordine del Flusso di Interconnessione (o del Raccordo Interno di Centrale), richieda la prestazione di Multiplazione. Qualora tale esigenza si manifestasse successivamente occorre, per quanto premesso, una preventiva richiesta di attivazione di un nuovo Flusso con multiplazione e cessazione di quello vecchio.

Le valutazioni finali dell'Autorità

D.43 Con riferimento al punto D.26, l'Autorità, nel richiamare che la componente d'accesso di un flusso di interconnessione remunera il segmento di rete che va dal PoP dell'OLO allo stadio di linea di Telecom Italia, ritiene che Telecom Italia debba specificare in Offerta di Riferimento che qualora lo stadio di linea di attestazione del PoP OLO ed il punto di consegna (PdC) non appartengono alla stessa rete locale ed il PdC è un nodo di livello 0, l'Operatore dovrà corrispondere a Telecom Italia il costo di un flusso di interconnessione regionale (componente d'accesso e di trasporto del flusso che collega le due reti locali) tra il PoP OLO ed il nodo di livello 1 di pertinenza del PdC locale e di un flusso di interconnessione locale (solo componente di trasporto) tra il nodo di livello 1 suddetto ed il PdC locale.

D.44 Con riferimento ai collegamenti cosiddetti "temporanei" (punto D.27), si richiama, in via preliminare, che l'offerta CDN *wholesale* prevede (cfr. pag. 12) che: "*Tale modalità di offerta prevede che la fornitura dei collegamenti diretti numerici fino a 2 Mbit/s possa essere richiesta senza il vincolo di durata contrattuale pari ad un anno e con un minimo di 10 giorni solari. All'atto della richiesta l'Operatore indica il periodo (in giorni) per il quale desidera che il collegamento venga reso disponibile. In ogni caso la cessazione del circuito è subordinata all'invio da parte dell'Operatore di un esplicito ordine di cessazione, in mancanza del quale la durata di affitto del collegamento è automaticamente prorogata. Per i collegamenti temporanei così definiti, si applicano i contributi di attivazione ed i canoni mensili previsti nell'offerta standard, ambedue maggiorati del 25%; i canoni sono rapportati ai giorni effettivi per i quali il collegamento è stato reso disponibile*". Si richiama altresì che la delibera n. 2/10/CONS relativa alla nuova analisi di mercato non prevede esplicitamente la fornitura di tale prestazione da parte di Telecom Italia.

Ciò premesso, l'Autorità, preso atto della disponibilità di Telecom Italia nei riguardi della richiesta da parte degli Operatori, ritiene opportuno che la stessa includa, in Offerta di Riferimento, la fornitura dei cosiddetti "collegamenti temporanei", ovvero

collegamenti per i quali non è richiesto il vincolo della durata contrattuale, a condizioni economiche eque e ragionevoli, valutate su base progetto.

D.45 Con riferimento alla trasparenza delle fatture prodotte da Telecom Italia (punto D.28), l'Autorità, nel ritenere ragionevole la richiesta da parte degli Operatori, ritiene che dette fatture debbano essere dettagliate in modo da riportare, per ogni circuito trasmissivo a capacità dedicata, quanto segue: l'identificativo (TD) del circuito, la capacità trasmissiva, lo stadio di linea di attestazione del circuito, la distanza tra lo stadio di linea e l'NTR/NTN di consegna di riferimento, la data di attivazione del circuito ed il listino applicato.

D.46 In relazione alle informazioni fornite da Telecom Italia agli OLO (punto D.29), si richiama che la stessa attualmente fornisce:

- un *file* anagrafica delle proprie centrali (pubblicato sul proprio portale *wholesale* ed il cui ultimo aggiornamento risale ad agosto 2010) contenente: il nominativo delle centrali, i codici GAT ed IDBRE, il livello gerarchico, le coordinate geografiche, il nodo di livello superiore di riferimento, il BTR di appartenenza. L'indicazione dei servizi *wholesale* regolamentati disponibili presso ciascun nodo PdC è ricavabile dalle Offerte di Riferimento dei singoli servizi *wholesale*;
- *Data base* "toponomastica" che fornisce, per ogni civico, l'area di centrale, la sede di attestazione ed una codifica univoca denominata codice Toponomastico, dato dalla concatenazione del Codice Istat della provincia, del Codice Istat del comune, della via e del civico;
- *tool* relativi alla "ricerca delle centrali di TI per indirizzo".

Ciò premesso, l'Autorità ritiene che le informazioni attualmente fornite da Telecom Italia già consentano agli Operatori di potere effettuare le proprie analisi di costo. Tuttavia, si ritiene che eventuali miglioramenti e/o integrazioni delle informazioni attualmente fornite possano essere discusse e concordate nell'ambito dei tavoli tecnici sui servizi di accesso.

D.47 Con riferimento alle penali di *provisioning* (punto D.30), l'Autorità, effettuate le verifiche richieste dagli Operatori, ritiene congruo che Telecom Italia non escluda dal calcolo della penale sullo SLA di consegna dei circuiti *terminating* per il *95% dei casi* quelli consegnati anche oltre i tempi previsti dallo *SLA al 100%.* Pertanto, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba riformulare la sez. 3.1.2 del documento relativo agli SLA come di seguito riportato: "*nel caso in cui la percentuale di consegne che rispettano i tempi sia inferiore al 95%, per tutti i circuiti fuori SLA, e fino al raggiungimento del 95% dei casi, si paga la penale della Tabella 4 al netto della franchigia del 5% calcolata come di seguito indicato*".

D.48 Con riferimento alla valorizzazione delle penali di *assurance* da applicare nei casi di collegamenti multi tratta (ad esempio uno o più *terminating* attestati su un flusso di interconnessione), di cui al punto D.31, l'Autorità richiama che i circuiti trasmissivi sono acquistabili separatamente (di fatti l'Operatore potrebbe anche acquistare un circuito *terminating* da Telecom Italia ed un flusso di interconnessione da un altro Operatore). Si richiama altresì che gli SLA, nonché le penali, sono definiti, per singola tratta trasmissiva. Si ritiene pertanto che non sia appropriato calcolare, come richiesto da alcuni Operatori, le penali sommando i canoni di tutte le tratte componenti il collegamento "*end to end*". Un simile approccio infatti andrebbe a creare un legame di interdipendenza tra i circuiti *terminating* e flussi di interconnessione che invece la regolamentazione vigente ha inteso eliminare, oltre a creare dei profili discriminatori tra i vari Operatori (ad esempio, un operatore che acquista un *terminating* da TI ed un flusso da un altro Operatore non potrebbe, nel caso di guasto su un flusso, richiedere alla stessa TI alcuna penale a differenza di un Operatore che ha invece acquistato da Telecom Italia sia il flusso che il *terminating*).

D.49 In merito al termine entro cui richiedere le penali (punto D.32), l'Autorità ritiene opportuno che il termine di decadenza per la richiesta di corresponsione debba essere allineato a quanto già previsto per l'Offerta di Riferimento *bitstream*[11]. Al riguardo si ritiene, in particolare, che la verifica del rispetto degli SLA e delle penali debba avvenire, con riferimento a quelle di *provisioning*, entro 18 mesi dalla fatturazione del circuito (per le penali di *provisioning* relative al 100% degli ordini) o dal termine dell'anno solare cui si riferiscono (per le penali di *provisioning* al 95%). Nel caso di penali di degrado o di disservizio la verifica suddetta deve avvenire entro 18 mesi dalla data del degrado o dalla data del disservizio.

D.50 Con riferimento alla prestazione di multiplazione (punto D.33), si richiama, in via preliminare che Telecom Italia, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della delibera n. 2/10/CONS è soggetta all'obbligo di fornitura dei servizi accessori e complementari relativi ai flussi di interconnessione alle reti trasmissive locali e regionali e dei relativi servizi aggiuntivi, tra cui i servizi di multiplazione. Ciò premesso, l'Autorità ritiene che Telecom Italia sia tenuta, nel rispetto degli obblighi di accesso a cui è soggetta e sopra richiamati, a valutare, per ogni singolo caso ed in tempi ragionevoli, la fattibilità tecnica per la fornitura della prestazione di multiplazione su un flusso di interconnessione (o su un raccordo interno di centrale) già attivo. Si ritiene tuttavia ragionevole che, qualora ciò richiedesse la cessazione del flusso su cui è richiesta la multiplazione e l'attivazione *ex novo* di un altro flusso, Telecom

---

[11] "*Telecom Italia non applica alcun termine di decadenza alla possibilità di esercizio da parte degli Operatori del diritto di richiesta della corresponsione delle penali, purché la verifica congiunta delle stesse avvenga entro 18 mesi dalla chiusura di ciascun anno solare di riferimento*".(cfr. sezione 2 del documento relativo agli SLA, pag. 7).

Italia non debba richiedere per il flusso cessato la corresponsione dei relativi canoni a scadere.

D.51 Con riferimento al punto D.34, l'Autorità, nell'accogliere la richiesta da parte degli Operatori, ritiene ragionevole che Telecom Italia preveda la possibilità per gli OLO di comunicare l'aggiornamento della lista dei propri PoP con un anticipo di 1 mese (anziché 3 mesi come riportato in Offerta di Riferimento a pag. 5).

D.52 Con riferimento al punto D.35, l'Autorità concorda che le procedure di attivazione/migrazione di cui alla delibera n. 274/07/CONS debbano essere estese anche ai servizi trasmissivi a capacità dedicata. Si ritiene, tuttavia, che le specifiche tecniche debbano essere definite, in tempi ragionevoli, nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico sulle migrazione che verrà, a tal fine, prontamente convocato.

D.53 Con riferimento al punto D.36, l'Autorità ritiene che Telecom Italia, ai fini di una maggiore trasparenza, debba riformulare la sez. 13.4.2 dell'Offerta di Riferimento 2010 (*Diversità di instradamento di coppie di collegamenti*) specificando che: "*A fronte della prestazione di diversità di instradamento, l'Operatore dovrà corrispondere, oltre i relativi canoni mensili dei due collegamenti, una maggiorazione pari al **10% del canone mensile** di uno dei due collegamenti richiesti in diversità di instradamento*".

D.54 Con riferimento alla richiesta degli Operatori di prevedere la possibilità per gli OLO di poter richiedere in ogni momento a Telecom Italia, decorsi i primi 12 mesi corrispondenti alla durata minima contrattuale, la cessazione del servizio senza dover pagare i relativi ratei a scadere (punto D.37), l'Autorità richiama che alla sez. 8 del manuale delle procedure è già previsto che "*Nell'ordine di cessazione l'Operatore deve indicare l'identificativo (Numero TD) del circuito da cessare e la Data Richiesta di Cessazione (DRC). Se la DRC ricade all'interno del primo anno di noleggio l'Operatore è tenuto a versare i canoni relativi al circuito sino alla fine dell'intero anno. Se la DRC ricade negli anni successivi al primo, l'Operatore è tenuto al versamento dei canoni fino allo scadere del mese in cui ricade tale data, tranne nel caso in cui l'ordine di cessazione perviene con anticipo di 30 giorni rispetto alla data richiesta di cessazione*".

D.55 Con riferimento al punto D.38, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba eliminare, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, il vincolo, ai fini dell'applicabilità dello SLA di *provisioning* al 95%, sul numero minimo di circuiti *terminating* ordinati nell'arco di un anno solare (20 circuiti *terminating* della stessa classe di velocità). Tuttavia, si ritiene che qualora un Operatore ordini nell'arco di un anno solare un numero di circuiti *terminating*, della stessa classe di velocità, non superiore a 20, debba essere applicata una franchigia (che generalmente è uguale al 5%) pari a 1.

D.56 Con riferimento alla richiesta degli Operatori di rivalutare gli SLA proposti da Telecom Italia per i collegamenti degradati (punto D.39), l'Autorità ritiene, nelle more della conclusione dei lavori attualmente in corso in ambito OTA-Italia, non opportuno nell'ambito del presente provvedimento fornire specifiche disposizioni a riguardo.

D.57 Alla luce delle considerazioni esposte (ai punti D.43 – D.56) è introdotto, rispetto allo schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, l'articolo 4.

UDITA la relazione dei Commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1
(Approvazione delle condizioni economiche 2010 dei collegamenti diretti *wholesale* e dei circuiti parziali, relative al vecchio quadro regolamentare)

1. Sono approvate, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, le condizioni economiche delle Offerte di Riferimento di Telecom Italia, per l'anno 2010, relative ai collegamenti diretti *wholesale* ed ai circuiti parziali, pubblicate in data 6 novembre 2009.

Articolo 2
(Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 per i servizi trasmissivi a capacità dedicata, relativa al mercato 6)

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della delibera n. 2/10/CONS, le condizioni dell'Offerta di Riferimento, per l'anno 2010, relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata pubblicata da Telecom Italia S.p.A. in data 30 aprile 2010, fatto salvo quanto previsto agli articoli 3 e 4.

Articolo 3
(Modifiche delle condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 per i servizi trasmissivi a capacità dedicata, relativa al mercato 6)

1. Telecom Italia riformula le condizioni economiche dei flussi di interconnessione regionali e locali PDH/SDH dell'Offerta di Riferimento 2010, pubblicata in data 30 aprile 2010, apportando le riduzioni percentuali, sui prezzi dei corrispondenti servizi, di seguito indicate:

⇒ Canone mensile d'accesso dei Flussi di Interconnessione Regionali PDH/SDH (tabella 11 dell'Offerta di Riferimento 2010) e Locali PDH/SDH (tabella 13 dell'Offerta di Riferimento 2010):

i. 2 Mbit/s: -10 %;
ii. per velocità superiori o uguali a 34 Mbit/s: -15% (per tutte le interfacce previste).

⇒ Canone mensile di trasporto dei Flussi di Interconnessione Regionali PDH/SDH (tabella 11 dell'Offerta di Riferimento 2010) e Locali PDH/SDH (tabella 13 dell'Offerta di Riferimento 2010):

i. per velocità superiori o uguali a 155 Mbit/s: -1% (per tutte le quote fisse e a km e per tutte le interfacce previste).

2. Telecom Italia riformula le condizioni economiche dei flussi di interconnessione regionali e locali *ethernet over SDH* dell'Offerta di Riferimento 2010, pubblicata in data 30 aprile 2010, apportando le riduzioni percentuali, sui prezzi dei corrispondenti servizi, di seguito indicate:

⇒ Canone mensile d'accesso dei Flussi di Interconnessione Regionali *ethernet over* SDH (tabella 12 dell'Offerta di Riferimento 2010) e Locali *ethernet over* SDH (tabella 14 dell'Offerta di Riferimento 2010):

i. -28% (per le velocità a 10, 20 e 30 Mbps);

ii. -15% (per le velocità a 48, 96 e 150 Mbps).

⇒ Canone mensile di trasporto dei Flussi di Interconnessione Regionali *ethernet over* SDH (tabella 12 dell'Offerta di Riferimento 2010) e Locali *ethernet over* SDH (tabella 14 dell'Offerta di Riferimento 2010):

i. -1% (per tutte le velocità ed interfacce previste e per tutte le quote fisse e a km).

3. Telecom Italia riformula i prezzi degli interventi a vuoto, di cui alle sezioni 10.3.1 e 10.3.2 dell'allegato all'Offerta di Riferimento 2010 relativo agli SLA, ripristinando le corrispondenti condizioni economiche 2009 di cui alla delibera n. 81/09/CIR.

4. Le fatture prodotte da Telecom Italia in merito agli interventi a vuoto sono adeguatamente dettagliate in relazione alle attività svolte, alla identificazione dell'evento (data e ora della segnalazione e dell'intervento svolto) ed alla evidenza che il guasto non è di competenza di Telecom Italia.

Articolo 4
(Ulteriori modifiche alle condizioni dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 per i servizi trasmissivi a capacità dedicata, relativa al mercato 6)

1. Telecom Italia specifica, in Offerta di Riferimento, che qualora lo stadio di linea di attestazione del PoP OLO ed il punto di consegna (PdC) non appartengono alla stessa rete locale ed il PdC corrisponde ad un nodo di livello 0, l'Operatore corrisponde a Telecom Italia quanto segue: il costo di un flusso di interconnessione regionale (includente la componente d'accesso e di trasporto) tra il PoP OLO ed il nodo di livello 1 di pertinenza del PdC locale, cui si aggiunge il costo di un flusso di interconnessione locale (includente la sola componente di trasporto) tra il nodo di livello 1 ed il PdC locale.

2. Telecom Italia prevede in Offerta di Riferimento la fornitura dei "collegamenti temporanei", ovvero collegamenti per i quali non è richiesto il vincolo della durata contrattuale, a condizioni economiche eque e ragionevoli, valutate su base progetto.

3. Le fatture prodotte da Telecom Italia riportano, per ogni circuito trasmissivo a capacità dedicata, quanto segue: l'identificativo (TD) del circuito, la capacità trasmissiva, lo stadio di linea di attestazione del circuito, la distanza tra lo stadio di linea e l'NTR/NTN di consegna di riferimento, la data di attivazione del circuito ed il listino applicato.

4. Telecom Italia riformula la sez. 3.1.2 del documento relativo agli SLA come di seguito riportato: "*nel caso in cui la percentuale di consegne che rispettano i tempi sia inferiore al 95%, per tutti i circuiti fuori SLA, e fino al raggiungimento del 95% dei casi, si paga la penale della Tabella 4 al netto della franchigia del 5% calcolata come di seguito indicato*".

5. Telecom Italia riformula il documento relativo agli SLA riportando che la verifica del rispetto degli SLA e delle penali avviene entro 18 mesi dalla fatturazione del circuito oggetto di penale (per le penali di *provisioning* relative al 100% degli ordini) o dal termine dell'anno solare cui si riferiscono (per le penali di *provisioning* relative al 95% degli ordini). Per le penali relative ai degradi o ai disservizi la verifica suddetta è svolta entro 18 mesi dalla data del degrado o dalla data del disservizio.

6. In caso di richiesta di fornitura della prestazione di multiplazione su un flusso di interconnessione (o su un raccordo interno di centrale) già attivo, Telecom Italia ne valuta la fattibilità tecnica. Qualora la prestazione richiesta necessitasse della cessazione del flusso su cui è richiesta la multiplazione e l'attivazione *ex novo* di un altro flusso, Telecom Italia non richiede, per il flusso cessato, la corresponsione dei relativi canoni a scadere.

7. Telecom Italia riformula l'Offerta di Riferimento a pag. 5 delle premesse (righe 24-25) come di seguito riportato "*…La lista dei PoP è dinamica e potrà successivamente essere aggiornata con l'aggiunta di ulteriori PoP comunicati con anticipo di 1 mese a Telecom Italia…".*

8. Telecom Italia riformula la sez. 13.4.2 dell'Offerta di Riferimento 2010 (*Diversità di instradamento di coppie di collegamenti*) come di seguito indicato: "*A fronte della prestazione di diversità di instradamento, l'Operatore dovrà corrispondere, oltre i relativi canoni mensili dei due collegamenti, una maggiorazione pari al 10% del canone mensile di uno dei due collegamenti richiesti in diversità di instradamento*".

9. Telecom Italia riformula la sez. 3.1.1 del documento relativo agli SLA riportando che: "*Telecom Italia garantisce la consegna del 95% dei circuiti terminating ordinati nell'arco di un anno solare della stessa classe di velocità (le classi di velocità di riferimento sono quelle riportate nella Tabella 2) nei tempi previsti dalla stessa tabella 2. Qualora il numero dei Circuiti Terminating, della stessa classe di velocità, fosse non superiore a 20, lo SLA al 95% si applica con una franchigia pari ad 1 circuito*"**.**

Articolo 5
(Disposizioni finali)

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4 e ripubblica l'Offerta di Riferimento relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata del nuovo quadro (circuiti *terminating,* flussi di Interconnessione e raccordi Interni di Centrale), per l'anno 2010, entro 20 (venti) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

2. Le modifiche apportate alle condizioni economiche dei servizi inclusi nel mercato 6 per l'anno 2010, di cui alla presente delibera, decorrono, salvo ove diversamente specificato, a partire dal 1° gennaio 2010.

3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 5 ottobre 2010

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: NAPOLI - SAVARESE

Annesso

Tabella A

Terminating (2010) vs Circuiti parziali (OR 2010 6.11.2009)	2 Km				5 Km				10 Km			
	Circuito parziale(1)	Terminating PDH/SDH 2009	Terminating PDH/SDH 2010	Terminating Ethernet(2) 2010	Circuito parziale(1)	Terminating PDH/SDH 2009	Terminating PDH/SDH 2010	Terminating Ethernet(2) 2010	Circuito parziale(1)	Terminating PDH/SDH 2009	Terminating PDH/SDH 2010	Terminating Ethernet(2) 2010
Trasporto 2 Mbit/s	316,40	73,52	68,01	-	316,40	183,80	170,01	-	550,59	284,30	262,98	-
Trasporto 10 Mbit/s	-	-	-	91,60	-	-	-	229,00	-	-	-	421,09
Trasporto 20 Mbit/s	-	-	-	183,20	-	-	-	458,00	-	-	-	842,19
Trasporto 34 Mbit/s	2.350,40	659,68	610,20	274,80	2.350,40	1.649,19	1.525,50	687,00	3.560,47	2.085,83	1.929,38	1.263,28
Trasporto 48 Mbit/s	-	-	-	439,68	-	-	-	1.099,20	-	-	-	2.021,29
Trasporto 96 Mbit/s	-	-	-	879,36	-	-	-	2.198,40	-	-	-	4.042,67
Trasporto 155 Mbit/s	6.467,91	1.247,76	1.154,17	1.154,18	6.467,91	3.119,39	2.885,43	2.885,45	9.177,33	5.736,14	5.305,93	5.305,95
Accesso 2 Mbit/s	61,48	97,77	90,44	-	61,48	97,77	90,44	-	61,48	97,77	90,44	-
Accesso 10 Mbit/s	-	-	-	585,31	-	-	-	585,31	-	-	-	585,31
Accesso 20 Mbit/s	-	-	-	585,31	-	-	-	585,31	-	-	-	585,31
Accesso 34 Mbit/s	106,77	630,56	583,27	585,31	106,77	630,56	583,27	585,31	106,77	630,56	583,27	585,31
Accesso 48 Mbit/s	-	-	-	2.278,51	-	-	-	2.278,51	-	-	-	2.278,51
Accesso 96 Mbit/s	-	-	-	2.278,51	-	-	-	2.278,51	-	-	-	2.278,51
Accesso 155 Mbit/s	192,98	2.461,05	2.276,47	2.276,24	192,98	2.461,05	2.276,47	2.276,24	192,98	2.461,05	2.276,47	2.276,24
Accesso + Trasporto 2 Mbit/s	377,88	171,29	158,44	-	377,88	281,57	260,45	-	612,07	382,07	353,41	-
Accesso + Trasporto 10 Mbit/s	-	-	-	676,91	-	-	-	814,31	-	-	-	1.006,40
Accesso + Trasporto 20 Mbit/s	-	-	-	768,51	-	-	-	1.043,31	-	-	-	1.427,50
Accesso + Trasporto 34 Mbit/s	2.457,17	1.290,24	1.193,47	860,11	2.457,17	2.279,75	2.108,77	1.272,31	3.667,25	2.716,39	2.512,65	1.848,59
Accesso + Trasporto 48 Mbit/s	-	-	-	2.718,19	-	-	-	3.377,71	-	-	-	4.299,80
Accesso + Trasporto 96 Mbit/s	-	-	-	3.157,87	-	-	-	4.476,91	-	-	-	6.321,18
Accesso + Trasporto 155 Mbit/s	6.660,89	3.708,81	3.430,65	3.430,42	6.660,89	5.580,44	5.161,91	5.161,69	9.370,31	8.197,19	7.582,40	7.582,19

(1) Per la componente d'accesso si è considerato il contributo *una tantum* spalmato su 12 mesi

(2) Sono stati considerati i profili *ethernet* a 30 Mbps ed a 150 Mbps.

Tabella B

FLUSSI INTERCONNESSIONE REGIONALI	3 Km				5 Km				7 Km			
	OIR 2006(1)	PDH/SDH 2009(2)	Revisione Agcom PDH/SDH 2010	Revisione Agcom Ethernet (3) 2010	OIR 2006(1)	PDH/SDH 2009(2)	Revisione Agcom PDH/SDH 2010	Revisione Agcom Ethernet (3) 2010	OIR 2006(1)	PDH/SDH 2009(2)	Revisione Agcom PDH/SDH 2010	Revisione Agcom Ethernet (3) 2010
Trasporto 2 Mbit/s	59,66	58,55	52,50	-	99,43	97,58	87,50	-	139,20	136,61	122,50	-
Trasporto 10 Mbit/s	-	-	-	69,74	-	-	-	116,23	-	-	-	162,72
Trasporto 20 Mbit/s	-	-	-	139,44	-	-	-	232,40	-	-	-	325,36
Trasporto 34 Mbit/s	580,83	256,50	234,90	209,18	968,05	427,50	391,50	348,63	1.355,26	598,50	548,10	488,08
Trasporto 48 Mbit/s	-	-	-	334,69	-	-	-	557,82	-	-	-	780,94
Trasporto 96 Mbit/s	-	-	-	669,35	-	-	-	1.115,58	-	-	-	1.561,81
Trasporto 155 Mbit/s	1.585,26	958,83	878,56	878,56	2.642,10	1.598,05	1.464,26	1.464,26	3.698,93	2.237,27	2.049,96	2.049,96
Accesso 2 Mbit/s	55,94	44,73	42,37	-	55,94	44,73	42,37	-	55,94	44,73	42,37	-
Accesso 10 Mbit/s	-	-	-	402,42	-	-	-	402,42	-	-	-	402,42
Accesso 20 Mbit/s	-	-	-	402,42	-	-	-	402,42	-	-	-	402,42
Accesso 34 Mbit/s	61,76	427,50	403,75	402,42	61,76	427,50	403,75	402,42	61,76	427,50	403,75	402,42
Accesso 48 Mbit/s	-	-	-	870,80	-	-	-	870,80	-	-	-	870,80
Accesso 96 Mbit/s	-	-	-	870,80	-	-	-	870,80	-	-	-	870,80
Accesso 155 Mbit/s	185,50	923,39	872,09	868,87	185,50	923,39	872,09	868,87	185,50	923,39	872,09	868,87
Accesso + trasporto 2 Mbit/s	115,60	103,28	94,87	-	155,37	142,31	129,87	-	195,15	181,34	164,87	-
Accesso + trasporto 10 Mbit/s	-	-	-	472,16	-	-	-	518,65	-	-	-	565,14
Accesso + trasporto 20 Mbit/s	-	-	-	541,86	-	-	-	634,82	-	-	-	727,79
Accesso + trasporto 34 Mbit/s	642,59	684,00	638,65	611,60	1.029,81	855,00	795,25	751,05	1.417,03	1.026,00	951,85	890,50
Accesso + trasporto 48 Mbit/s	-	-	-	1.205,49	-	-	-	1.428,62	-	-	-	1.651,74
Accesso + trasporto 96 Mbit/s	-	-	-	1.540,15	-	-	-	1.986,38	-	-	-	2.432,61
Accesso + trasporto 155 Mbit/s	1.770,75	1.882,22	1.750,65	1.747,43	2.827,59	2.521,44	2.336,35	2.333,13	3.884,43	3.160,66	2.922,05	2.918,83

(1) OIR 2006 del 27.09.2006 - l'accesso include anche l'installazione su 12 mesi

(2) OR 2009 del 11 febbraio 2010 pubblicata a seguito della delibera n. 81/09/CIR

(3) Sono stati considerati i profili *ethernet* a 30 Mbps ed a 150 Mbps.

10A12969

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 3 agosto 2010.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n.168 del 9 maggio 1989;

Visto lo statuto dell'Università di Messina, emanato con decreto rettorale n. 331 del 10 aprile 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le deliberazioni assunte dal Senato accademico e dal consiglio di amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 30 novembre 2009 e del 9 dicembre 2009, con le quali sono state approvate le proposte di modifica agli articoli 1, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 20, 29 e 48 dello Statuto, nonché l'introduzione dell'art. 7-*bis*;

Considerato che il MIUR, con nota prot. n. 698 del 17 febbraio 2010, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare, suggerendo di prevedere espressamente, in sede di revisione del testo, le attribuzioni di competenza esclusiva del senato accademico e del consiglio di amministrazione;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, nelle sedute del 30 aprile 2010, e la deliberazione assunta dal senato accademico, nella seduta del 17 maggio 2010, con le quali sono state approvate le ulteriori proposte di modifica agli articoli 9, 11 e 57 dello statuto;

Visto che, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/89, il controllo di legittimità e di merito esercitato dal MIUR sugli statuti ed i regolamenti di Ateneo deve essere esperito entro il termine perentorio di sessanta giorni;

Considerato che, dalla trasmissione delle modifiche statutarie al MIUR, è già trascorso il superiore termine perentorio e che, pertanto, può ritenersi superato, senza rilievi, il controllo di legittimità e di merito sulle modifiche agli articoli 9, 11 e 57 dello statuto.

Decreta:

Lo statuto d'Ateneo è così modificato:

Articolo unico

All'art. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

«L'Università, in ciascuna delle componenti in cui si articola ed in ciascuna delle attività svolte, si conforma al «Codice di comportamento a tutela della persona nei luoghi di lavoro e di studio» ed al «Codice dei comportamenti nella comunità universitaria ispirati ad etica pubblica».

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. L'Università assicura, sotto tutti gli aspetti e in tutti gli ambiti della propria attività, la tutela dei principi di parità e pari opportunità, promuovendo le iniziative necessarie per svilupparne l'esercizio.».

- Dopo l'art. 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis*. 1. In conformità al principio di operosità in seno alla istituzione universitaria, alle cariche elettive previste dal presente Statuto, nonché ai fondi d'Ateneo di finanziamento e cofinanziamento per la ricerca, l'accesso è consentito ai soli docenti scientificamente attivi.

2. Salvo che non sia diversamente disposto da leggi e da altri atti normativi di carattere nazionale, per docenti scientificamente attivi si intendono coloro che abbiano raggiunto, negli ultimi cinque anni, la soglia di produttività scientifica, per quantità e qualità, così come stabilita sulla base degli indicatori predeterminati dal senato accademico, sentiti i comitati d'area e in conformità rispetto ai parametri determinati a livello nazionale.

3. È fatta eccezione alla disciplina di cui al precedente comma per i ricercatori che non abbiano più di cinque anni di anzianità di ruolo, sempre che gli stessi dimostrino di possedere una produzione scientifica pari ad almeno il trenta per cento del valore di produttività scientifica, per quantità e qualità, dell'area scientifico-disciplinare di appartenenza.».

- All'art. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole «e fuori ruolo».

- All'art. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nonché da tre professori ordinari» sono inserite le seguenti: «o straordinari»;

al comma 6-*ter*, le parole «con voto consultivo» sono sostituite dalle seguenti: «con voto deliberativo»;

al comma 10, primo periodo, è soppressa la parola «tutte»;

al comma 10, lettera *b)* sono soppresse le parole «predisporre ed»;

al comma 10, lettera *b)*, dopo la parola: «approvare» sono inserite le seguenti parole: «l'offerta formativa e», e dopo la parola «programmi» sono inserite le seguenti parole «e progetti»;

al comma 10, lettera *b)*, le parole «per l'attività» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti all'attività»;

al comma 10, le lettere b-*bis*), *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* sono abrogate;

al comma 10, lettera *g)*, le parole «disciplinare le forme e le procedure di cooperazione scientifica» sono sostituite dalle seguenti: «assumere tutte le iniziative idonee a promuovere le attività didattiche e di ricerca scientifica in cooperazione»;

al comma 10, lettera *g)*, è soppressa la parola «altre» e le parole «altri soggetti» sono sostituite dalla seguente: «enti»;

al comma 10, lettera *h)*, sono inserite le parole «laddove prescritto,»;

al comma 10, lettera *h)*, le parole «scientifiche, didattiche» sono sostituite dalle seguenti: «didattiche, scientifiche» e le parole «su istanza di un soggetto interessato, per una sola volta, nella forma del rinvio con richiesta

di riesame, anche quello di merito» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente ai casi previsti dal presente Statuto, il controllo di merito»;

al comma 11, lettera *a)*, è soppressa la parola «oggettivi»;

al comma 11, lettera *b)*, le parole «la distribuzione degli assegni di ricerca e delle borse per la formazione post-laurea disponibili tra le aree disciplinari e la determinazione dei criteri di ripartizione dei contributi destinati alla ricerca tra i professori ed i ricercatori che ne hanno fatto domanda;» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto del criterio della oggettiva carenza dei settori scientifico-disciplinari»;

al comma 11, dopo la lettera *b)* sono inserite le seguenti:

«b-*bis*) l'adozione di ogni altro provvedimento riguardante i professori e ricercatori;

b-*ter*) la distribuzione di assegni di ricerca, borse di studio e altre provvidenze;

b-*quater*) la determinazione dei criteri di ripartizione dei contributi destinati alla ricerca»

al comma 11, dopo la lettera b-*quater*) è inserita la seguente:

«b-*quinquies*) l'approvazione dei regolamenti d'Ateneo, ad eccezione di quelli riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione e, sentito il Consiglio di amministrazione, delle modifiche statutarie»;

al comma 11, le lettere *c)* e *d)* sono abrogate;

al comma 11, lettera *e)*, dopo le parole «la istituzione,» è inserita la seguente: «anche» e dopo le parole: «Dipartimenti interessati» sono inserite le seguenti: «e sentito il Consiglio di Amministrazione»;

al comma 11, la lettera e-*bis*) è abrogata.

- All'art. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera *d)*, dopo le parole: «due professori ordinari» sono inserite le seguenti: «o straordinari»;

al comma 7, sono soppresse le parole «ripresentare la propria candidatura o».

- All'art. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, dopo la lettera *a)* sono inserite le seguenti:

«a-*bis*) approvare, sentito il Senato Accademico, il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e tutti i regolamenti che disciplinano in modo diretto ed esclusivo materie finanziarie e contabili, nonché la gestione della spesa»;

a-*ter*) deliberare in merito al reclutamento del personale tecnico-amministrativo in rispondenza ai canoni di funzionalità, efficienza ed efficacia dell'amministrazione ed in conformità alla programmazione del fabbisogno di Ateneo ed adottare ogni altro provvedimento riguardante il personale tecnico-amministrativo suddetto, tenendo conto dei criteri fissati dal Senato Accademico ex art. 9, comma 1, lettera *a)*»;

al comma 2, lettera *b)*, dopo la parola: «ripartire» sono inserite le seguenti: «tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio», le parole «e di» sono sostituite dalle seguenti: «ed il» e la parola «di» è sostituita dalla seguente: «dei»;

al comma 2, lettera *b)*, le parole «, anche su proposte specifiche del medesimo» sono soppresse;

al comma 2, dopo la lettera *b)* sono inserite le seguenti:

«b-*bis*) determinare, in applicazione dei criteri definiti dal Senato Accademico, le risorse finanziarie destinate a contratti a tempo determinato e di collaborazione occasionale o coordinata e continuativa in ambito didattico, scientifico ed amministrativo;

b-*ter*) deliberare, in applicazione dei criteri definiti dal Senato Accademico, le risorse finanziarie per assegni di ricerca, borse di studio e altre provvidenze»;

al comma 2, la lettera *c)* è abrogata;

al comma 2, lettera *d)*, le parole: «ripartire, previo parere vincolante del Senato Accademico, tra i professori e i ricercatori che ne hanno fatto domanda» sono sostituite dalle seguenti: «ripartire, in applicazione dei criteri definiti dal Senato Accademico»;

al comma 2, la lettera *f)* è abrogata;

al comma 2, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente: «*g)* deliberare, su proposta del Senato accademico, le risorse finanziarie da destinare alle acquisizioni ed alla gestione in genere del patrimonio edilizio, nonché alle forniture di beni e servizi indispensabili allo svolgimento delle attività didattiche, scientifiche e di servizio se non rientranti nelle competenze di altra struttura universitaria»;

al comma 2, lettera *j)*, la parola: «destinare» è sostituita dalla seguente: «deliberare», le parole: «per la» sono sostituite dalla seguente: «alla» e dopo la parola: «colpa» è inserita la seguente: «grave»;

al comma 2, dopo la lettera *j)* sono inserite le seguenti:

«j-*bis*) deliberare in merito a comodati e ad accettazioni di donazioni, sentito il Senato accademico;

j-*ter*) deliberare in merito a transazione ed a contenziosi;

j-*quater*) deliberare in merito a scarico, permuta e trasferimento di beni inventariabili»;

al comma 2, lettera *k)*, la parola «affare» è sostituita dalla seguente: «argomento»;

- All'art. 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «professori di ruolo ordinari» sono inserite le seguenti: «o straordinari»;

al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «i professori ordinari» sono inserite le seguenti «o straordinari»;

- All'art. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 3, primo periodo, è soppressa la parola «solo»;

al comma 4, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Considerati i nuovi ordinamenti delle Scuole, tale norma non si applica in caso di mancanza, all'interno del Consiglio della Scuola, di altro professore del previsto settore scientifico-disciplinare».

- All'art. 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 3, secondo periodo, la parola «diciotto» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;

al comma 3, secondo periodo, la parola «nove» è sostituita dalle seguenti: «un quarto»;

al comma 3, secondo periodo, sono soppresse le parole «di ruolo o fuori ruolo»;

al comma 3, il terzo periodo è abrogato.

- All'art. 29 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'Università si impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di assicurare la semplificazione e la trasparenza dei procedimenti amministrativi».

- All'art. 48 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo è soppressa la parola: «Rettore»;

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «professori ordinari» sono inserite le seguenti: «o straordinari»;

il comma 2 è abrogato.

- All'art. 57 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

«In vista di una riforma organica del presente Statuto ed allo scopo di far fronte ai gravosi impegni richiesti dalla sua attuazione, i mandati in corso aventi carattere elettivo, compresi quelli del Collegio dei revisori dei conti e del Nucleo di valutazione di Ateneo, sono prolungati di un anno»;

il comma 1-*bis* è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 3 agosto 2010

Il rettore: TOMASELLO

10A12308

DECRETO RETTORALE 29 settembre 2010.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 168 del 9 maggio 1989;

Visto lo statuto dell'Università di Messina, emanato con decreto rettorale n. 331 del 10 aprile 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, nella seduta del 2 agosto 2010, con le quali è stata approvata la proposta di inserimento nello statuto di un nuovo articolo, l'art. 57-*bis*;

Considerato che il MIUR, con nota prot. n. 3397 del 24 settembre 2010 ha comunicato di non avere osservazioni da formulare;

Decreta:

Lo Statuto d'Ateneo è così integrato:

«Art. 57-*bis*. — La modifica statutaria relativa al prolungamento dei mandati elettivi, di cui all'articolo precedente, non ha effetto ed è perciò salva la loro scadenza ordinaria qualora ne faccia richiesta scritta in tal senso, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente modifica di statuto, la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 29 settembre 2010

Il rettore: TOMASELLO

10A12309

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Sapio»

Estratto determinazione V&A/N n. 1989 del 1° ottobre 2010

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: OSSIGENO SAPIO, anche nelle seguenti forme e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

«gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 2500 lt;

«gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 4000 lt;

«gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 6000 lt;

«gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 12000 lt;

«gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 32 lt.

Titolare A.I.C.: Sapio produzione Idrogeno Ossigeno S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in Via San Maurilio, 13 - 20123 Milano (Italia), codice fiscale 08804430158.

Confezione:

«gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 2500 lt;

A.I.C. n. 038901625 (in base 10) - 1535VT (in base 32).

Confezione:

«gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 4000 lt;

A.I.C. n. 038901613 (in base 10) - 1535VF (in base 32).

Confezione:

«gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 6000 lt;

A.I.C. n. 038901649 (in base 10) - 1535WK (in base 32).

Confezione:

«gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 12000 lt;

A.I.C. n. 038901652 (in base 10) - 1535WN (in base 32).

Forma Farmaceutica: gas medicinale criogenico.

Validità prodotto integro: 3 mesi dalla data di riempimento.

Principio Attivo: Ossigeno.

Produttori del principio attivo:

Air Liquide Italia Produzione srl - Via Appia Antica - 81020 San Nicola La Strada (Caserta);

Air Liquide Italia Produzione srl - Via Industrie, 28 - 37014 Castelnuovo del Garda (Verona);

Air Liquide Italia Produzione srl - Via Vigonovese, 79 - 35100 Padova;

Air Liquide Italia Produzione srl - Via Dante s.n.c. - 20090 Pioltello (Milano);

Air Liquide Impianti Gassificazione srl - Contrada Biggemi ex s.s. 114 - 96010 Priolo Gargallo (Siracusa);

Chemgas srl - Via E. Fermi, 4 - 72100 Brindisi;

Linde Gas Italia srl - Via Turati, 18/a - 40010 Sala Bolognese (Bologna);

Linde Gas Italia srl - Via di Servola, 1 - 34100 Trieste;

Rivoira SpA - Via Baiona, 107/111 - 48100 Ravenna;

Rivoira SpA - Via Glair, 30 - 11029 Verres (Aosta);

Società Italiana Acetilene & Derivati «S.I.A.D.» SpA - s.s. del Brembo, 1 - 24040 Osio Sopra (Bergamo);

Sol SpA - Viale Unità d'Italia, 49 - 57025 Piombino (Livorno);

Sol SpA - Via Firmio Leonzio, 2 - 84100 Salerno;

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA - Via Marconato s.n.c. - 20031 Cesano Maderno (Milano);

Nuova Oter srl - Zona Industriale Mazzocchio - 04014 Pontinia (Latina);

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - Via Senatore Simonetta, 27 - 20040 Caponago (Milano);

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) - 30175 Venezia.

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi):

Air Liquide Italia Produzione srl - Via Appia Antica - 81020 San Nicola La Strada (Caserta);

Air Liquide Italia Produzione srl - Via Industrie, 28 - 37014 Castelnuovo del Garda (Verona);

Air Liquide Italia Produzione srl - Via Vigonovese, 79 - 35100 Padova;

Air Liquide Italia Produzione srl - Via Dante s.n.c. - 20090 Pioltello (Milano);

Air Liquide Impianti Gassificazione srl - Contrada Biggemi ex s.s. 114 - 96010 Priolo Gargallo (Sirascusa);

Chemgas srl - Via E. Fermi - 72100 Brindisi;

Linde Gas Italia srl - Via Turati, 18/a - 40010 Sala Bolognese (Bologna);

Linde Gas Italia srl - Via di Servola, 1 - 34100 Trieste;

Rivoira SpA - Via Baiona, 107/111 - 48100 Ravenna;

Rivoira SpA - Via Glair, 30 - 11029 Verres (Aosta);

Società Italiana Acetilene & Derivati «S.I.A.D.» SpA - s.s. del Brembo, 1 - 24040 Osio Sopra (Bergamo);

Sol SpA - Viale Unità d'Italia, 49 - 57025 Piombino (Livorno);

Sol SpA - Via Firmio Leonzio, 2 - 84100 Salerno;

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA - Via Marconato s.n.c. - 20031 Cesano Maderno (Milano);

Nuova Oter srl - Zona Industriale Mazzocchio - 04014 Pontinia (Latina);

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - Via Senatore Simonetta, 27 - 20040 Caponago (Milano);

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) - 30175 Venezia.

Confezione:

gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 32 lt;

A.I.C. n. 038901637 (in base 10) -1535W5 (in base 32).

Forma Farmaceutica: gas medicinale criogenico.

Validità Prodotto Integro: 1 mese dalla data di fabbricazione.

Principio Attivo: Ossigeno.

Produttori del principio attivo:

Air Liquide Italia Produzione srl - Via Appia Antica - 81020 San Nicola La Strada (Caserta);

Air Liquide Italia Produzione srl - Via Industrie, 28 - 37014 Castelnuovo del Garda (Verona);

Air Liquide Italia Produzione srl - Via Vigonovese, 79 - 35100 Padova;

Air Liquide Italia Produzione srl - Via Dante s.n.c. - 20090 Pioltello (Milano);

Air Liquide Impianti Gassificazione srl - Contrada Biggemi ex s.s. 114 - 96010 Priolo Gargallo (Siracusa);

Chemgas srl - Via E. Fermi, 4 - 72100 Brindisi;

Linde Gas Italia srl - Via Turati, 18/a - 40010 Sala Bolognese (Bologna);

Linde Gas Italia srl - Via di Servola, 1 - 34100 Trieste;

Rivoira SpA - Via Baiona, 107/111 - 48100 Ravenna;

Rivoira SpA - Via Glair, 30 - 11029 Verres (Aosta);

Società Italiana Acetilene & Derivati «S.I.A.D.» SpA - s.s. del Brembo, 1 - 24040 Osio Sopra (Bergamo);

Sol SpA - Viale Unità d'Italia, 49 - 57025 Piombino (Livorno);

Sol SpA - Via Firmio Leonzio, 2 - 84100 Salerno;

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA - Via Marconato s.n.c. - 20031 Cesano Maderno (Milano);

Nuova Oter srl - Zona Industriale Mazzocchio - 04014 Pontinia (Latina);

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - Via Senatore Simonetta, 27 - 20040 Caponago (Milano);

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) - 30175 Venezia.

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi):

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - Via De Amicis, 140 - 10093 Collegno (Torino);

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - Via Marconi, 7/9 - 20010 San Giorgio su Legnano (Milano);

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - Via Senatore Simonetta, 27 - 20040 Caponago (Milano);

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - Corso Stati Uniti, 21 - 35100 Padova (Padova);

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - Via P. Belizzi, 77/79 - 29100 Piacenza;

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - Loc. Poggio Bagnoli - 52020 Pergine Valdarno (Arezzo);

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - Via Della Tecnica, 12 - 00065 Fiano Romano (Roma);

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - Contrada Camera, 90/A - 63023 Fermo (Ascoli-Piceno);

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - s.s. 106 Jonica Contrada Paludi - 74100 Taranto;

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - Via Nickmann, 19 - 70100 Bari;

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - Località Passo Vecchio - 88074 Crotone;

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - Zona Industriale - Tronco B - 07046 Porto Torres (Sassari);

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - Via Zanussi, 314 - 33100 Udine;

Pharmagas srl - Zona Industriale P.I.P. Lotto n. 5 - 72023 Mesagne (Brindisi);

Oxygen Center Di Coluccia Giuseppina &C S.A.S. - Zona Artigianale - 73028 Otranto (Lecce);

Salento Ossigeno Di Quarta Maria Antonietta - Via Veglie - Zona Artigianale - 73045 Leverano (Lecce);

Utengas srl - Via Marconi, 48 - 24040 Comun Nuovo (Bergamo);

Medical Gas Criogenici srl - Viale Delle Industrie, Snc - Zona Industriale ASI - 92021 - Aragona (Agrigento);

Cesaltig srl - Via dell'artigianato, 21 - 36070 Brogliano (Vicenza);

Oxyplus srl - Via Maremmana Inferiore km. 0,5 Fraz. Villa Adriana - 00019 Tivoli (Roma);

Eubios srl - Via Linara, 3 - 82030 Limatola (Benevento);

Oxy Live srl - Via Nuova del Bosco km. 2 - 80034 Marigliano (Napoli);

Giannitrapani srl - 1° Dorsale, 8 Z.I.R. - 91100 Trapani;

Giannitrapani srl - Via Ugo La Malfa - Contrada Cutelli - 90014 Casteldaccia (Palermo);

Toscana Gas Tecnici srl - Via G.B. Vico, 27 - 50053 Empoli (Firenze);

T.S.A. S.A.S. Di Piani Alessandro Jr. E C. - Via Ezio Vanoni s.n.c. - 23037 Tirano (Sondrio);

Di Maio Carmine - Contrada San Cataldo - 87010 Castrovillari (Cosenza).

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento dell'insufficienza respiratoria acuta e cronica.

Trattamento in anestesia, in terapia intensiva, in camera iperbarica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità; condizioni e modalità d'impiego; classificazione ai fini della fornitura:

Confezione:

«gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 2500 lt;

OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

Classe di rimborsabilità: «H».

Confezione:

«gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 4000 lt;

OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

Classe di rimborsabilità: «H».

Confezione:

«gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 6000 lt;

OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

Classe di rimborsabilità: «H».

Confezione:

«gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 12000 lt;

OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

Classe di rimborsabilità:« H».

Confezione:

«gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 32 lt;

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

Classe di rimborsabilità: «A (PT-PHT)».

Prezzo ex factory: Per le confezioni classificate in fascia A e H il prezzo ex factory (IVA esclusa) è determinato in euro 4,20 al metro cubo per la forma liquida ed in euro 6,20 al metro cubo per la forma gassosa, con riferimento alla compressione 200 bar. Per compressione diversa da 200 bar il prezzo ex factory a metro cubo è determinato in misura proporzionale.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12711

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicianle «Ossigeno Sapio Life»

Estratto determinazione V&A/N n. 1990 del 1° ottobre 2010

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale OSSIGENO SAPIO LIFE, anche nelle seguenti forme e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

«gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 2500 lt;

«gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 4000 lt;

«gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 6000 lt;

«gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 12000 lt;

«gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 32 lt.

Titolare A.I.C.: Sapio Life S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Silvio Pellico, 48 - 20052 Monza (Monza e Brianza) Italia, codice fiscale 02006400960.

Confezione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 2500 lt - A.I.C. n. 039017658 (in base 10) 156R5U (in base 32).

Confezione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 4000 lt - A.I.C. n. 039017619 (in base 10) 156R4M (in base 32).

Confezione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 6000 lt - A.I.C. n. 039017645 (in base 10) 156R5F (in base 32).

Confezione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 12000 lt - A.I.C. n. 039017633 (in base 10) 156R51 (in base 32).

Forma farmaceutica: gas medicinale criogenico.

Validità prodotto integro: 3 mesi dalla data di riempimento.

Principio attivo: ossigeno.

Produttori del principio attivo:

Air Liquide Italia Produzione srl, via Appia Antica - 81020 San Nicola La Strada (Caserta);

Air Liquide Italia Produzione srl, via Industrie, 28 - 37014 Castelnuovo del Garda (Verona);

Air Liquide Italia Produzione srl, via Vigonovese, 79 - 35100 Padova;

Air Liquide Italia Produzione srl, via Dante snc - 20090 Pioltello (Milano);

Air Liquide Impianti Gassificazione srl, contrada Biggemi ex s.s. 114 - 96010 Priolo Gargallo (Siracusa);

Chemgas srl, via E. Fermi, 4 - 72100 Brindisi;

Linde Gas Italia srl, via Turati, 18/a - 40010 Sala Bolognese (Bologna);

Linde Gas Italia srl, via di Servola, 1 - 34100 Trieste;

Rivoira SpA, via Baiona, 107/111 - 48100 Ravenna;

Rivoira SpA, via Glair, 30 - 11029 Verres (Aosta);

Società Italiana Acetilene & Derivati «S.I.A.D.» SpA, s.s. del Brembo, 1 - 24040 Osio Sopra (Bergamo);

Sol SpA, viale Unità d'Italia, 49 - 57025 Piombino (Livorno);

Sol SpA, via Firmio Leonzio, 2 - 84100 Salerno;

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA, via Marconato snc - 20031 Cesano Maderno (Milano);

Nuova Oter srl, zona industriale Mazzocchio - 04014 Pontinia (Latina);

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl, via Senatore Simonetta, 27 - 20040 Caponago (Milano);

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl, via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) - 30175 Venezia.

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi):

Air Liquide Italia Produzione srl, via Appia Antica - 81020 San Nicola La Strada (Caserta);

Air Liquide Italia Produzione srl, via Industrie, 28 - 37014 Castelnuovo del Garda (Verona);

Air Liquide Italia Produzione srl, via Vigonovese, 79 - 35100 Padova;

Air Liquide Italia Produzione srl, via Dante snc - 20090 Pioltello (Milano);

Air Liquide Impianti Gassificazione srl, contrada Biggemi ex s.s. 114 - 96010 Priolo Gargallo (Siracusa);

Chemgas srl, via E. Fermi, 4 - 72100 Brindisi;

Linde Gas Italia srl, via Turati, 18/a - 40010 Sala Bolognese (Bologna);

Linde Gas Italia srl, via di Servola, 1 - 34100 Trieste;

Rivoira SpA, via Baiona, 107/111 - 48100 Ravenna;

Rivoira SpA, via Glair, 30 - 11029 Verres (Aosta);

Società Italiana Acetilene & Derivati «S.I.A.D.» SpA, s.s. del Brembo, 1 - 24040 Osio Sopra (Bergamo);

Sol SpA, viale Unità d'Italia, 49 - 57025 Piombino (Livorno);

Sol SpA, via Firmio Leonzio, 2 - 84100 Salerno;

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA, via Marconato snc - 20031 Cesano Maderno (Milano);

Nuova Oter srl, zona industriale Mazzocchio - 04014 Pontinia (Latina);

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl, via Senatore Simonetta, 27 - 20040 Caponago (Milano);

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl, via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) - 30175 Venezia.

Confezione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 32 lt - A.I.C. n. 039017621 (in base 10) 156R4P (in base 32).

Forma farmaceutica: gas medicinale criogenico.

Validità prodotto integro: 1 mese dalla data di fabbricazione.

Principio attivo: ossigeno.

Produttori del principio attivo:

Air Liquide Italia Produzione srl, via Appia Antica - 81020 San Nicola La Strada (Caserta);

Air Liquide Italia Produzione srl, via Industrie, 28 - 37014 Castelnuovo del Garda (Verona);

Air Liquide Italia Produzione srl, via Vigonovese, 79 - 35100 Padova;

Air Liquide Italia Produzione srl, via Dante snc - 20090 Pioltello (Milano);

Air Liquide Impianti Gassificazione srl, contrada Biggemi ex s.s. 114 - 96010 Priolo Gargallo (Siracusa);

Chemgas srl, via E. Fermi, 4 - 72100 Brindisi;

Linde Gas Italia srl, via Turati, 18/a - 40010 Sala Bolognese (Bologna);

Linde Gas Italia srl, via di Servola, 1 - 34100 Trieste;

Rivoira SpA, via Baiona, 107/111 - 48100 Ravenna;

Rivoira SpA, via Glair, 30 - 11029 Verres (Aosta);

Società Italiana Acetilene & Derivati «S.I.A.D.» SpA, s.s. del Brembo, 1 - 24040 Osio Sopra (Bergamo);

Sol SpA, viale Unità d'Italia, 49 - 57025 Piombino (Livorno);

Sol SpA, via Firmio Leonzio, 2 - 84100 Salerno;

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA, via Marconato snc - 20031 Cesano Maderno (Milano);

Nuova Oter srl, zona industriale Mazzocchio - 04014 Pontinia (Latina);

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl, via Senatore Simonetta, 27 - 20040 Caponago (Milano);

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl, via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) - 30175 Venezia.

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi):

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl, via De Amicis, 140 - 10093 Collegno (Torino);

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl, via Marconi, 7/9 - 20010 San Giorgio su Legnano (Milano);

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl, via Senatore Simonetta, 27 - 20040 Caponago (Milano);

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl, corso Stati Uniti, 21 - 35100 Padova;

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl, via P. Belizzi, 77/79 - 29100 Piacenza;

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl, loc. Poggio Bagnoli - 52020 Pergine Valdarno (Arezzo);

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl, via della Tecnica, 12 - 00065 Fiano Romano (Roma);

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl, contrada Camera, 90/A - 63023 Fermo (Ascoli Piceno);

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl, s.s. 106 Jonica Contrada Paludi - 74100 Taranto;

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl, via Nickmann, 19 - 70100 Bari;

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl, località Passo Vecchio - 88074 Crotone;

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl, zona industriale - Tronco B - 07046 Porto Torres (Sassari);

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl, via Zanussi, 314 - 33100 Udine;

Pharmagas srl, zona industriale P.I.P. Lotto n. 5 - 72023 Mesagne (Brindisi);

Oxygen Center di Coluccia Giuseppina & C S.a.s., zona artigianale - 73028 Otranto (Lecce);

Salento Ossigeno di Quarta Maria Antonietta, via Veglie, zona artigianale - 73045 Leverano (Lecce);

Utengas srl, via Marconi, 48 - 24040 Comun Nuovo (Bergamo);

Medical Gas Criogenici srl, viale delle Industrie snc, zona industriale ASI - 92021 Aragona (Agrigento);

Cesaltig srl, via dell'artigianato, 21 - 36070 Brogliano (Vicenza);

Oxyplus srl, via Maremmana Inferiore km 0,5 fraz. Villa Adriana - 00019 Tivoli (Roma);

Eubios srl, via Linara, 3 - 82030 Limatola (Benevento);

Oxy Live srl, via Nuova del Bosco km 2 - 80034 Marigliano (Napoli);

Giannitrapani srl, 1° Dorsale, 8 Z.I.R. - 91100 Trapani;

Giannitrapani srl, via Ugo La Malfa, contrada Cutelli - 90014 Casteldaccia (Palermo);

Toscana Gas Tecnici srl, via G.B. Vico, 27 - 50053 Empoli (Firenze);

T.S.A. S.a.s. di Piani Alessandro Jr. e C., via Ezio Vanoni snc - 23037 Tirano (Sondrio);

Di Maio Carmine, contrada San Cataldo - 87010 Castrovillari (Cosenza).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'insufficienza respiratoria acuta e cronica;

trattamento in anestesia, in terapia intensiva, in camera iperbarica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità; condizioni e modalità d'impiego; classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 2500 lt - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: H.

Confezione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 4000 lt - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: H.

Confezione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 6000 lt - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: H.

Confezione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 12000 lt - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: H.

Confezione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 32 lt - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Classe di rimborsabilità: A (PT-PHT).

Prezzo ex factory: per le confezioni classificate in fascia A e H il prezzo ex factory (IVA esclusa) è determinato in euro 4,20 al metro cubo per la forma liquida ed in euro 6,20 al metro cubo per la forma gassosa, con riferimento alla compressione 200 bar. Per compressione diversa da 200 bar il prezzo ex factory a metro cubo è determinato in misura proporzionale.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12712

Trasferimento di titolarità del medicinale «Bifrizide».

Estratto determinazione V&A PC n. 111 del 27 settembre 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Menarini International Operations Luxembourg S.A., con sede in 1, Avenue De La Gare, Luxembourg, Lussemburgo, rappresentata dalla società Istituto Luso Farmaco d'Italia S.P.A., con sede in via Walter Tobagi, 8, Peschiera Borromeo, Milano, con codice fiscale 00714810157.

Specialità medicinale BIFRIZIDE

Confezioni AIC:

036823019 - «30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVDC/PVC/AL

036823021 - «30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVDC/PVC/AL

036823033 - «30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVDC/PVC/AL

036823045 - «30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVDC/PVC/AL

036823058 - «30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVDC/PVC/AL

036823060 - «30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVDC/PVC/AL

036823072 - «30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVDC/PVC/AL

È ora trasferita alla società: Istituto Luso farmaco d'Italia S.P.A., con sede in via Walter Tobagi, 8, Peschiera Borromeo, Milano, con codice fiscale 00714810157.

I lotti della Specialità Medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12929

Trasferimento di titolarità del medicinale «Irinotecan Sun»

Estratto determinazione V&A PC n. 112 del 27 settembre 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Sun Pharmaceuticals UK Limited, con sede in c/o Anderson Shaw, Chartered Certified Accountants, 4/5 Loveridge Mews - Londra, Gran Bretagna:

Specialità medicinale: IRINOTECAN SUN.

Confezione:

A.I.C. n. 039665017 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 2 ml;

A.I.C. n. 039665029 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 5 ml,

è ora trasferita alla società:

Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., con sede in Polaris avenue 87, 2132 JH Hoofddorp, B.V. 1441408 - Olanda.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12930

Trasferimento di titolarità del medicinale «Goltor»

Estratto determinazione V&A PC n. 113 del 27 settembre 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società ***MSD-SP LIMITED***, con sede in HERTFORD ROAD, HODDESON, HERTFORDSHIRE, GRAN BRETAGNA.

Specialità Medicinale ***GOLTOR***

Confezione AIC N° 036678011 - "10MG/10MG COMPRESSE" 100 COMPRESSE IN FLACONE HDPE BIANCO
036678023 - "10MG/10MG COMPRESSE" 7 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL/PA
036678035 - "10MG/10MG COMPRESSE" 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL/PA
036678047 - "10MG/10MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL/PA
036678050 - "10MG/10MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL/PA
036678062 - "10MG/10MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL/PA
036678074 - "10MG/10MG COMPRESSE" 56 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL/PA
036678086 - "10MG/10MG COMPRESSE" 98 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL/PA
036678098 - "10MG/10MG COMPRESSE" 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL/PA
036678100 - "10MG/10MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL/PA
036678112 - "10MG/10MG COMPRESSE" 300 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL/PA
036678124 - "10MG/10MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL/PA UNIT DOSE
036678136 - "10MG/10MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL/PA UNIT DOSE
036678148 - "10MG/10MG COMPRESSE" 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL/PA UNIT DOSE
036678151 - "10MG/20MG COMPRESSE" 100 COMPRESSE IN FLACONE HDPE BIANCO
036678163 - "10MG/10MG COMPRESSE" 300 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL/PA UNIT DOSE
036678175 - "10MG/20MG COMPRESSE" 7 COMPRESSE IN BLISTER POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO
036678187 - "10MG/20MG COMPRESSE" 10 COMPRESSE IN BLISTER POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO
036678199 - "10MG/20MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE IN BLISTER

POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO
036678201 - "10MG/20MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE IN BLISTER POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO
036678213 - "10MG/20MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE IN BLISTER POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO
036678225 - "10MG/20MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN BLISTER POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO
036678237 - "10MG/20MG COMPRESSE" 56 COMPRESSE IN BLISTER POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO
036678249 - "10MG/20MG COMPRESSE" 98 COMPRESSE IN BLISTER POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO
036678252 - "10MG/20MG COMPRESSE" 100 COMPRESSE IN BLISTER POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO
036678264 - "10MG/20MG COMPRESSE" 300 COMPRESSE IN BLISTER POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO
036678276 - "10MG/20MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE IN BLISTER POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO UNIT DOSE
036678288 - "10MG/20MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN BLISTER POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO UNIT DOSE
036678290 - "10MG/20MG COMPRESSE" 100 COMPRESSE IN BLISTER POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO UNIT DOSE
036678302 - "10MG/20MG COMPRESSE" 300 COMPRESSE IN BLISTER POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO UNIT DOSE
036678314 - "10MG/40MG COMPRESSE" 100 COMPRESSE IN FLACONE HDPE BIANCO
036678326 - "10MG/40MG COMPRESSE" 7 COMPRESSE IN BLISTER POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO
036678338 - "10MG/40MG COMPRESSE" 10 COMPRESSE IN BLISTER POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO
036678340 - "10MG/40MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE IN BLISTER POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO
036678353 - "10MG/40MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE IN BLISTER POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO
036678365 - "10MG/40MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE IN BLISTER POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO
036678377 - "10MG/40MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN BLISTER POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO
036678389 - "10MG/40MG COMPRESSE" 56 COMPRESSE IN BLISTER POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO
036678391 - "10MG/40MG COMPRESSE" 98 COMPRESSE IN BLISTER POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO
036678403 - "10MG/40MG COMPRESSE" 100 COMPRESSE IN BLISTER POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO
036678415 - "10MG/40MG COMPRESSE" 300 COMPRESSE IN BLISTER

POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO
036678427 - "10MG/40MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE IN BLISTER POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO UNIT DOSE
036678439 - "10MG/40MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN BLISTER POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO UNIT DOSE
036678441 - "10MG/40MG COMPRESSE" 100 COMPRESSE IN BLISTER POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO UNIT DOSE
036678454 - "10MG/40MG COMPRESSE" 300 COMPRESSE IN BLISTER POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO UNIT DOSE
036678466 - "10MG/8OMG COMPRESSE" 7 COMPRESSE IN BLISTER POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO
036678478 - "10MG/8OMG COMPRESSE" 10 COMPRESSE IN BLISTER POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO
036678480 - "10MG/8OMG COMPRESSE" 14 COMPRESSE IN BLISTER POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO
036678492 - "10MG/8OMG COMPRESSE" 28 COMPRESSE IN BLISTER POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO
036678504 - "10MG/8OMG COMPRESSE" 30 COMPRESSE IN BLISTER POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO
036678516 - "10MG/8OMG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN BLISTER POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO
036678528 - "10MG/8OMG COMPRESSE" 56 COMPRESSE IN BLISTER POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO
036678530 - "10MG/8OMG COMPRESSE" 98 COMPRESSE IN BLISTER POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO
036678542 - "10MG/8OMG COMPRESSE" 100 COMPRESSE IN BLISTER POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO
036678555 - "10MG/8OMG COMPRESSE" 300 COMPRESSE IN BLISTER POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO
036678567 - "10MG/8OMG COMPRESSE" 30 COMPRESSE IN BLISTER POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO UNIT DOSE
036678579 - "10MG/8OMG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN BLISTER POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO UNIT DOSE
036678581 - "10MG/8OMG COMPRESSE" 100 COMPRESSE IN BLISTER POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO UNIT DOSE
036678593 - "10MG/8OMG COMPRESSE" 300 COMPRESSE IN BLISTER POLICLOROTRIFLUOROETILENE/PVC OPACO UNIT DOSE

E' ora trasferita alla società:

ADDENDA PHARMA S.R.L., con sede in VIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO, 30, ROMA, con codice fiscale 05643891004.

I lotti della Specialità Medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A12931

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice Consolato onorario in Guelph (Canada).

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Adriano Niccoli, vice console onorario in Guelph (Canada), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Toronto degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Toronto delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Toronto dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Toronto degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Toronto);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Guelph;

j) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Toronto;

k) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Toronto delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Guelph;

m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Toronto, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Toronto;

o) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato Generale d'Italia in Toronto;

p) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Vice Consolato onorario in Guelph, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Toronto;

q) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

r) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2010

Il vice direttore generale: VARRIALE

10A12571

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Rispoval RS+PI3 IntraNasal».

Provvedimento n. 197 del 23 settembre 2010

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0224/001/II/004

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0224/001/II/005

Medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Rispoval RS+PI3 IntraNasal».

Confezioni:

A.I.C. n. 103860019 - 1 flacone da 5 dosi di vaccino liofilizzato + 1 flacone da 5 dosi di diluente.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia Srl con sede legale in Latina, Via Isonzo, 71 - codice fiscale 006954380157.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo II - modifica stampati

Variazione tipo II - nuova confezione

Si autorizza la modifica del punto Indicazioni per l'utilizzazione che è ora il seguente:

«Per l'immunizzazione attiva di vitelli da 9 giorni di età, positivi o negativi a anticorpi colostrali, nei confronti di BRSV e PI3V per la riduzione del titolo medio e la durata della escrezione dei due virus. Insorgenza dell'immunità protettiva: 5 giorni dopo la singola vaccinazione per il BRSV e 10 giorni dopo la singola vaccinazione per il PI3V. Durata dell'immunità protettiva: 12 settimane dopo una singola dose. La durata dell'immunità protettiva nei confronti della frazione PI3V può essere ridotta nei vitelli positivi agli anticorpi colostrali vaccinati prima delle 3 settimane di età.».

Si autorizza, inoltre l'immissione in commercio della seguente nuova confezione:

A.I.C. n. 103860021 - 1 flacone da 25 dosi di liofilizzato+1 flacone da 25 dosi di diluente.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento ha validità immediata.

10A12311

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Voren 1 mg/ml».

Provvedimento n. 189 del 17 settembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario VOREN 1 mg/ml sospensione iniettabile per bovini, suini, equini, cani e gatti, nella confezione: flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100206022.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH con sede in Ingelheim/Rhein (Germania), rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Reggello (Firenze) – Loc. Prulli n. 103/c – codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto:

Variazione tipo II: modifica tempi di attesa e stampati.

Variazione tipo II: modifica delle specifiche del prodotto finito e riduzione della validità del prodotto finito.

Variazione tipo I: riduzione del periodo di validità dopo prima apertura.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente le seguenti modifiche dei tempi di attesa già autorizzati:

Carne e visceri:

Bovini: da 28 giorni a 42 giorni;

Suini: da 16 giorni a 42 giorni;

Equini: da 21 giorni a 63 giorni;

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

Bovini:

carne e visceri: 42 giorni;

latte: 60 ore (5 mungiture);

Suini: carne e visceri: 42 giorni;

Equini: carne e visceri: 63 giorni.

Uso non consentito in equidi che producono latte per il consumo umano.

Si autorizzano altresì le seguenti modifiche degli stampati:

aggiunta, al punto 4.6 del RCP e al punto 6 del Foglietto Illustrativo - Reazioni avverse, della seguente frase: «In casi molto rari, sono state osservate reazioni anafilattiche. Queste reazioni possono essere fatali»;

eliminazione della via endovenosa come via di somministrazione, al punto 4.9 – Posologia e via di somministrazione del RCP e al punto 8 - Posologia per ciascuna specie, via e modalità di somministrazione del Foglietto Illustrativo.

Si autorizzano, inoltre, le seguenti variazioni relative alla validità del prodotto finito e dopo prima apertura:

variazione tipo II: modifica delle specifiche del prodotto finito e riduzione della validità del prodotto finito da 36 a 24 mesi;

variazione tipo I: riduzione del periodo di validità dopo prima apertura da 6 mesi a 28 giorni.

Pertanto il periodo di validità ora autorizzato è il seguente:

periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita: 2 anni.

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12312

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Closamectin» soluzione iniettabile per ovini.

Procedura decentrata n. UK/V/0277/002/DC

Decreto n. 100 del 17 settembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario «CLOSAMECTIN» soluzione iniettabile per ovini (specialità medicinale veterinaria già autorizzata per la specie bovina).

Titolare A.I.C.: ditta Norbrook Laboratories Ltd, con sede in Station Works, Camlough Road Newry, Co. Down – BT35 6JP - Irlanda del Nord.

Produttore responsabile del rilascio lotti: officina Norbrook Laboratories Ltd, con sede in Station Works, Camlought Road, Newry, Co. Down – BT35 6JP - Irlanda del Nord e officina Norbrook Laboratories Limited, con sede in 105 Armagh Road, Newry, Co Down BT35 6JP, Irlanda del Nord;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. numero 103995041;

flacone da 250 ml - A.I.C. numero 103995064;

flacone da 500 ml - A.I.C. numero 103995066.

Composizione:

principio attivo: ivermectina 5 mg/ml, closantel (come sodio diidrato) 125 mg/ml;

eccipienti : così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: ovini.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infestazioni miste di trematodi (fasciola) e nematodi o atropodi dovute a nematodi gastrointestinali e polmonari, trematodi, estro ovino e acari degli ovini.

Tempi di attesa:

carne e visceri : 28 giorni;

latte: uso non consentito in animali in lattazione che producono latte per il consumo umano, incluso animali gravidi destinati alla produzione di latte per il consumo umano.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi;

dopo la prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro prescrizione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia: il presente decreto ha efficacia immediata.

10A12313

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione delle delibere n. 580/2010 e n. 581/2010 adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (Eppi), in data 4 marzo 2010.

Con ministeriale n. 24/VI/0018060/MA004.A010/PIND-L-33 del 20 settembre 2010, sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere n. 580/2010 e n. 581/2010 adottate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 4 marzo 2010.

Con la delibera n. 580/2010 l'Ente ha inteso adeguare gli importi del contributo soggettivo minimo, del contributo soggettivo massimo nonché del contributo minimo integrativo, per l'anno 2010, alle percentuali relative alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, indicate dall'ISTAT nella misura dello 0,70%. Inoltre, nella stessa misura e per il medesimo anno la Cassa ha, altresì, adeguato il contributo soggettivo minimo per le contribuzioni derivanti dall'esercizio della facoltà di riscatto e della facoltà di contribuzione volontaria nonché il contributo integrativo minimo per la contribuzione derivante dall'esercizio della facoltà di contribuzione volontaria.

Con la delibera n. 581/2010, invece, sono stati rideterminati, sempre per l'anno 2010, gli importi del regime sanzionatorio di cui all'art. 10, comma 5, del Regolamento di previdenza.

10A12314

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per lo scioglimento di 44 società cooperative aventi sede delle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Sardegna e Veneto.

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale delle PMI e gli Enti cooperativi - Divisione IV - Viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è il dott. Micheleleonardo Donatiello.

ELENCO N. 13/2010 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	COOPERATIVA SOCIALE PINK LIFE – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PESCARA	ABRUZZO	01746610680	13/01/2005	
2	REVOLUTION – SOC. COOP. A R.L.	BELLA (PZ)	BASILICATA	00986620763	06/06/1988	
3	COOPERATIVA GARANZIA FIDI COMMERCIO, ARTIGIANATO, SERVIZI, AGRICOLTURA E TURISMO DELLA REGIONE BASILICATA	EPISCOPIA (PZ)	BASILICATA	01609670763	10/03/2005	
4	PROGRESS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07102840639	19/07/1996	
5	COOPERATIVA L'UNITARIA STABIESE SOCIETA' A R.L.	CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)	CAMPANIA	82002790630	26/07/1974	
6	MANZONI SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	06829180634	29/09/1994	
7	SANNIO GYM PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BENEVENTO	CAMPANIA	01183120623	19/01/2000	
8	NEOSAN SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	POZZUOLI (NA)	CAMPANIA	07159160634	12/12/1996	
9	GI.FAR. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BATTIPAGLIA (SA)	CAMPANIA	03923840650	11/07/2002	CCI
10	CO.SE.GE. COOPERATIVA SERVIZI GENERALI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	06932431007	24/01/2002	UNCI
11	SOCIETA' COOPERATIVA ROMA 98 A R.L.	POMEZIA (RM)	LAZIO	05403511008	05/11/1997	
12	COOPERATIVA EDILIZIA GUIDONIA OGGI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GUIDONIA MONTECELIO (RM)	LAZIO	05711720580	20/07/1982	
13	IL MELEAGRO SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	SANTA MARINELLA (RM)	LAZIO	09031961007	24/05/2006	LEGA
14	IL MULINO – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	02934300589	15/10/1977	
15	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA APERTA AGLI AMICI A R.L.	ROMA	LAZIO	04057021000	30/03/1955	
16	LIBERTAS 143 – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80402340584	04/05/1954	
17	AMICI 89 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	04103691004	22/05/1991	
18	WANDA – COOPERATIVA EDILIZIA SOCIETA' A R.L.	ROMA	LAZIO	96012570584	14/09/1964	
19	EUR FERRATELLA I – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05605330587	12/06/1982	
20	PULCHERRIMA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA TRA IMPIEGATI E PENSIONATI STATALI	ROMA	LAZIO	80234350587	01/12/1952	
21	ROMA RIFIORENTE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80112520582	01/04/1958	
22	ALBA 1971 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80204770582	18/06/1971	UNCI
23	TEBAIDE – COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80139890588	04/09/1956	
24	VILLA ISOLA BELLA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	97019400585	23/05/1964	
25	SOCIETA' COOPERATIVA DEGLI ARTISTI A R.L.	ROMA	LAZIO	05479850587	01/03/1982	
26	LAPIZZA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80115430581	14/10/1952	
27	COOPERATIVA EDILIZIA TURSENNIA S.R.L.	ROMA	LAZIO	01934980580	12/12/1975	
28	EUROCOOP – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FIANO ROMANO (RM)	LAZIO	03627101003	18/04/1989	
29	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE KIRIKU'	GENOVA	LIGURIA	01231780998	14/06/2001	
30	IMMAGINAZIONE – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORINO	PIEMONTE	01827710011	19/02/1996	
31	PICCOLA COOPERATIVA PER SERVIZI SPORTIVI GYMNUOTO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	DOMODOSSOLA (VB)	PIEMONTE	01600020034	04/10/1996	
32	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA S.E.S.A.R. A R.L.	PEZZANA (VC)	PIEMONTE	01945750022	26/01/1999	
33	RINASCITA OMEGNESE – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	OMEGNA (VB)	PIEMONTE	01228760037	26/10/1987	
34	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA LA DIPLOMATICA A R.L.	ORTA NOVA (FG)	PUGLIA	02218050710	30/01/1997	
35	IL GIRAMONDO – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI TRASPORTI A R.L.	MANFREDONIA (FG)	PUGLIA	03196720712	06/05/2002	AGCI
36	SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. APULIA – MULTI – SERVIZI – PRONTO INTERVENTO	TRANI (BA)	PUGLIA	92043110722	20/09/2001	
37	NUOVA PUGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	MODUGNO (BA)	PUGLIA	03926620729	24/10/1988	
38	IL LABORATORIO DELL'IMMAGINAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	PUGLIA	03163050721	05/06/1987	
39	I SORVEGLIANTI – ARTT. 62 E 133 T.U.L.P.S. (TESTO UNICO LEGGE PUBBLICA SICUREZZA) MINERVINO MURGE – SOC. COOP. A R.L.	MINERVINO MURGE (BA)	PUGLIA	05051760725	21/06/1996	CCI
40	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. "EGEA"	FOGGIA	PUGLIA	94003280719	09/04/1982	
41	COMPAGNIA GENERALE LAVORI – SOCIETA' COOPERATIVA CO.GE.LA.	ORISTANO	SARDEGNA	01089890956	17/03/2006	CCI
42	MABROCHA SOCIETA' COOPERATIVA	BADIA POLESINE (RO)	VENETO	01266930294	10/11/2004	
43	F.A.G. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROSOLINA (RO)	VENETO	01214420299	23/08/2002	
44	P.M.T. - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VENEZIA	VENETO	03070010271	10/07/1998	

10A12310

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-252) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.